

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

---

## 821<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 4 APRILE 2000

(Pomeridiana)

---

Presidenza del presidente MANCINO,  
indi della vice presidente SALVATO

#### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. V-XX

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-84

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel  
corso della seduta)* . . . . . 85-125

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente  
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i  
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-  
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e  
gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . .127-149



## INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		* BUCCIERO (AN) . . . . .	Pag. 18
		CALVI (DS) . . . . .	18, 21
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		VALENTINO (AN) . . . . .	22
		VEGAS (FI) . . . . .	24
<b>CONGEDI E MISSIONI</b> . . . . .	Pag. 1	PELLICINI (AN) . . . . .	26
		* ROTELLI (FI) . . . . .	37
<b>PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO</b> . . . . .	2	FALOMI (DS) . . . . .	43
		PELELLA (DS), relatore . . . . .	50
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		Verifiche del numero legale . . . . .	5, 32, 40 e <i>passim</i>
<b>Seguito della discussione:</b>		Votazione nominale con scrutinio simultaneo	28
<b>(4539) Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (Approvato dalla Camera dei deputati)</b>		<b>SULL'ORDINE DEI LAVORI</b>	
<b>(4181) CÒ ed altri. - Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei trasporti e sulla salvaguardia dei diritti della persona. Modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (Relazione orale)</b>		PRESIDENTE . . . . .	59
<b>Approvazione del disegno di legge n. 4539:</b>		CASTELLI (LFNP) . . . . .	59
PRESIDENTE . . . . .	2, 3, 4 e <i>passim</i>	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
GUBERT (Misto-Centro) . . . . .	2, 17, 34 e <i>passim</i>	<b>Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4539 e 4181:</b>	
PREIONI (LFNP) . . . . .	3, 6, 22 e <i>passim</i>	GUBERT (Misto-Centro) . . . . .	59, 60, 61
LAURO (FI) . . . . .	4, 6, 7 e <i>passim</i>	FIORILLO (Misto) . . . . .	62
ANDREOLLI (PPI), relatore . . . . .	5, 19, 36 e <i>passim</i>	CAPONI (Misto-Com) . . . . .	63, 64
CANANZI, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	5, 6, 19 e <i>passim</i>	RUSSO SPENA (Misto-RCP) . . . . .	64
MULAS (AN) . . . . .	5, 8, 32 e <i>passim</i>	TAROLLI (CCD) . . . . .	65
PICCIONI (FI) . . . . .	7, 39	LORENZI (Misto-APE) . . . . .	67
NOVI (FI) . . . . .	9	PERUZZOTTI (LFNP) . . . . .	68
CASTELLI (LFNP) . . . . .	11, 26, 30 e <i>passim</i>	MULAS (AN) . . . . .	70
Cò (Misto-RCP) . . . . .	12, 34, 43 e <i>passim</i>	MONTAGNINO (PPI) . . . . .	72
PASTORE (FI) . . . . .	29, 47, 48	MUNDI (UDEUR) . . . . .	73
MACERATINI (AN) . . . . .	15	LAURO (FI) . . . . .	73, 75
PERUZZOTTI (LFNP) . . . . .	18, 32, 35 e <i>passim</i>	PASTORE (FI) . . . . .	75, 76
		SMURAGLIA (DS) . . . . .	76
		<b>DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE</b>	
		<b>Rinvio della discussione del Doc. IV-bis n. 29:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	79
		PREIONI (LFNP) . . . . .	80

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I Democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-II Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP.

**DISEGNI DI LEGGE****Termine per l'espressione del parere:**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 80, 81
MACERATINI (AN) . . . . .	80
LA LOGGIA (FI) . . . . .	81

**SUI LAVORI DEL SENATO**

PRESIDENTE . . . . .	81, 82
CASTELLI (LFNP) . . . . .	81, 82

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 APRILE 2000 . . . . . 83****ALLEGATO A****DISEGNO DI LEGGE N. 4539:**

Articolo 1, emendamenti 1.609 e seguenti e ordini del giorno nn. 301 e 302 . . . . .	85
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 . . . . .	89
Articolo 2, emendamenti e ordine del giorno n. 300 . . . . .	90
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2 . . . . .	96
Articolo 3 ed emendamenti . . . . .	96
Articolo 4 ed emendamenti . . . . .	104
Articolo 5 . . . . .	104
Articolo 6 ed emendamenti . . . . .	105
Articolo 7 ed emendamenti . . . . .	106
Articolo 8 ed emendamenti . . . . .	111
Articolo 9 ed emendamenti . . . . .	113
Articolo 10 ed emendamenti . . . . .	115
Articolo 11 ed emendamenti . . . . .	121
Articolo 12 ed emendamento . . . . .	121

Articolo 13 . . . . .	Pag. 122
Articolo 14 ed emendamenti . . . . .	122
Articolo 15 . . . . .	123
Articolo 16 ed emendamenti . . . . .	123
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 16 . . . . .	124

**ALLEGATO B****VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 127****DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione . . . . .	135
-------------------------------------	-----

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti . . . . .	135
Deferimento a Commissioni permanenti di richieste di parere su documenti . . . . .	135

**REGIONI**

Trasmissione di relazioni . . . . .	136
-------------------------------------	-----

**MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . .	83
Apposizione di nuove ad interrogazioni . . . . .	136
Mozioni . . . . .	136
Interpellanze . . . . .	137
Interrogazioni . . . . .	138
Interrogazioni da svolgere in Commissione . . . . .	149

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del presidente MANCINO

*La seduta inizia alle ore 16,03.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.*

#### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

#### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,06 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

#### Seguito della discussione dei disegni di legge:

**(4539) Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

**(4181) CÒ ed altri. – Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei trasporti e sulla salvaguardia dei diritti della persona. Modifiche alla legge 12 luglio 1990, n. 146** (*Relazione orale*)

#### Approvazione del disegno di legge n. 4539

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana è proseguito l'esame degli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4539 e passa alla votazione dell'emendamento 1.609.

GUBERT (*Misto-Centro*). Invita l'Assemblea ad approvare tale emendamento e i successivi a sua firma.

*Il Senato respinge l'1.609 e l'1.800.*

PREIONI (*LFNP*). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo all'1.610.

*Il Senato respinge l'1.610.*

LAURO (*FI*). Poiché l'orientamento del mio Gruppo è quello di accelerare l'approvazione del provvedimento che la maggioranza non intende modificare, ritira l'1.16 e presenta l'ordine del giorno n. 301. (*v. Allegato A*).

ANDREOLLI, *relatore*. È favorevole.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 301, accolto dal Governo, non viene quindi posto in votazione.

*Il Senato respinge l'1.611. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore MULAS (AN), è quindi respinto l'1.30. È altresì respinto l'1.801.*

LAURO (*FI*). Ritira l'1.17 e presenta l'ordine del giorno n. 302. (*v. Allegato A*).

ANDREOLLI, *relatore*. È contrario.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo non accoglie l'ordine del giorno, il cui contenuto esorbita rispetto all'emendamento.

PREIONI (*LFNP*). Chiedo di sottoscrivere l'1.17.

PRESIDENTE. L'emendamento è stato ritirato.

LAURO (*FI*). Ritira l'ordine del giorno n. 302.

*Il Senato respinge l'1.802.*

PICCIONI (*FI*). Sollecita l'approvazione dell'1.23, che riformula la norma che impone l'obbligo di informazione degli scioperi alla Commissione di garanzia. (*Applausi dal Gruppo FI*).

*Con distinte votazioni, il Senato respinge l'1.23 e l'1.18.*

MULAS (AN). Dichiaro il voto contrario del mio Gruppo all'articolo 1, che la maggioranza non ha inteso modificare, sottraendosi al confronto parlamentare, nonostante le perplessità espresse sul provvedimento persino dal ministro dei trasporti Bersani. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

*Il Senato approva l'articolo 1.*

NOVI (FI). È inaccettabile che, nell'ambito della regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici, la sinistra di Governo abbia inteso esercitare una sorta di strategia provocatoria, tesa a produrre nuove agitazioni sindacali e di conseguenza ad esasperare l'opinione pubblica. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD e LFNP e del senatore Gubert).*

*Il Senato respinge l'1.0.1.*

CASTELLI (LFNP). Chiedo al Presidente di rendere note le decisioni della Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Comunica il contingentamento dei tempi per i vari Gruppi parlamentari.

*Con distinte votazioni, il Senato respinge l'1.0.2, l'1.0.3 e l'1.0.4.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

CÒ (Misto-RCP). Illustra il 2.2, concernente l'individuazione delle prestazioni considerate indispensabili.

PASTORE (FI). Il 2.4 propone di sopprimere l'articolo 2 che, ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito dell'erogazione di un servizio pubblico, non distingue tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Valentino).*

MACERATINI (AN). Il Governo non ancora avuto il coraggio di dare una risposta convincente sulle ragioni che lo hanno indotto ad inserire nel provvedimento che, dopo un'attesa di 52 anni, regola il diritto di sciopero nei servizi pubblici anche la materia completamente estranea delle astensioni dal lavoro da parte delle libere professioni. È un ulteriore passo verso la limitazione delle libertà collettive ed è la ragione principale dell'atteggiamento adottato dalle opposizioni. Ciò non toglie che Alleanza Nazionale, consapevole dell'attesa della legge presso l'opinione pubblica, è orientata per un voto di astensione sul testo nel suo complesso. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

GUBERT (*Misto-Centro*). Illustra gli emendamenti 2.800 e 2.801, osservando che il contingentamento dei tempi e la fretta con cui si intende procedere all'approvazione del testo in esame vanificano la scelta del Governo di presentare un disegno di legge piuttosto che di emanare un decreto-legge.

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha assegnato e non sottratto spazi temporali ai Gruppi per la discussione del provvedimento.

PERUZZOTTI (*LFNP*). L'emendamento 2.600 mira ad evitare estensioni arbitrarie dell'intervento della Commissione di garanzia a categorie operanti a margine dei servizi essenziali.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno n. 300 si intendono illustrati.

BUCCIERO (*AN*). Sottoscrive le proposte di soppressione dell'articolo 2, facendo sue le motivazioni contenute nell'ordine del giorno del senatore Calvi. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

ANDREOLLI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti e sull'ordine del giorno.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è contrario agli emendamenti e propone una riformulazione dei punti 5, 6 e 7 dell'ordine del giorno. (*v. Allegato A*). La materia dell'astensione dal lavoro da parte di lavoratori autonomi o piccoli imprenditori non è estranea ai principi della legge n.146 del 1990 ed una limitazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel caso di incidenza su servizi pubblici essenziali è stata richiesta dalla sentenza del 1996 della Corte costituzionale. Il Governo respinge inoltre le affermazioni gratuite e prive di fondamento del senatore Novi. (*Applausi del senatore Follieri*).

CALVI (*DS*). Accoglie le proposte di modifica all'ordine del giorno.

VALENTINO (*AN*). Aggiunge la firma all'ordine del giorno del senatore Calvi.

PREIONI (*LFNP*). Sottoscrive gli identici emendamenti soppressivi 2.1, 2.4 e 2.5 e dichiara il voto favorevole del Gruppo LFNP, osservando che il Governo sembra avere riguardo solo per la categoria degli avvocati, non a caso *lobby* fortemente rappresentata in Parlamento. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

VEGAS (*FI*). Forza Italia è favorevole alla soppressione dell'articolo 2, che realizza un'inappropriata confusione tra diverse categorie di lavoratori, nonché tra lavoratori e utenti. Il provvedimento propone un ingiusti-



ficato parallelismo tra lavoratori dipendenti e autonomi, di fatto penalizzando questi ultimi, ad esempio prevedendo soltanto per essi il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge dopo il quale, in assenza di codici di autoregolamentazione, scatta per la Commissione di garanzia l'obbligo di deliberare una regolamentazione provvisoria. È difficile infine capire quale possa essere lo *standard* minimo di prestazioni da fornire per il lavoratore autonomo. (*Applausi dai Gruppi FI e AN e del senatore Guibert*).

PELLICINI (AN). L'articolo 2 attribuisce impropriamente alla Commissione di garanzia il potere di esprimere un giudizio di idoneità sui codici di autoregolamentazione; è poi assurdo prevedere la responsabilità in solido del singolo professionista con le associazioni sindacali, come disposto dal successivo articolo 3. Alleanza Nazionale voterà pertanto a favore della soppressione dell'articolo 2, mentre giudica accoglibile l'ordine del giorno n. 300, pur ritenendo non opportune le modifiche ad esso suggerite dal Sottosegretario. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

*Il Senato, con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore CASTELLI (LFNP), respinge gli identici emendamenti 2.1, 2.4 e 2.5. È quindi respinto il 2.2.*

PRESIDENTE. Il 2.900 decade per assenza del presentatore.

PASTORE (FI). Chiede un chiarimento sul parere contrario espresso dal Governo sul 2.800.

CANANZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il testo si limita a considerare i piccoli imprenditori, equiparati alle categorie autonome e precisamente individuati al successivo articolo 14, in quanto i grandi imprenditori hanno rapporti diretti con i sindacati interni.

PREIONI (LFNP). Voterà a favore dell'emendamento, chiedendosi peraltro quale sia il limite per definire una cooperativa piccola, media o grande.

*Il Senato respinge l'emendamento 2.800.*

CASTELLI (LFNP). La Lega sostiene il 2.801, poiché con il testo in esame la maggioranza vuole introdurre una discriminazione ai danni dei piccoli imprenditori, anche attraverso la complicità dei sindacati.

*Il Senato respinge il 2.801. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), viene respinto il 2.600. È altresì respinto il 2.3. Con votazione preceduta dalla*

*verifica del numero legale, chiesta dal senatore MULAS (AN), il Senato respinge quindi il 2.6. Sono inoltre respinti il 2.7 e il 2.8.*

PREIONI (LFNP). Chiede una breve sospensione per poter esaminare il testo dell'ordine del giorno n. 300, che non è stato distribuito.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'ordine del giorno e della votazione dell'articolo 2.

L'emendamento 2.0.1, su cui la Commissione bilancio, programmazione economica ha espresso parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione, è improcedibile.

Passa quindi all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CÒ (Misto-RCP). Il 3.8, interamente sostitutivo dell'articolo, presta particolare attenzione ai comportamenti soggetti a valutazione negativa da entrambi le parti in causa. Considera invece illustrati gli altri suoi emendamenti. *(Applausi dal Gruppo Misto-RCP).*

GUBERT (Misto-Centro). Dà conto dei propri emendamenti, tendenti ad affievolire la penalizzazione ai danni dei piccoli sindacati.

MULAS (AN). Illustra gli emendamenti 3.15 e 3.16, che mirano ad impedire discriminazioni ai danni dei piccoli sindacati da parte dei responsabili delle imprese erogatrici di servizi pubblici.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

ANDREOLLI, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda.

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'ordine del giorno n. 300 (Nuovo testo) che, essendo stato accolto dal rappresentante del Governo, non sarà posto in votazione.

LAURO (FI). Forza Italia è favorevole all'ordine del giorno, anche se esso appare una presa in giro considerando che è ancora sconosciuta la sorte che avrà il disegno di legge n. 1268, che rientrava nel cosiddetto «pacchetto Flick» per la giustizia.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'articolo 2, precedentemente accantonato.

ROTELLI (FI). Voterà contro, in quanto ritiene che l'astensione da attività di lavoro autonomo non rientri nel diritto di sciopero. Invece, la conservazione del vecchio sistema di composizione della Commissione

di garanzia determinerà lo stesso identico trattamento per le astensioni collettive dal lavoro, tanto nel settore autonomo che in quello del lavoro dipendente, cosa discriminatoria ed inaccettabile. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni.*)

*Il Senato approva l'articolo 2.*

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

*Il Senato respinge il 3.9.*

CASTELLI (*LFNP*). Lamenta come al TG1 delle ore 13, con riferimento all'andamento della seduta antimeridiana, sia stata riportata solo l'opinione della maggioranza, con conseguente strumentalizzazione della posizione della Lega.

*Il Senato respinge il 3.8.*

PICCIONI (*FI*). Voterà a favore del 3.12, che riguarda la sanzione amministrativa stabilita dalla Commissione di garanzia. (*Applausi dal Gruppo FI*).

*Con distinte votazioni, il Senato respinge il 3.12, il 3.800 e il 3.801. È quindi respinta la prima parte del 3.3, fino alle parole «lire 50.000.000»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso, il 3.2 e il 3.1. Sono poi respinti il 3.802, il 3.600 e il 3.601.*

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore MULAS (*AN*), il Senato respinge il 3.15.

LAURO (*FI*). Dichiarò il voto favorevole del suo Gruppo al 3.10.

*Con distinte votazioni, il Senato respinge gli identici 3.10 e 3.16, nonché il 3.803. È altresì respinta la prima parte del 3.7 fino alle parole «lire 50.000.000», risultando pertanto preclusi la seconda parte dello stesso, nonché il 3.6, il 3.5 e il 3.4.*

Il Senato respinge poi gli emendamenti da 3.804 a 3.808. È quindi approvato l'articolo 3.

LAURO (*FI*). Chiede ai Gruppi di maggioranza di cedere parte del tempo a loro disposizione ai Gruppi di opposizione, dal momento che non lo utilizzano.

FALOMI (*DS*). Ricorda che nella Conferenza dei Capigruppo il tempo a disposizione delle forze di maggioranza è già stato ridotto al minimo a vantaggio dei Gruppi di opposizione.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

ANDREOLLI, *relatore*. È contrario ad entrambi.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

*Il Senato respinge il 4.2 e il 4.1 e approva l'articolo 4. È poi approvato l'articolo 5.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GUBERT (*Misto-Centro*). Illustra il 6.800.

MULAS (*AN*). Il 6.3 tende a responsabilizzare il servizio pubblico radiotelevisivo in ordine all'informazione sugli scioperi.

PRESIDENTE. Il 6.1 si intende illustrato.

PELELLA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme al relatore.

GUBERT (*Misto-Centro*). Ritira il 6.800.

*Con distinte votazioni, il Senato respinge il 6.3 e il 6.1 e approva l'articolo 6.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sul 7.2 (limitatamente al capoverso 1) e sul 7.3 (limitatamente al comma 1-bis) la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CÒ (*Misto-RCP*). Il 7.2 assimila le forme di protesta delle associazioni degli utenti riconosciute per legge allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali. (*Applausi dal Gruppo Misto-RCP. Congratulazioni*).

GUBERT (*Misto-Centro*). Illustra il 7.801, il 7.802 e il 7.803 e dà per illustrati gli altri emendamenti a sua firma.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

ANDREOLLI, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è contrario.

*Il Senato respinge il 7.1.*

PRESIDENTE. Il 7.2 è improcedibile.

*Il Senato respinge il 7.6.*

PASTORE (FI). Dichiara il voto favorevole al 7.800. (*Applausi dal Gruppo FI*).

*Con distinte votazioni, il Senato respinge il 7.800, il 7.7, il 7.801, il 7.802 e il 7.600.*

PRESIDENTE. Il 7.3 è improcedibile.

*Con distinte votazioni, il Senato respinge poi gli emendamenti da 7.8 a 7.806. Dopo che la richiesta di verifica del numero legale del senatore MULAS (AN) non è risultata appoggiata, è quindi approvato l'articolo 7.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MULAS (AN). Illustra l'8.4.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

PELELLA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

*Il Senato respinge gli emendamenti da 8.1 a 8.800 e, con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore MULAS (AN), l'8.4. È quindi approvato l'articolo 8.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sul 9.801 la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GUBERT (*Misto-Centro*). Illustra il 9.800 e ritira il 9.801.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

ANDREOLLI, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

*Il Senato respinge gli emendamenti da 9.1 a 9.3 e approva l'articolo 9.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che sul 10.4 la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ANDREOLLI, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme al relatore.

GUBERT (*Misto-Centro*). Ritira il 10.800 e il 10.801.

*Il Senato respinge gli emendamenti da 10.1 a 10.3.*

PRESIDENTE. Il 10.4 è improcedibile.

*Il Senato approva l'articolo 10.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

ANDREOLLI, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

*Il Senato respinge l'11.1, l'11.3 e l'11.2 e approva l'articolo 11.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e dell'emendamento soppessivo ad esso riferito, che si intende illustrato.

ANDREOLLI, *relatore*. È favorevole al mantenimento dell'articolo.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

*Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 12. È quindi approvato l'articolo 13.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e degli identici emendamenti soppessivi ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

ANDREOLLI, *relatore*. È favorevole al mantenimento dell'articolo.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

*Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 14. È quindi approvato l'articolo 15.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GUBERT (*Misto-Centro*). Illustra il 16.800.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

ANDREOLLI, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è contrario.

*Il Senato respinge il 16.800 e la prima parte dell'16.4, fino alle parole «31 dicembre 1999»; pertanto risultano preclusi la seconda parte dello stesso, il 16.3 e il 16.2.*

LAURO (*FI*). Voterà a favore del 16.1. Il Governo non ha chiarito né in Commissione né in Aula quali sanzioni saranno applicate con riferimento al periodo tra il 31 dicembre 1999 e la data di entrata in vigore del provvedimento.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ribadisce che il provvedimento sancisce un condono fino al 30 dicembre 1999. Per il periodo dal 31 dicembre ad oggi, quindi, le sanzioni saranno quelle previste dagli articoli 4 e 9 della legge n. 146 del 1990. (*Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR e DS*).

*Il Senato respinge il 16.1 e approva l'articolo 16. È quindi respinto il 16.0.1.*

### Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Chiede se vi sia la disponibilità, una volta approvato il disegno di legge sul diritto di sciopero, ad iniziare l'esame di almeno uno dei decreti-legge all'ordine del giorno. (*Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR e DS*).

CASTELLI (*LFNP*). La discussione dei decreti-legge era prevista per domani ed alcuni membri del Gruppo che avevano manifestato l'intenzione di intervenire non sono presenti.

PRESIDENTE. Auspica che si possa ovviare a questa situazione.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4539 e 4181**

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

GUBERT (*Misto-Centro*). In un sistema economico nel quale sono stati moltiplicati i livelli di contrattazione, il provvedimento interviene non solo uniformando le regole ma anche centralizzando la struttura che valuta i disagi causati dalle singole vertenze nei confronti degli utenti dei servizi pubblici. Dichiaro il suo voto contrario poiché il provvedimento, affidando la legittimazione del diritto di sciopero al potere esecutivo, è espressione di una deriva autoritaria e della tendenza della sinistra a sacrificare la libertà all'ordine.

### **Presidenza della vice presidente SALVATO**

FIORILLO (*Misto*). I senatori di Rinnovamento italiano voteranno a favore del disegno di legge che, preso atto dei mutamenti intervenuti nel concetto di lavoro, adegua le regole dello sciopero senza intaccare il valore di questa conquista sociale, ma anzi restituendo dignità ad un diritto che ha perso i caratteri della mobilitazione sociale per diventare un'arma contrattuale pronta all'uso in ogni fase della concertazione e che, nella degenerazione dei rapporti sindacali, finisce per danneggiare gli altri lavoratori, utenti dei servizi pubblici essenziali. (*Applausi dai Gruppi Misto, DS e PPI. Congratulazioni*).

CAPONI (*Misto-Com*). Annuncia il voto favorevole dei Comunisti italiani sottolineando l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento sulle RSU. (*Applausi dal Gruppo Misto-Com*).

RUSSO SPENA (*Misto-RCP*). I senatori di Rifondazione comunista voteranno contro questa legge iniqua e pericolosa che interviene in una materia discriminante per la libertà e la democrazia. La fretta, le ossessioni elettorali e la volontà di sfruttare il malcontento degli utenti hanno impedito un confronto serio e confermato una normativa ipocrita ed irresponsabile che costituisce un arretramento dell'Italia rispetto alle più avanzate legislazioni europee in materia di servizi pubblici. Appare infatti evidente che l'alibi dei diritti degli utenti viene utilizzato per coprire



le responsabilità dei processi di privatizzazione e di liberalizzazione che alimentano insicurezze ed inefficienze. La fretta con cui si procede a questa approvazione ed il contemporaneo stallo del provvedimento sulle RSU fanno temere che finiscano per essere approvate soltanto le leggi gradite alla Confindustria. (*Applausi dal Gruppo Misto-RCP. Congratulazioni*).

TAROLLI (CCD). Il provvedimento affronta un problema spinoso e complesso con risposte parziali ed insufficienti rispetto alle attese dell'opinione pubblica, esasperata da forme irresponsabili di lotta sindacale. La maggioranza, a causa della sua eterogeneità, non è riuscita a trovare un punto di equilibrio tra la tutela del diritto di sciopero e la salvaguardia dei diritti degli utenti e, non potendo sostenere il confronto con le opposizioni, si è chiusa ad ogni ipotesi di modifica del testo. Il Gruppo CCD giudica il provvedimento un passo avanti nella scrittura delle regole, ma ancora troppo limitato per poter assicurare l'unità del mondo del lavoro richiesta dalla competizione globale. Per questi motivi si asterrà dalla votazione. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Gubert*).

LORENZI (Misto-APE). Gli Autonomisti per l'Europa voteranno a favore del provvedimento, anche se avrebbero preferito una valorizzazione della rappresentanza sindacale a livello aziendale e locale. Il significativo sforzo della sinistra su una legge difficile per le tradizioni di quella parte politica induce ad auspicare futuri miglioramenti. (*Applausi dal Gruppo Misto-APE e del senatore Follieri*).

PERUZZOTTI (LFNP). La necessaria regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici è stata approvata in modo frettoloso e contiene previsioni non condivisibili, in particolare per quanto riguarda gli inaccettabili poteri di mediazione sindacale del prefetto, l'attribuzione alla Commissione di garanzia del potere di irrogare sanzioni nei confronti delle organizzazioni sindacali e l'inserimento della materia dell'astensione dal lavoro degli autonomi, dei professionisti e degli artigiani. Nel suo complesso la legge migliorerà le condizioni di vita dei cittadini, ma privilegia troppo l'asse Triplice-Confindustria, a danno delle piccole organizzazioni sindacali e dei lavoratori. Per questi motivi la Lega voterà contro. (*Applausi dai Gruppi LFNP, FI, AN e CCD e del senatore Gubert*).

MULAS (AN). Dopo averlo rallentato a lungo, la maggioranza ha deciso per scopi propagandistici ed elettoralistici di accelerare in Senato l'esame del provvedimento, senza procedere ad audizioni con le parti sociali ed evitando un confronto serio con le opposizioni. Il risultato è una legge di facciata, superficiale, che non risolve molti dei dubbi circa la sua reale efficacia nel settore dei servizi pubblici e come freno alla competizione tra sindacati per accrescere il numero degli iscritti. Il testo soffre con evidenza la contraddizione di essere stato predisposto da coloro che fino ad oggi hanno osteggiato i principi che lo ispirano. Per questi motivi Alleanza Nazionale si asterrà. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

MONTAGNINO (PPI). Salvaguardare il diritto di sciopero significa in primo luogo non ledere altri diritti. Il provvedimento in votazione, anche se certamente non è un testo perfetto, ha questo scopo e si propone di valorizzare le fasi di composizione dei conflitti. Pertanto il PPI voterà a favore. (*Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR e DS*).

MUNDI (UDEUR). L'UDEUR voterà a favore. (*Applausi dai Gruppi UDEUR, DS e PPI e del senatore D'Urso*).

LAURO (FI). L'inefficienza nei servizi pubblici in Italia ha dato vita ad una situazione insostenibile. La compiacenza di Rifondazione Comunista alla Camera dei deputati ha consentito l'approvazione di un testo assurdo, quanto meno nella sanatoria che propone. Peraltro, prestabilire limiti in tema di fornitura del servizio o di utilizzo del personale in caso di sciopero comporta una forte compressione dell'autonomia delle aziende erogatrici. Confidando in un imminente esame del disegno di legge sulla trasparenza fiscale dei bilanci delle organizzazioni sindacali, Forza Italia si asterrà sull'inutile compromesso rappresentato dal provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni*).

### **Presidenza del presidente MANCINO**

PASTORE (FI). In dissenso dal Gruppo, voterà contro un provvedimento inopportuno blindato ed ipocrita, che non dà attuazione all'articolo 40 della Costituzione e che impropriamente disciplina il settore dei lavoratori autonomi, peraltro escludendo dall'applicazione della normativa sanzionatoria di cui all'articolo 8 gli imprenditori più grandi. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Gubert*).

SMURAGLIA (DS). Ricorda innanzi tutto la figura di Massimo D'Antona, ucciso un anno fa anche per aver lavorato su questa legge. (*Vivi applausi dai Gruppi DS, PPI, UDEUR, Misto-DU, Misto-SDI, Verdi, Misto-Com e Misto e dai banchi del Governo*). Non vi è stata alcuna frettosità nell'esaminare il disegno di legge, che ovviamente, lungi dall'essere liberticida, dovrà essere sperimentato, non potendo risolvere tutti i problemi connessi al diritto di sciopero. Quest'ultimo va consentito entro termini giusti, eliminando le concomitanze e favorendo l'informazione agli utenti. L'estensione del diritto di sciopero ai lavoratori autonomi necessariamente richiedeva di prevedere un'autoregolamentazione di tali soggetti, ed appaiono indiscutibili l'unicità del sistema e il ruolo della Commissione di garanzia. Infine, prioritario rispetto al disegno di legge riguardante i bilanci sindacali, che pure andrà esaminato, sembra essere il disegno di legge sulle RSU, che giace presso la Camera dei deputati.

Il Gruppo DS voterà convintamente a favore del testo in esame. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI, UDEUR, Misto-DU, Misto-SDI, Misto-Com e Misto. Congratulazioni.*)

*Il Senato approva il disegno di legge n. 4539 nel suo complesso. Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 4181.*

#### **Rinvio della discussione del documento:**

**(Doc. IV-bis, n. 29) Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità pro tempore, nonché dei signori Giovanni Marone, Eugenio Paolo Marino e Luigi Saggiomo**

PREIONI (*LFNP*). In qualità di Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che non ha raggiunto una deliberazione definitiva, chiede il rinvio dell'esame del documento ad altra data.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

#### **Disegni di legge, termine per l'espressione del parere**

PRESIDENTE. Comunica che il termine per l'espressione dei pareri sul disegno di legge n. 4557, concernente l'istituzione del «Giorno della Memoria» e assegnato in sede deliberante alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, è fissato per domani alle ore 14.

MACERATINI (*AN*). Ritenendo una scorrettezza quella commessa dalla Camera dei deputati nei confronti del Senato, che aveva già all'esame, in sede referente in Commissione, analoghi disegni di legge, il Gruppo AN dichiara la volontà di revocare l'appoggio alla sede deliberante per il disegno di legge n. 4557.

LA LOGGIA (*FI*). A nome di Forza Italia, concorda su tale posizione, ritirando anch'egli la disponibilità all'assegnazione in sede deliberante.

PRESIDENTE. Pur non potendosi rallegrare per l'approvazione del disegno di legge da parte della Camera dei deputati, sottolinea il rischio di un rallentamento dei lavori. Prende comunque atto della volontà espressa dai Gruppi AN e FI.

### Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Propone di passare all'esame del disegno di legge n. 4524, per consentire quanto meno lo svolgimento della relazione orale, tenuto conto che nella seduta di domani il Senato dovrebbe esaminare i tre disegni di legge di conversione di decreti-legge nonché, previa decisione in tal senso della Conferenza dei Capigruppo, anche il disegno di legge n. 4551 in tema di revisione delle liste elettorali.

CASTELLI (*LFNP*). La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito una certa cadenza dei lavori, che ora si vuole modificare. La Lega è contraria alla proposta, poiché si era deciso di esaminare il disegno di legge in questione nella seduta di domani mattina

PRESIDENTE. L'exasperato formalismo contrasta con la necessità di relazioni parlamentari ispirate al *fair play*. La Presidenza non può che prenderne atto. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e UDEUR*).

BRIENZA, *segretario*. Dà annuncio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Ricorda che domani, alle ore 18,30, il Senato ospiterà il Segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan.

Avverte che, come stabilito, la seduta notturna non avrà luogo e comunica l'ordine del giorno della seduta del 5 aprile. (*v. Resoconto stenografico*).

*La seduta termina alle ore 20,16.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,03*).

Si dia lettura del processo verbale.

BRIENZA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Barbieri, Battafarano, Bertoni, Brutti, Bo, Bobbio, Borroni, Cecchi Gori, Cortiana, De Carolis, Del Turco, De Martino Francesco, Di Pietro, Duva, Forcieri, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Loreto, Manconi, Manis, Maritati, Murineddu, Ossicini, Palumbo, Passigli, Polidoro, Rocchi, Rognoni, Squarcialupi, Tapparo, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, Dolazza, Cioni, Lauricella, Martelli, Pinggera, Provera, Ragno, Rigo, Rizzi e Robol, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Visentin, per partecipare alla III Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo; Bedin, Manzella e Novi, per partecipare alla riunione della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,06*).

### **Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(4539) Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

**(4181) CÒ ed altri. – Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei trasporti e sulla salvaguardia dei diritti della persona. Modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146** (*Relazione orale*)

### **Approvazione del disegno di legge n. 4539**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 4539, già approvato dalla Camera dei deputati, e 4181.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana è proseguito l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4539.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.609.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, desidero intervenire per garantire una maggiore consapevolezza rispetto al senso dell'emendamento in esame. Il testo del disegno di legge intende punire i sindacati che revochino lo sciopero dopo i cinque giorni previsti; la *ratio* di tale norma è quella di impedire o ridurre la probabilità che un sindacato usi strumentalmente la minaccia di sciopero e determini di fatto un'interruzione dei servizi pubblici, producendo sostanzialmente l'effetto dello sciopero, anche se lo stesso viene revocato *in extremis*.

Valuto positivamente l'intento della norma, perché non ritengo sia corretto usare la proclamazione dello sciopero in questo modo; peraltro, nello stesso testo proposto dal Governo, al comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 146, come introdotto dall'articolo 7, si prevede che uno sciopero possa essere ritardato fornendo un preavviso minimo di quarantotto ore. Da ciò si desume che il Governo e la maggioranza considerano sufficiente

tale lasso di tempo per impedire che si determini un «effetto annuncio», deleterio per gli utenti.

Con l'emendamento 1.609 propongo di usare lo stesso criterio anche per il sindacato, altrimenti si determinerebbe un'asimmetria di comportamenti che non è giustificata dall'effettiva necessità di tutela dell'utente, ma è dettata – come accade per altre disposizioni – da una volontà punitiva nei confronti dei sindacati, quando le procedure da essi adottate possono portare ad un'eventuale revoca dello sciopero, che può avvenire per motivi molto diversi, organizzativi o di autoconvinzione, che non devono essere causa di una penalizzazione.

Non ripeterò le motivazioni a sostegno delle altre proposte emendative che insistono sullo stesso punto, le quali tendono a proporre sanzioni diverse oppure a subordinare, in maniera più precisa di quanto non faccia il testo, l'irrogazione delle sanzioni alle conseguenze che potrebbero subire gli utenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.609, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.800, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.610.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, nel testo del disegno di legge viene introdotto l'aggettivo «sleale»; si tratta, a mio avviso, di un utilizzo anomalo di questo termine per indicare taluni comportamenti.

Nella nostra legislazione, infatti, non mi sembra siano utilizzati termini come «leale» o «sleale», salvo nell'espressione, riferita alle attività commerciali, «sano, leale e mercantile», ma si tratta di tutt'altra cosa.

Sarebbe quindi opportuno dare una definizione giuridica di un termine nuovo per il nostro ordinamento qual è il concetto di sleale in relazione ad un comportamento sindacale e discuterne in maniera più approfondita di quanto non si sia fatto finora.

L'emendamento 1.610 del senatore Gubert propone di sostituire la parola «sleale» con le altre «non ammessa», che tuttavia mi sembra non abbiano lo stesso significato.

L'articolo 1, al comma 6, recita: «dopo che è stata data informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti

dall'articolo 4, commi da 2 a 4-*bis*». L'espressione «forma sleale» è a mio avviso inutile, essendo già sufficiente la descrizione di una determinata condotta senza aggettivazioni, la quale, come si deduce dal contesto, può essere sottoposta a forme sanzionatorie.

Riteniamo opportuno votare a favore dell'emendamento presentato dal senatore Gubert, anche se esso non aggiunge nulla a quanto già previsto nel testo del disegno di legge. Sarebbe, ripeto, auspicabile che su questo punto si svolgesse un più ampio dibattito per definire i contenuti della slealtà sindacale, a tutto beneficio di chi vorrà leggere la parte relativa ai lavori preparatori del provvedimento in esame.

Per questi motivi, voteremo a favore dell'emendamento 1.610.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.610, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatore Lauro, le ricordo che il Gruppo Forza Italia ha a disposizione quarantacinque minuti.

LAURO. Signor Presidente, a quali tempi si riferisce?

PRESIDENTE. Ai tempi della discussione, comprensivi quindi di tutti gli interventi.

LAURO. Ne prendo atto in questo momento.

Signor Presidente, potrei anche ritirare l'emendamento 1.16, che tuttavia ritengo fondamentale e che manterrei nel caso in cui il provvedimento dovesse tornare alla Camera. Fino a questo momento, infatti, non ho capito se il disegno di legge al nostro esame, per ragioni tecniche, dovrà o meno tornare all'altro ramo del Parlamento. Se ciò dovesse avvenire, riproporrò l'emendamento in una fase successiva; se invece il provvedimento non tornerà alla Camera, lo ritirerò per presentare un ordine del giorno. Infatti il problema fondamentale sono le sanzioni a carico dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali.

Signor Presidente, come si sa, queste ultime non devono presentare bilanci, come i comuni cittadini. Per cui, se il Governo è d'accordo, mi dichiaro disponibile a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno che impegna il Governo a favorire un tempestivo esame parlamentare del disegno di legge n. 4159, in materia di norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni.



PRESIDENTE. Prudenzialmente, consigliereerei l'ordine del giorno, senatore Lauro.

Invito il relatore, senatore Andreolli, e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta testé avanzata dal senatore Lauro.

ANDREOLLI, *relatore*. Signor Presidente, sono favorevole all'ordine del giorno.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno presentato.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 301, testé presentato dal senatore Lauro, non verrà posto ai voti. Metto ai voti l'emendamento 1.611, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.30.

#### **Verifica del numero legale**

MULAS. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

#### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4539 e 4181**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.30, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.801, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.17, fino alle parole «comma 7».

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, sarei disponibile a ritirare l'emendamento in votazione, in relazione alle indicazioni provenienti anche dal mio Gruppo tese ad accelerare al massimo l'*iter* di questo provvedimento, trasformandolo in un ordine del giorno che solleciti l'esame di un altro provvedimento fondamentale, quello concernente l'azionariato dei dipendenti delle società per azioni. Riteniamo che questo cambio culturale possa migliorare l'ambiente e di conseguenza evitare gli scioperi. L'ordine del giorno in sostanza impegna il Governo a intraprendere tutte le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dell'Atto Senato n. 4458, avente per oggetto «Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azioni».

Firmatario dell'ordine del giorno è anche il senatore Vegas.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta testé avanzata dal senatore Lauro.

ANDREOLLI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo non può accogliere questo ordine del giorno: il senatore Lauro converrà che è assolutamente fuori campo rispetto al contenuto dell'emendamento.

Vorrei sottolineare che ci sono altre occasioni per sollecitare queste iniziative legislative; siamo in un settore completamente diverso rispetto a quello cui fa riferimento l'emendamento.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatore Preioni, le ricordo che lei ha a disposizione trenta minuti come Gruppo della Lega.

PREIONI. Lo apprendo in questo momento, Presidente.

Poiché vi è stata la richiesta da parte del senatore Lauro di trasformare l'emendamento 1.17 in un ordine del giorno e la stessa non è stata accolta dal Governo, ritengo che l'emendamento abbandonato sia ancora «vagante»; intendo quindi appropriarmene apponendovi la firma e chiedendo che venga messo in votazione.

Con l'occasione vorrei anche ringraziare il Presidente per aver riammesso alla seduta il senatore Lorenzi, che ho visto vagare per l'Aula dopo l'espulsione di questa mattina. (*Proteste dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. Il senatore Lorenzi riprende il suo posto, non «vaga»; senatore Preioni, lei è così sottile nell'argomentare come il termine «sleale» non rientri nel linguaggio dell'ordinamento giuridico, figuriamoci allora se il termine «vagare» può far parte di quello dell'Aula!

Poiché il senatore Lauro ha ritirato l'emendamento 1.17 presentando al suo posto un ordine del giorno egli ha privato qualunque altro senatore della possibilità di sottoscrivere o far proprio l'emendamento. Comunque l'ordine del giorno, non avendo il consenso del Governo, verrà sottoposto a votazione.

LAURO. Signor Presidente, a questo punto ritiro l'ordine del giorno n. 302.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 1.802, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

PICCIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONI. Signor Presidente, volevo svolgere alcune considerazioni in sede di dichiarazione di voto favorevole a questo emendamento, che peraltro è stato firmato anche dal Gruppo di Alleanza Nazionale. Con esso si intende modificare il contenuto dell'articolo 1, comma 7, laddove vengono previsti incisivi obblighi di informazione a carico delle amministrazioni e delle imprese erogatrici dei servizi, la cui inosservanza determina l'applicazione di sanzioni amministrative. I suddetti obblighi riguardano, infatti, elementi di fatto (scioperi proclamati ed effettuati, revoche e sospensioni, rinvii degli scioperi proclamati) che sono conoscibili da parte dell'impresa solo indirettamente o in un momento successivo all'attuazione dello sciopero e che pertanto dovrebbero essere posti a carico dei soggetti sindacali che proclamano lo sciopero e poi lo differiscono, i quali sono comunque obbligati altresì a fornire informazioni.

In definitiva, questa previsione deve essere riformulata limitando le informazioni a quelle relative alla causa di insorgenza dei conflitti. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.23, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che al primo «giro di boa» di questo provvedimento sia necessario esprimere un giudizio iniziale su quanto è accaduto in quest'Aula. Spesso – lo ha fatto anche lei, signor Presidente – si invita l'opposizione ad una maggiore presenza ed evidentemente ad un confronto. Occorre però considerare quanto è avvenuto durante la discussione degli emendamenti, ma soprattutto quanto ci hanno detto il relatore ed il Governo: nulla, perché hanno risposto solo ed esclusivamente di no a tutto senza dare motivazione alcuna. Penso quindi sia chiaro a tutti che si vuole svuotare quest'Aula del potere che ci è stato conferito dagli elettori.

Siamo venuti qui per discutere questo disegno di legge e suggerire delle modifiche migliorative al testo al nostro esame. Si tratta di un disegno di legge che non riuscirà a risolvere quei problemi che derivano dal fatto che le organizzazioni sindacali spesso proclamano gli scioperi senza il necessario preavviso e non tenendo conto delle esigenze dei cittadini.

Non sono soltanto io a dire che questo provvedimento non è idoneo a risolvere i problemi, ma è lo stesso ministro Bersani, il quale ha testualmente dichiarato che «questa legge non sarà risolutiva». Quindi, non riusciamo a capire perché si vogliono accelerare i tempi, perché non siano state ascoltate le organizzazioni sindacali e degli utenti, perché non si voglia dare un voto favorevole a nessuno degli emendamenti che abbiamo proposto. Si tratta di una legge di facciata, che ci viene propinata prima delle elezioni per dire che questo Governo «ha i muscoli», che sta facendo qualche cosa. Il ministro Bersani ha anche aggiunto che «sarà un buon passo avanti».

«A passi tardi e lenti» diceva il poeta, così stiamo procedendo noi: ogni tanto un gradino, nelle occasioni che riteniamo opportune, senza però risolvere mai il problema, in modo tale che il cittadino si trovi sempre con il cappello in mano e debba andare sempre a chiedere e ad umiliarsi.

Dichiaro il nostro voto contrario sull'articolo 1 – anche se sul voto finale del disegno di legge esprimeremo una linea diversa – per manifestare la nostra contrarietà verso questo modo di procedere. Se continuiamo a redigere e a portare avanti leggi come questa, non risolveremo i problemi dell'Italia; faremo una buona propaganda elettorale, una buona propaganda alle televisioni, però i problemi resteranno irrisolti e il nostro

Paese si troverà ancora una volta in una posizione che certamente non lo vede ai primi posti rispetto agli altri paesi europei ed alle nazioni civili in generale. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1.

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, questa legge risponde in realtà, da una parte, all'esigenza avvertita dall'opinione pubblica di una seria regolamentazione degli scioperi nel settore dei servizi pubblici, dall'altra, in realtà, è una «legge grimaldello» che questa maggioranza sta gestendo e userà come un'arma impropria contro l'esercizio dei diritti fondamentali e costituzionali di una parte del popolo italiano.

Questa legge risponde ad una logica classica dei sistemi politici leninisti e postleninisti. La strategia seguita da questa maggioranza è stata quella di provocare alcune categorie per indurle ad una condizione di grande esasperazione e alla conseguente proclamazione di scioperi che hanno fortemente condizionato l'opinione pubblica.

Perché dico che la sinistra di Governo, in realtà, ha esercitato una sorta di strategia provocatoria? Come tutti sanno, l'ultimo sciopero dei ferrovieri è stato provocato da una netta chiusura dell'azienda; nello stesso tempo, però, quest'ultima non ha programmato tutti quegli interventi essenziali e necessari, che erano previsti dall'accordo intercorso tra sindacato e azienda, per rendere meno pesante l'impatto dell'agitazione sindacale. Perché il Governo è venuto meno alla sua funzione di regolatore dei conflitti sociali? Perché non ha utilizzato i mezzi contrattuali che gli erano offerti dagli stessi organizzatori degli scioperi dei ferrovieri? Perché doveva esasperare volutamente l'opinione pubblica.

È stata seguita, in pratica, una strategia classica, ben nota alla sinistra: esercitare una violenza, un'azione terroristica alla quale far seguire una repressione che dia grande popolarità a coloro che l'azione terroristica hanno esercitato.

Signor Presidente, oggi, in quest'Aula distratta stiamo varando, in realtà, un provvedimento che colpirà non solo i lavoratori ma anche i ceti medi professionali e che limiterà l'esercizio del diritto di sciopero dei lavoratori autonomi.

Come è emerso nel corso di un dibattito svoltosi nella trasmissione «Porta a porta», lo sciopero dei controllori di volo è stato provocato dalla società che gestisce il relativo servizio. Basta leggere gli ultimi servizi pubblicati dal settimanale «L'Espresso» per rendersi conto che si tratta

di una società guidata da un ex sindacalista della CGIL, il quale ha dato, finora, solo a distribuire incarichi professionali ben retribuiti e ad assegnare retribuzioni di altissimo contenuto economico a se stesso e a tutti i componenti il consiglio di amministrazione.

In realtà, si è proceduto a un sistematico saccheggio e a una meticolosa disorganizzazione dei servizi svolti dai controllori di volo. Quando questi ultimi hanno reagito, esasperati, con uno sciopero che ha radicalizzato lo scontro, in quanto ha provocato l'indignazione degli utenti, è sorta l'esigenza di varare il provvedimento al nostro esame.

Signor Presidente, il Polo per le libertà è a favore di una seria regolamentazione del diritto di sciopero, ma non può accettare la strategia provocatoria attuata dalla sinistra. In realtà, la sinistra sta esasperando il conflitto sociale nei servizi pubblici e, volutamente, la contrapposizione verso i vertici di alcuni servizi pubblici che, non a caso, fanno capo ai Democratici di Sinistra, per fare in modo che il Parlamento approvi il disegno di legge in esame, sotto il condizionamento di un'opinione pubblica giustamente indignata dall'operato dell'Esecutivo. E i lavoratori sono caduti nella trappola che il Governo e la maggioranza che lo sostiene hanno teso. Ebbene, signor Presidente, una volta approvato questo provvedimento, il nostro sarà un Paese in cui alcuni diritti fondamentali saranno, ancora una volta, incrinati.

Mi rendo conto che anche per noi è difficile condurre una radicale opposizione sul disegno di legge in esame sotto il condizionamento degli utenti e dell'opinione pubblica, considerato soprattutto che l'apparato mistificatorio della disinformazione della sinistra ci farebbe apparire come uno schieramento che incoraggia gli scioperi selvaggi. Tuttavia, in questo momento, in quest'Aula, dobbiamo fare in modo che i colleghi, e quindi anche l'opinione pubblica, si rendano conto della strategia della provocazione perseguita dal Governo e dalle aziende operanti nel settore dei servizi pubblici. Ebbene, i controllori di volo, i ferrovieri e tutti i lavoratori dei servizi pubblici caduti, perché esasperati, in una provocazione tesa loro dalle rispettive aziende, pagheranno ora un prezzo altissimo per un errore di strategia sindacale.

Questa è una legge dissennata, che non regola affatto seriamente e rigorosamente il diritto di sciopero nei servizi pubblici. È una legge che vuole colpire soprattutto quei lavoratori autonomi che difendono la democrazia e la libertà in questo Paese e che sfuggono al controllo della sinistra. (*Proteste della senatrice Pagano*). Questa è una legge che in realtà vuole intimidire tutti quei settori del sindacato e quelle aree sociali che si oppongono all'egemonia dei sindacati controllati dalla sinistra. È una legge grimaldello, è un'arma impropria contro la democrazia, contro la libertà, un'arma impropria che si serve proprio della logica dell'emergenza, che rientra in quella cultura emergenziale che ha limitato l'esercizio dei diritti civili nel nostro Paese e si inquadra in quella logica di stretta definitiva dei fondamentali diritti del popolo italiano.

Signor Presidente, questo è un allarme che lanciamo oggi nell'Aula del Senato. Sappiamo bene che i tempi sono contingentati e che l'arro-

ganza e la protervia di questa maggioranza faranno in modo che esso cada nel vuoto; ma sappiamo bene anche che l'opinione pubblica è stata letteralmente intossicata da una campagna mistificatoria e che i diritti nelle democrazie si affievoliscono anche e proprio a causa di queste strategie della menzogna, della disinformazione e del ricatto. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD e LFN e del senatore Gubert*).

PRESIDENTE. Senatore Novi, ho l'impressione che il primo firmatario di quest'emendamento l'abbia molto influenzata...

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

**Non è approvato.**

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza, con la nostra opposizione, il contingentamento dei tempi, però, se lei fosse così gentile da renderci note le decisioni che tale Conferenza ha assunto in tal senso, magari sarebbe utile per tutti.

PRESIDENTE. Perché dovrei farlo, senatore Castelli?

CASTELLI. Per consentirci di organizzare i lavori...

PRESIDENTE. Senatore Castelli, quando è intervenuto il senatore Preioni, ho già detto che al Gruppo della Lega è stato attribuito un tempo di 30 minuti. Inoltre, è stato attribuito un tempo di 15 minuti al Gruppo del CCD, di 20 minuti ai dissenzienti, di 45 minuti alla maggioranza, di 10 minuti al Governo, di 30 minuti al Gruppo Misto (naturalmente occorre tener conto che il Gruppo Misto è formato da parecchie correnti culturali), di 45 minuti al Gruppo di Forza Italia e di 45 minuti al Gruppo di Alleanza Nazionale.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.0.3, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.0.4, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 2.2, che è sempre in linea con le caratteristiche generali degli emendamenti che abbiamo presentato, volti a stabilire delle fattispecie precise che devono essere applicate dalla Commissione di garanzia, non come oggi accade, poiché attualmente tale Commissione ha un ampio potere discrezionale nell'individuare le norme comportamentali in materia di sciopero.

Con questo emendamento tendiamo ad introdurre i criteri attraverso i quali si considerano indispensabili le prestazioni. In primo luogo, si individuano come tali le prestazioni rivolte a tutelare le fasce deboli della popolazione, quindi i lavoratori dipendenti, i pensionati, gli studenti, che utilizzano i mezzi pubblici semplicemente perché non hanno alternative. In secondo luogo, si ha riguardo alla tutela dei residenti nelle isole per garantire, anche in caso di sciopero, la continuità territoriale.

Un altro criterio che abbiamo introdotto nell'emendamento riguarda il fatto che occorre tener conto della concorrenza oggi esistente tra i diversi vettori a seguito della liberalizzazione; quindi, alla luce di esso, si tratta di individuare i collegamenti sulla base dell'effettiva copertura delle destinazioni.

Il diritto di sciopero, secondo il nostro punto di vista, deve essere poi temperato con il diritto alla mobilità, ma considerando soltanto i lavoratori le cui mansioni sono direttamente collegate all'erogazione dei servizi che hanno effetti immediati sulla mobilità degli utenti.

Si esclude comunque dalle limitazioni del diritto di sciopero il trasporto delle merci, con l'eccezione, come ho detto prima, dell'approvvigionamento delle popolazioni residenti nelle isole.

Infine, si stabilisce un criterio generale secondo il quale la procedura e quindi le modalità di indizione e di attuazione dello sciopero sono condizioni che concorrono a garantire l'utente.

PASTORE. Signor Presidente, non illustrerò brevemente l'emendamento 2.4 poiché spenderò alcuni dei minuti che spettano al Gruppo di Forza Italia per chiarire la posizione del Gruppo stesso in merito all'articolo 2, che consideriamo cruciale nell'ambito della normativa che saremo chiamati a votare di qui a qualche ora.

Desidero premettere che non riteniamo che i lavoratori autonomi, professionisti o imprenditori che siano, non debbano garantire i servizi essenziali; ossia, non pensiamo che vi debbano essere figli e figliastri, per cui i lavoratori dipendenti debbano subire limitazioni dell'esercizio del diritto di sciopero mentre per i lavoratori autonomi non vi debba essere una



disciplina. Tutt'altro: è nostra convinzione che i servizi pubblici essenziali vadano assicurati ai cittadini in qualunque circostanza; tuttavia, riteniamo che si tratti di due situazioni che richiedono di essere disciplinate utilizzando modalità e strumenti legislativi completamente diversi.

Vorrei rapidamente far presente ai colleghi e al Governo che tra lavoro dipendente e lavoro autonomo vi sono diversità sostanziali di carattere strutturale, storico, politico e anche di rilievo costituzionale.

Sotto il primo profilo, in effetti, quando si parla di servizi pubblici essenziali e di diritti costituzionalmente garantiti facendo riferimento alla pubblica amministrazione e alle imprese, in realtà, si teme il venir meno di detti servizi non a causa di una scelta volontaria dei soggetti erogatori, ma in quanto questi ultimi sono posti nell'impossibilità di fornire i servizi stessi a causa dell'esercizio di un sacrosanto diritto, che è quello di sciopero. Si teme cioè che di fronte al venire meno dell'attività, da parte della pubblica amministrazione o dell'impresa, queste non siano responsabili in quanto l'esercizio del diritto di sciopero, contemplato dalla Costituzione, rappresenta per essi una causa di forza maggiore. In tale situazione non vi è nessun rimedio per il cittadino, che è vittima innocente, né vi è la possibilità di lamentarsi e di far valere le proprie legittime aspettative. Di fronte a tale situazione, il legislatore costituzionale ci richiama ad uno specifico dovere, quello di stabilire in quale misura e con quali modalità deve essere esercitato il diritto di sciopero, in modo che pubblica amministrazione e imprese sappiano fino a che punto un determinato comportamento rappresenti l'esercizio di un sacrosanto e legittimo diritto, ovvero quando non si possa parlare di diritto ma di abuso. In questo caso, i rimedi, i limiti, le modalità per sanzionare i comportamenti di chi viene meno a tali regole esistono già nel sistema legislativo, senza necessità, se non per casi assolutamente straordinari, di ricorrere a strumenti repressivi. Vi sono i contratti collettivi, esiste un rapporto di pubblica dipendenza; se il lavoratore aderisce ad uno sciopero illegittimo, esistono le sanzioni opportune per colpire adeguatamente questo comportamento.

Per il lavoratore autonomo, invece, vi è una situazione completamente diversa. Dal punto di vista strutturale, ciò accade perché il lavoratore autonomo è obbligato, già nel momento in cui assume la gestione di un servizio pubblico, ad eseguire e a portare a termine questa attività. Il lavoratore autonomo risponde penalmente, civilmente e – per quanto riguarda i professionisti – disciplinarmente quando viene meno al suo obbligo di adempiere a tali funzioni. Invece, si è costruito un sistema identico per il lavoratore dipendente e per quello autonomo.

Le differenze non sono solo strutturali, ma anche storiche. Chiedo ai colleghi: quante volte gli autonomi hanno fatto degli scioperi o, meglio, quante volte si sono astenuti collettivamente dal lavoro, se non in casi specifici e per esigenze di natura eminentemente politica?

Di qui un'ulteriore ragione per contestare l'articolo 2. L'astensione collettiva di chi opera autonomamente non è fatta per rivendicare migliori condizioni economiche, ma per rivendicare un trattamento di carattere so-

ziale, legislativo e regolamentare che sia più adeguato alle esigenze di chi la pone in atto. Si fa uno sciopero per contestare una riforma fiscale, una riforma amministrativa, o la mancanza di una riforma nel campo della giustizia. Quindi, noi riteniamo che il rimedio previsto all'articolo 2 sia assolutamente eccessivo.

Vi è di più: la normativa costituzionale da applicare a queste due categorie di astensione collettiva dal lavoro è completamente diversa e di ciò i colleghi senatori del centro-sinistra, della maggioranza ed il Governo dovrebbero farsi carico. La normativa per i lavoratori dipendenti è quella prevista negli articoli 39 e 40 della Costituzione. Nell'articolo 39 è stato scolpito il principio che i sindacati rappresentano i lavoratori dipendenti e possono impegnarli con la contrattazione collettiva, se sono registrati. È questo che non si vuole realizzare: non si vuole arrivare alla registrazione dei sindacati perché con la contrattazione collettiva valida per tutti si potrebbe dare attuazione anche all'articolo 40 della Costituzione, laddove si prevede la normativa in materia di diritto di sciopero.

Per i lavoratori autonomi i riferimenti costituzionali sono profondamente diversi. L'articolo 41 prevede che l'iniziativa economica privata è libera, e come è libera la prestazione di un'attività economica è libera anche la mancata prestazione della stessa. Ciò è confermato anche dall'articolo 23 della Costituzione, laddove è stabilito: «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».

Attraverso l'articolo 2 del disegno di legge in esame, il lavoratore autonomo viene costretto ad effettuare prestazioni patrimoniali sulla base di uno schema normativo del tutto inidoneo a rappresentare la posizione nella quale egli si trova nei rapporti con l'utenza, nei rapporti con la sua controparte. In questo caso non è una controparte datoriale, ma di natura essenzialmente politica.

Per queste ragioni contestiamo decisamente i contenuti di cui all'articolo 2, che possono sollecitare perché proprio tale presenza può sollecitare preoccupazioni più forti, quali quelle espresse dal collega Novi.

Perché in una situazione di caos nel settore dei trasporti si è avvertita la necessità di inserire una norma relativa ai lavoratori autonomi, ai professionisti e ai piccoli imprenditori? Evidentemente per mettere il bavaglio ad una categoria di professionisti che in questo momento, per esigenze non certo corporative ma di politica della giustizia, è in agitazione. Mi riferisco alla categoria degli avvocati, che proprio in questi giorni hanno raggiunto un'intesa per la definizione di un codice interno di autodisciplina in materia di astensione collettiva dal lavoro e che in qualche modo si trovano invece legati da questa norma che piomba loro sul capo senza alcun rispetto per l'alta funzione che essi esercitano con le loro rivendicazioni. Ripeto che non si tratta di rivendicazioni corporativo-salariali, ma di natura essenzialmente politica.

Sono queste le ragioni che motivano l'emendamento 2.4 e ci auguriamo che da parte della maggioranza e del Governo si proceda ad un ripensamento in merito. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Valentino).*

MACERATINI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 2.5, che intendo illustrare.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Maceratini.

MACERATINI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, nella vicenda di cui ci stiamo occupando l'articolo 2 ha avuto ed ha un particolare significato, perché, come sanno coloro che hanno seguito con una certa attenzione la materia, avrebbe potuto sicuramente essere stralciato dal testo che l'Aula si appresta ad approvare e ciò avrebbe sicuramente alleggerito il clima in cui si sta svolgendo questa vicenda parlamentare.

Ancora oggi non ho ricevuto alcuna risposta sul piano formale che spieghi il motivo per cui i temi affrontati dall'articolo 1 del disegno di legge in esame siano stati uniti a quelli trattati nell'articolo 2 e saremmo grati se qualche rappresentante del Governo volesse fornirci cortesemente delle spiegazioni, sia pure per la legittima curiosità intellettuale che queste vicende provocano.

Vi è infatti una totale estraneità tra i due aspetti trattati dall'articolo 1 e dall'articolo 2 che già il legislatore costituente aveva compreso, allorché aveva parlato del diritto di sciopero come un diritto tutelato nell'ambito delle leggi che lo regolano e non aveva parlato del diritto di astensione dal lavoro che all'epoca appariva assolutamente incontrovertibile, atteso che la libera attività del lavoro autonomo in tutte le sue forme e manifestazioni non può concepire alcuna interruzione nel rapporto di lavoro quale quella che si crea fra i lavoratori dipendenti e i propri datori di lavoro.

Non si capisce il motivo per cui si sia voluto inserire tale norma in questo contesto. Si possono avanzare dei sospetti e fare delle congetture; sta di fatto, però, che non sappiamo perché il Governo abbia pensato tutto questo e non abbia il coraggio di dirlo.

Vogliamo vedere se oggi il coraggio uscirà fuori. Don Abbondio diceva che se uno il coraggio non ce l'ha non se lo può dare, ma per un atto di rispetto nei confronti del Parlamento sarebbe stato opportuno che qualcuno avesse spiegato per quale motivo il Governo e la sua maggioranza responsabilmente hanno voluto che anche l'astensione dal lavoro nelle forme di lavoro autonomo fosse in qualche modo regolamentata.

Fino a quando non verrà fornita una risposta, peraltro convincente, a tale interrogativo, noi siamo legittimati a manifestare tutti i sospetti e tutte le peggiori congetture che una simile situazione provoca. Infatti, se per 52 anni – tanti ce ne sono voluti – la regolamentazione del diritto di sciopero non è entrata in maniera seria...*(Il sottosegretario Cananzi fa cenno al senatore Maceratini di voler rispondere).*

Capisco che il Sottosegretario intende rispondere e gliene sono grato, perché evidentemente in qualche modo sono riuscito a provocare la sua cortese reazione. Deve però avere pazienza ed ascoltare anche le opinioni di chi non condivide questa linea.

Non condivido questa linea e sono estremamente preoccupato perché, quando si comincia a prendere come pretesto un problema che obiettivamente si è posto, quello di regolamentare finalmente il diritto di sciopero, su cui si è discusso e si discute – ripeto – da 52 anni, per allargare il campo d'intervento dei pubblici poteri su attività che sono *naturaliter*, per costituzione intrinseca, libere e senza bisogno di una controparte datoriale alla quale in qualche modo riferire il proprio impegno di lavoro, si compie un passo avanti pericoloso verso un'ulteriore limitazione delle libertà collettive.

Non è un caso – e forse ciò rafforza i sospetti avanzati dal collega Novi – che una provocazione sindacale continuata nei confronti di determinati lavoratori – abbia offerto il destro per intervenire sul diritto di sciopero, che chiaramente sta creando problemi a tutti i cittadini, i quali hanno a che fare, soprattutto nel campo dei trasporti, con forme selvagge di astensione dal lavoro, ma approfittando della situazione per allargare il campo delle limitazioni.

È chiaro che i lavoratori autonomi, gli artigiani, i liberi professionisti e le loro variegata articolazioni hanno un contenzioso aperto con il Governo, con la maggioranza e, in generale, con tutto l'assetto legislativo nel quale vive ed opera la nostra società nazionale, ma immaginare che gli organi pubblici possano, in qualche modo, intervenire a coartare anche queste forme di legittima protesta, è un qualcosa che non ha precedenti, né in Italia, né nei Paesi civili dell'Europa, il cui esempio ci viene sempre buttato in faccia tutte le volte che cerchiamo di intervenire su un tema in dissenso dalla maggioranza. Adesso questo raffronto possiamo farlo noi: vorrei sapere se in Francia, in Spagna o in Germania qualcuno immagina di poter mettere la mordacchia agli avvocati, ai medici e agli ingegneri che legittimamente protestano e protestando danneggiano, come è noto, soltanto se stessi.

È forzato l'argomento secondo cui esisterebbero processi in sede civile e penale che vedono danneggiate le controparti: sono un vecchio avvocato e so che le astensioni dalle udienze degli avvocati non hanno mai creato difficoltà per il funzionamento della giustizia, se non altro per un argomento radicale, ossia che la giustizia, già di per sé, non funziona e gli avvocati quindi sono liberi di scioperare o meno, tanto la giustizia resta inefficiente. Il discorso, comunque, non vale solo in questo settore e potrebbe essere anche allargato: basti pensare al mondo della sanità ed alle altre libere professioni i cui rappresentanti hanno il diritto di manifestare il loro dissenso pagando di persona, direttamente, la loro astensione dal lavoro.

Consideriamo, quindi, con estrema gravità l'articolo 2, che chiediamo sia eliminato dal provvedimento: è il motivo per cui in questa vicenda parlamentare abbiamo assunto un atteggiamento nettamente avverso, che però non si tradurrà in un voto contrario alla legge. Come abbiamo già detto, alla Camera dei deputati ci siamo astenuti; vedremo come procederà la discussione in corso, ma siamo orientati, anche in questo caso, per l'astensione perché accettiamo il principio fondante di una regolamentazione del

diritto di sciopero, che è stata sempre, storicamente ed invano, una richiesta dalla nostra parte politica.

Il provvedimento in esame costituisce, però, un'invenzione, con la quale una certa maggioranza ed il Governo cercheranno di far vedere che sanno fare la faccia feroce a cittadini esasperati, che constatano la mancanza di autorità dello Stato e che quindi sanno a chi ricondurre la responsabilità della situazione nella quale ci troviamo.

Signor Presidente, concludendo ribadisco la nostra netta contrarietà all'articolo 2; è una contrarietà di principio, culturale e progettuale, che vede chiaramente lo schieramento di centro-destra dalla parte dei lavoratori autonomi.

Ci sentiamo in questa occasione come i protagonisti sconfitti di una battaglia che pensiamo di riprendere quanto prima perché le libertà di tutti devono essere tutelate e noi sentiamo di incarnare quest'ansia di libertà che c'è nel Paese. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

PRESIDENTE. L'emendamento 2.900, del senatore Zanoletti, si intende illustrato.

GUBERT. Signor Presidente, devo innanzitutto dire che non solo il Governo e la maggioranza ci sottopongono un provvedimento da esaminare in pochissimi giorni con un calendario straordinario, non solo non si risponde minimamente all'illustrazione degli emendamenti con i pareri, ma addirittura si arriva a contingentare i tempi. La Conferenza dei Capi-gruppo ha concesso al Gruppo Misto trenta minuti, equivalenti a tre dichiarazioni di voto secondo la norma ordinaria del Regolamento.

Signor Presidente, se questo è il modo di procedere, tanto vale che il Governo presenti dei decreti-legge: è la stessa cosa, perché ci resta solo il potere di votare ma anche sui decreti si vota. Ritengo che questa sia una deriva molto negativa.

Detto ciò, e tenendo conto del tempo che non ho a disposizione, faccio notare, per quanto concerne l'emendamento 2.800, che la garanzia dell'utente non è legata soltanto alle prestazioni lavorative dei piccoli imprenditori, ma degli imprenditori in generale e su tale concetto insistono altri emendamenti sui quali non tornerò.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.801, vorrei osservare (al di là delle considerazioni espresse da chi è intervenuto precedentemente, e tenuto conto che l'utente ha diritto ad ottenere una prestazione anche quando è un lavoratore autonomo a dover garantire un servizio) che la formulazione del provvedimento è molto generica, laddove parla di un'astensione dalle prestazioni che incida sulla funzionalità dei servizi.

Faccio un esempio: se i benzinai scioperano, e questo non consente o crea difficoltà alla circolazione degli scuolabus, il Governo può arrogarsi il diritto di bloccare lo sciopero dei benzinai perché forse potrebbe incidere sulla funzionalità degli scuolabus? Ritengo invece più opportuno affermare che la disciplina si applica quando sia compromessa direttamente non la funzionalità – che è sempre assicurata – ma la prestazione. È la

mancata prestazione che va sanzionata in maniera precisa, altrimenti potremmo limitare tutto.

Poiché constato che la tendenza a limitare in maniera autoritaria certe libertà è crescente, sono molto preoccupato e quindi mi auguro (ma in realtà non c'è più niente da augurarsi) che averlo scritto costituisca almeno un richiamo. Se d'ora in poi i lavori del Senato si svolgeranno soltanto per iscritto, ne prenderemo atto, ma credo che questo non sia il modo migliore per rispettare il significato dell'istituzione Parlamento – di cui il Senato è uno dei due rami – che dovrebbe essere, per definizione, il luogo dove si parla.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, la Conferenza dei Capigruppo, a maggioranza, le ha messo a disposizione del tempo, non glielo ha sottratto.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 2.600. L'articolo 2 riguarda l'astensione collettiva dalle prestazioni da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori. Noi riteniamo che la Commissione di garanzia debba intervenire soltanto quando questi imprenditori o professionisti siano direttamente coinvolti nel servizio pubblico essenziale; pertanto, proponiamo di aggiungere dopo le parole : «che incida», la parola: «direttamente». Il nuovo testo risulterebbe pertanto essere il seguente: «...da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida direttamente sulla funzionalità dei servizi pubblici...».

Se non si inserisce il termine «direttamente» si corre il rischio che la Commissione di garanzia, in maniera arbitraria, decida addirittura di imporre il divieto di astensione a soggetti che operano a margine dei servizi pubblici essenziali. Si tratterebbe di una punizione ingiusta; invitiamo perciò l'Assemblea a votare a favore di questo emendamento.

Comprendiamo l'esigenza di regolamentare lo sciopero anche per quanto riguarda i piccoli imprenditori e i liberi professionisti; il rischio, però, è che qualcuno decida, anche nei casi in cui in realtà l'utente non soffrirebbe alcun disagio.

CALVI. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 300 si illustra da sé.

BUCCIERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BUCCIERO. Signor Presidente, chiedo di poter apporre la mia firma ai tre emendamenti soppressivi presentati all'articolo 2: il 2.1, il 2.4 e il 2.5.

Il motivo di tale richiesta si può individuare nelle medesime argomentazioni riportate dal senatore Calvi nell'ordine del giorno n. 300. Mi chiedo, fra l'altro, perché egli, al riguardo, abbia presentato un ordine

del giorno e non un emendamento, ma si tratta di una domanda retorica, perché la risposta sta nel fatto che, evidentemente, il Governo avrebbe ritenuto offensivo un emendamento, in quanto è nota la blindatura di questo disegno di legge.

Mi chiedo anche, però, cosa sia successo degli amorevoli rapporti tra il Ministro della giustizia e i vertici dell'avvocatura penale; rapporti così idilliaci da far dire al Ministro della giustizia che l'avvocatura penale aveva assunto un ruolo di soggetto politico proprio in virtù degli scioperi, o meglio delle astensioni, che i penalisti avevano posto in atto più volte. Rapporti, idilliaci per la verità, più tra il Ministro e i vertici dell'avvocatura, che non con la base dell'avvocatura, che oggi si chiede quale credibilità possa avere il Governo, e in particolare il suo Ministro della giustizia, il quale ultimo ritengo che, anche in questa occasione, si sia comportato come un grande illusionista.

Sono curioso di vedere come si manifesteranno le conseguenti delusioni e se i vertici dell'Unione delle camere penali si ricrederanno e conterranno sul fatto che il sottoscritto, forse, era stato un buon profeta, se non proprio una Cassandra. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

ANDREOLLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 2. Parimenti, il parere è contrario sull'ordine del giorno n. 300, salvo suggerimenti che vorrà dare il Governo in ordine ad eventuali modifiche: mi risulta, infatti, che il Governo si sia ripromesso, nell'esprimere il proprio parere su tale ordine del giorno, di proporre modifiche sostanziali al testo presentato. Sul testo attuale, comunque, ribadisco un parere contrario.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimendo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2, preannunzio che avvanzerò una proposta di modifica all'ordine del giorno n. 300, della quale dirò alla fine di questo mio breve intervento.

Colgo poi l'occasione per ricordare al presidente Maceratini che sarebbe sufficiente leggere gli atti del dibattito parlamentare alla Camera, ma anche quelli delle Commissioni riunite affari costituzionali e lavoro del Senato, per avere una spiegazione ampia e sufficientemente fondata dell'inserzione dell'articolo 2 in questo provvedimento.

Dico questo perché, come ho già avuto modo di accennare ieri nel corso del dibattito in Aula (dopo averlo fatto in Commissione), questo articolo 2 nasce dalla necessità esposta dalla Corte costituzionale circa l'opportunità di integrare il nostro sistema ordinamentale con una disposizione di questo tipo.

Qui non viene intaccato il principio della libertà economica (e mi rivolgo ad un altro collega senatore che prima è intervenuto su questo

tema), né in senso positivo, né in senso negativo; viene soltanto contemplato, come nel resto della legge, il diritto all'astensione collettiva, che certamente è un diritto degli autonomi, ed è un diritto costituzionalmente garantito, nel momento in cui questo viene ad incidere, come dice esattamente l'articolo, sui servizi pubblici essenziali. La logica che presiede a questa disposizione dell'articolo 2 non è diversa da quella che presiede a tutte le altre disposizioni della legge n. 146 del 1990, ed essa incide soltanto e nella misura in cui effettivamente l'astensione collettiva abbia un'incidenza – che naturalmente è già di per sé diretta – sui servizi pubblici essenziali, altro aspetto delle libertà dei cittadini costituzionalmente tutelato.

Quando si verifica questa possibile collisione tra due interessi costituzionalmente protetti, il legislatore ordinario è chiamato a regolare la materia; in passato ha cercato di farlo con riguardo a tutte le categorie dipendenti, che hanno le loro rappresentanze sindacali; oggi, dopo il suggerimento della Corte costituzionale, con la sentenza del 1996 – ampiamente illustrata dal presidente Villone in sede di Commissioni 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> del Senato – lo fa attraverso l'articolo 2, integrando la legge n. 146 del 1990. Direi quindi che non c'è alcuna estraneità alla materia, tant'è vero che l'articolo 2 di questo disegno di legge si applica solo e soltanto nel caso in cui l'astensione collettiva dalle prestazioni vada a incidere sui servizi essenziali di cui all'articolo 1 della legge n. 146. Il nesso, quindi, è strettissimo; a mio parere non c'è legge più consona e conveniente di quella che stiamo esaminando per l'inserzione di una disposizione di questo tipo.

Detto questo (per il resto, non mi ripeto, perché è già tutto scritto anche negli atti del Senato), avendo anche io fatto parte dell'ordine degli avvocati, sia pure nell'ambito dell'Avvocatura dello Stato, mi preme sottolineare che tale disposizione non riguarda soltanto le astensioni collettive degli avvocati. È stata citata l'astensione dei benzinai, ma si potrebbe citare come ancora più congruente l'astensione dei farmacisti: anche questi costituiscono una categoria e un ordine autonomo che se si astiene dalle proprie prestazioni può naturalmente incidere su un servizio pubblico essenziale.

Ma c'è di più. Abbiamo approvato la normativa sulla parità scolastica. Anche i dipendenti delle scuole non statali, che, in quanto tali, non sono legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di impiego, potrebbero, facendo sciopero, arrecare un danno grave al servizio pubblico essenziale, che va mantenuto, dell'istruzione. Quindi essi vengono messi sostanzialmente sullo stesso piano dei dipendenti delle scuole statali.

Vorrei quindi sottolineare che il tema tocca certamente una serie di situazioni, di condizioni e di diritti del nostro vivere sociale e civile. Non c'è dubbio quindi sul fatto che gli autonomi vanno garantiti nelle loro libertà, tant'è vero che il legislatore, nella specie, non fa altro che dichiarare la necessità di un'autoregolamentazione da parte di queste categorie e l'intervento della Commissione di garanzia è limitato all'ipotesi in cui questa non sia idonea. Il giudizio è sulla valutazione dell'autoregola-



mentazione, non sullo strumento attraverso cui si viene in realtà ad adottare un temperamento, strumento lasciato sempre nelle mani degli ordini professionali e degli stessi autonomi.

Questa è la diversità fondamentale: mentre nelle altre ipotesi siamo in presenza di atti negoziali, e quindi di negoziati dalle parti, qui invece abbiamo un atto di autoregolamentazione, che è certamente diverso dall'atto negoziale che comporta la necessità dell'incontro, come voi ben sapete, di due volontà che tutelano interessi in qualche modo contrastanti o contraddittori.

Detto questo sull'articolo 2, mi pare che rispondiamo da legislatori responsabili – questo vorrei mettere in luce – ad un invito serio e meditato, perché quella sentenza è ampiamente motivata da parte della Corte costituzionale, proprio per dare sostanza effettiva ad un temperamento di diritti che certamente anche in questo campo è presente.

Non ho voluto prendere la parola prima, signor Presidente, e colgo l'occasione adesso per dire che quanto ha detto il senatore Novi qualche minuto fa, a mio parere, è fuori da ogni verosimile realtà. Contesto *in toto*, a nome del Governo, sia i dati di fatto che le interpretazioni gratuite e prive di fondamento, per non dire altro, di quanto detto dal senatore Novi. (*Applausi del senatore Follieri*). Faccio presente soltanto che il disegno di legge di cui stiamo discutendo non è nato ieri, ma è stato presentato alla Camera da oltre un anno, quale necessaria integrazione e modificazione della legge n. 146. Quindi, i recenti scioperi non sono certamente la causa di questo disegno di legge, che ha invece una sua antica storia che già si iscrive in qualche modo negli annali della Camera dei deputati.

In riferimento all'ordine del giorno, chiedo al senatore Calvi di esaminare l'opportunità di aderire alla seguente riformulazione dei punti 5, 6 e 7:

«5. Non vi è dubbio che l'avvocatura sia connotata da peculiarità che appaiono più evidenti proprio in occasione delle astensioni dalle udienze, volte di massima non alla tutela di interessi economici dell'avvocato, ma alla denuncia di disfunzioni organizzative del sistema giudiziario per una più incisiva tutela dei diritti dei cittadini. Devono essere anche ricordate le forti peculiarità della funzione difensiva, espresse in più parti della Costituzione e messe in evidenza dalla Corte costituzionale.

6. Va dato atto che l'avvocatura ha da tempo redatto un codice di autoregolamentazione, successivamente modificato e integrato, nell'intento di dare piena attuazione alle indicazioni della Corte costituzionale.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono, si chiede che il Governo si impegni a tener conto, nella strumentazione attuativa dell'articolo 2 della presente legge, del rilievo costituzionale della funzione difensiva.».

Se il senatore Calvi è d'accordo con queste modifiche, il Governo senz'altro accoglie l'ordine del giorno.

CALVI. Signor Presidente, accolgo le modifiche proposte dal Governo.

VALENTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO. Signor Presidente, intendo apporre la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1, identico agli emendamenti 2.4 e 2.5.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, intendo apporre la firma a questi emendamenti di eguale contenuto, che propongono la soppressione dell'articolo 2.

Il voto della Lega sarà certamente a favore dell'emendamento 2.1, identico agli emendamenti 2.4 e 2.5. Tuttavia, il problema non è votare contro l'articolo 2, che detta una determinata disciplina sindacale, ma contro una previsione normativa che rappresenta il certificato di morte delle attività liberali della piccola impresa, del lavoratore autonomo e del professionista.

Non è l'articolo 2 ad uccidere queste professioni, esso è solo la certificazione del fatto che esse non hanno più le caratteristiche loro riconosciute fino a non molto tempo fa, per la semplice ragione che nelle riforme della pubblica amministrazione che si stanno susseguendo va progressivamente attuandosi il principio della cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego, attraverso la sua precarizzazione e mediante il conferimento di incarichi, di natura privatistica, a professionisti, a piccole imprese, a cooperative, ad associazioni e a singoli lavoratori autonomi ai quali, nella sostanza, si chiede di svolgere un lavoro a cottimo, a fronte della precarietà che esiste nel rapporto di lavoro.

Nel processo di attuazione del potere di imperio nell'uso del personale si è passati da un sistema fortemente accentrato, nel quale i pubblici impiegati assunti con concorsi aperti alla pubblica partecipazione, fornivano lavoro con carattere di continuità, ossia con contratti di impiego a tempo indeterminato, ad una forma di privatizzazione, che corrisponde però più ad un'etichetta che non alla sostanza delle cose o alla volontà.

Qualche anno fa, invocare la privatizzazione del pubblico impiego significava chiedere a quest'ultimo una capacità e un'efficienza nello svolgimento dei compiti pari a quelle ritenute comuni nelle prestazioni del lavoro privato e nell'attività d'impresa. La legislazione e la contrattazione hanno invece interpretato tale richiesta nel senso di rendere precario il lavoro di chi svolge attività di interesse pubblico, per la pubblica amministrazione, o offerta di servizi pubblici, attraverso la destrutturazione delle assunzioni mediante pubblici concorsi, e il conferimento - secondo criteri

talvolta clientelari —, di incarichi di natura professionale a tempo determinato e limitato, a lavoratori definiti autonomi (anche se, in realtà, strettamente vincolati a un determinato tipo di lavoro), a piccolissime imprese individuali o in forma associativa minore; incarichi che hanno avuto però nei contenuti le caratteristiche del lavoro dipendente, seppure svolti formalmente con criteri privatistici, ossia secondo contratti di natura privatistica.

L'attribuzione di incarichi lavorativi a cottimo (per i quali non è prevista sanzione nel caso in cui il lavoratore si astenga dal lavoro, visto che egli perde il corrispettivo del proprio lavoro), che si era sempre cercato di impedire nell'industria privata, diventa ora un sistema di lavoro che lo Stato in prima persona e gli enti locali hanno fatto proprio, senza riconoscere al cottimista il diritto di astenersi dal lavoro quando crede e con le modalità che ritiene più opportune. Attraverso la norma proposta nel disegno di legge al nostro esame si vuole irrigidire il lavoro a cottimo disciplinando anche lo sciopero del cottimista.

Il cottimista in questo caso, come indicato in maniera molto confusa e generica nell'articolo 2, è rappresentato dal lavoratore autonomo, dal professionista e dal piccolo imprenditore. È abbastanza ipocrita la formulazione dell'ordine del giorno n. 300 a firma del senatore Calvi, pur apprezzato dal Governo, perché significa che, siccome in Senato sono tanti gli avvocati siamo sensibili ai problemi dell'avvocatura, mentre nessuno si occupa degli altri lavoratori autonomi, non meglio determinati, e degli altri professionisti, neppure individuati; nessuno va a vedere in cosa consista la diversa qualità e la diversa organizzazione dei piccoli imprenditori. Degli avvocati però ci occupiamo, perché gli avvocati costituiscono una *lobby* che è fortemente rappresentata in Senato, e quindi ad essi bisogna riconoscere un ruolo, una specificità, una diversità. Dei commercialisti, ad esempio, nessuno si occupa, e neanche degli studi di ingegneri.

È vero che a volte può essere più difficile individuare un'attività di servizio svolta, ad esempio, da un professionista che eserciti una professione diversa da quella forense, però non si può neppure escludere che vi siano tanti e svariati casi ed ammettere che un ordine del giorno, che individui delle specificità ed impegni il Governo a riconoscere particolari forme di autoregolamentazione, non venga preso in considerazione da nessuno, e in particolare dal Governo stesso. Quest'ultimo dovrebbe essere imparziale, dovrebbe avere conoscenza di tutte le diverse sfumature del mondo del lavoro e mediare tra gli interessi particolari che vengono rappresentati in quest'Aula e gli altri. Infatti, l'Assemblea ha conoscenze molto limitate, e relative soltanto ad una casistica conosciuta direttamente da chi svolge una determinata attività professionale e contemporaneamente è anche senatore, ma il Governo, che conosce l'intero mondo del lavoro, dovrebbe rappresentare interessi collettivi e diversificati, tenendo conto, appunto, delle diverse caratteristiche del mondo del lavoro, e quindi non appiattirsi su un ordine del giorno presentato dal senatore Calvi, che riguarda soltanto un tipo di prestazioni professionali. Questo tipo di prestazioni nell'articolo 2 è certamente contemplato, ma non esaurisce l'elenco

delle attività di «lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori», riguardo ai quali si vuole stabilire una determinata, particolare e gravosa disciplina riguardante l'esercizio del loro diritto di sciopero, se di diritto di sciopero si può parlare.

Certamente tutto questo è frutto di un sistema di globalizzazione che penalizza sempre di più le libertà individuali, comprese le libertà di svolgimento delle attività lavorative.

Noi quindi voteremo a favore degli emendamenti soppressivi dell'intero articolo 2. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia agli emendamenti soppressivi dell'articolo 2.

Si tratta di un articolo che riveste notevole importanza, alla quale è collegata l'importanza che noi annettiamo alla sua soppressione.

È un articolo che realizza una strana equazione sulla quale si regge questo provvedimento: l'equazione si basa sul principio di meno scioperi nei servizi pubblici ripagati con una minore libertà sindacale, soprattutto con una compressione del livello di libertà per i sindacati più piccoli e per i lavoratori autonomi. È uno scambio che a nostro avviso non è accettabile, perché si tratta di principi che regolano realtà diverse. L'aver voluto confondere queste realtà diverse nel provvedimento farà sì che il provvedimento non avrà quella efficacia che avrebbe potuto avere e probabilmente le difficoltà applicative che esso incontrerà nella fase attuativa ne inficeranno anche la bontà di quelle parti in cui, tutto sommato, sono rappresentati valori positivi. La cancellazione di questa norma avrebbe potuto, insieme ad alcune altre ripuliture del testo, evitare questi rischi.

Ma veniamo, se pur brevemente, alla precisazione di alcune questioni. Innanzitutto, l'onorevole Sottosegretario ha fatto riferimento ad una valutazione comparativa degli interessi che si vogliono salvaguardare; da tale valutazione emergerebbe che, comunque, quando vi sia un interesse pubblico all'effettuazione di un servizio, l'interesse del soggetto che lo effettua deve essere sacrificato. Si tratta di un ragionamento che, se spinto alle sue estreme conseguenze, è molto pericoloso perché, in sostanza, verrebbe a sancire l'inesistenza dell'autonomia privata e quindi, per certi versi, potrebbe estendersi alla libertà contrattuale. È una visione che non ci sentiamo di condividere.

È stata poi sollevata anche la questione relativa al nesso esistente tra questo articolo e il resto della normativa. Al riguardo, signor Presidente, è ovvio che un nesso, in realtà, non esiste. È vero che parliamo di servizi pubblici – e sotto questo profilo vi è una contiguità di materia – ma manca un nesso perché propriamente non si può parlare di sciopero in senso tecnico, laddove si tratta di lavoratori autonomi o addirittura di pic-

cole imprese. Infatti, il rapporto che esiste tra questi soggetti e l'utente è simile a quello che esiste tra le imprese che forniscono servizi pubblici e l'utente, ma non a quello tra i lavoratori e le imprese stesse che effettuano i servizi; questo rapporto, e non il primo, è oggetto della regolamentazione dello sciopero. Confondere i due piani significa, in sostanza, entrare con la grazia di un elefante in un negozio di cristallerie. E questo è ciò che fa l'articolo 2: invade una sfera, per certi aspetti, di libertà dei singoli lavoratori, dei singoli imprenditori, sacrificandola nel nome di un interesse collettivo che deve essere definito e colorato.

E che ciò non sia di facile attuazione è dimostrato proprio dal contenuto dell'articolo 2: basti partire, signor Presidente, dall'esame del comma 1. Oltre all'elencazione dei soggetti riguardati dalla normativa, esso tratta dell'astensione collettiva dalle prestazioni che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici; quindi abbiamo una visione molto più ampia rispetto a quella che vale per i lavoratori dipendenti e non è facile comprenderne i motivi.

L'articolo 1, comma 4, parla del caso che sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici: occorre allora domandarsi perché in un caso vi deve essere l'oggettiva compromissione, in un altro basta semplicemente la violazione della funzionalità, che è un concetto molto più lato. C'è da chiedersi se per caso la via dell'articolo 2 non sia un modo per regolamentare la prestazione lavorativa dei lavoratori autonomi: mi sembrerebbe una norma alquanto rischiosa.

Vi è poi la questione che riguarda la mancata adozione dei codici di autoregolamentazione. Tutta la legge si basa ancora sulla previsione di codici di autoregolamentazione e su una sorta di supplenza della Commissione di garanzia nel caso che essi non siano adottati. A questa Commissione è demandata la definizione di codici di autoregolamentazione anche per i lavoratori autonomi e per le piccole imprese. Non si capisce perché ci si riferisce solo alle piccole e non alle medie e grandi imprese: si creerebbe una confusione tra le grandi imprese che effettuano il servizio alle cui dipendenze sono lavoratori che scioperano e piccole imprese i cui lavoratori scioperano e che però sono titolari di questi obblighi come espressione dell'impresa stessa. Si crea così una confusione tra i due piani.

Dicevo che la Commissione di garanzia ha l'obbligo di deliberare una regolamentazione provvisoria in sostituzione dei codici di autoregolamentazione che non siano stati adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge; esiste un obbligo simile per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, ma non viene fissato un termine: anche in questo caso si tratta di un mancato parallelismo tra le due fattispecie, fattispecie sostanzialmente differenti che non dovevano essere equiparate.

Al comma 2 dell'articolo 3 si disvela l'artificiosità della costruzione dell'edificio. La Commissione di garanzia deve deliberare una regolamentazione provvisoria e fissare degli *standard* di servizio. Tali *standard*, con una norma peraltro discutibile, vengono fissati al 50 per cento del servizio e al 30 per cento dell'utilizzo del personale; è una norma che probabilmente frustrerà i minimi che sono già previsti nell'attuale codice di auto-

regolamentazione, per cui la legge potrebbe risultare anche meno funzionale rispetto al regime attuale, malgrado le promesse.

È difficile comprendere quale possa essere questo *standard* minimo relativamente ai lavoratori autonomi. Noi abbiamo una prestazione di servizio che è basata su una libera offerta, dopo di che, in qualche modo, si definisce uno *standard* quantitativo e qualitativo che non si capisce bene su quale parametro sia basato; per esempio, potrebbe farsi riferimento alla quantità di individui che decidono di svolgere quella determinata attività professionale. In sostanza, è un edificio che non si regge perché mancano riferimenti oggettivi per rendere efficace l'eventuale regolamentazione e mancano tutti i riferimenti di carattere normativo e logico che giustificano la presenza della norma nell'ambito di questa legge.

La norma quindi ha esclusivamente fini, non dico vessatori, ma di utilizzazione della legge dello Stato per piegare alle volontà superiori, agli interessi prevalenti, il comportamento di vaste categorie di soggetti economicamente liberi e autonomi. Tra l'altro, si tratta di categorie che in questo momento vanno espandendosi e che rappresentano la parte più mobile della società, la parte verso la quale si sta muovendo la società, abbandonando il lavoro fisso. Vi è un chiaro messaggio che dice ai cittadini: restate nell'ambito del lavoro fisso, del lavoro dipendente, e sarete tutelati in qualche modo dalle organizzazioni sindacali. È un messaggio che però potrebbe comportare un grave danno per il Paese, perché si va verso l'ingessatura del modo di lavorare nel nostro Paese, quindi verso la perdita di competitività e di posti di lavoro per i nostri cittadini. Ovviamente, la perdita di posti di lavoro e la mancata tutela di chi è fuori poco interessano a chi mira a difendere esclusivamente chi è dentro.

In sostanza, signor Presidente, per tutti questi motivi, il nostro Gruppo voterà a favore degli emendamenti soppressivi dell'articolo 2, osservando che, se si volesse accedere a questa proposta, sarebbe molto più semplice definire una normativa che strutturalmente abbia le ragioni per reggersi e non contenga, come quella attuale, meccanismi di autodistruzione. (*Applausi dai Gruppi FI e AN e del senatore Gubert*).

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PELLICINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto a nome del Gruppo Alleanza Nazionale sugli emendamenti soppressivi del-

l'articolo 2, con riferimento anche all'ordine del giorno n. 300, presentato dal senatore Calvi.

Prima di tutto, ci preoccupa la formulazione dell'articolo 2, laddove si prevede, a proposito dei codici di autoregolamentazione: «Se tali codici mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalità di cui al comma 2». Con questo articolo si regola non soltanto la mancanza del codice di autoregolamentazione, ma anche il caso in cui quest'ultimo non è valutato idoneo dalla Commissione di garanzia. Si tratta di una sorta di giudizio della Commissione sull'idoneità, che in sostanza viene ad esporre le categorie interessate al mutare degli eventi.

In secondo luogo, signor Presidente, l'articolo 2 – si parla dei lavoratori autonomi – va posto in relazione con l'articolo 4 della legge n. 146 del 1990, che stabilisce le sanzioni. Le sanzioni che devono colpire coloro i quali violano il codice di autoregolamentazione variano da un minimo 5 ad un massimo di 50 milioni di lire. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni di organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, i professionisti o i piccoli imprenditori in solido con i singoli lavoratori autonomi. Prendiamo, per esempio, il caso di un gruppo di penalisti (tanto per parlare di avvocati, senza fare corporativismo, come diceva il collega Preioni) che vogliono aderire ad un'astensione dal lavoro in quanto indetta dalla camera penale: se per caso vengono smentiti o si ritiene che ci sia stata una violazione oppure non è riconosciuto lo statuto di autoregolamentazione, costoro – non soltanto l'associazione, ma addirittura gli associati – possono essere colpiti in via solidale per il pagamento della sanzione, che va da 5 a 50 milioni.

Vi rendente conto di quale norma si sta introducendo? Una norma in base alla quale ad un libero professionista che intenda manifestare il proprio dissenso e astenersi dal lavoro non soltanto si impedisce di farlo in questi termini, ma se lo fa in termini non confacenti e compiacenti con le direttive della Commissione di garanzia e con il Governo, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5 milioni ad un massimo di 50 milioni. Questa normativa ci sembra veramente strana.

Possiamo anche condividere l'ordine del giorno presentato dal senatore Calvi, al quale riconosciamo le consuete doti di velocità, bravura e sensibilità, ma il Sottosegretario ha aggiunto le parole «di massima», nel senso che le manifestazioni di astensione dal lavoro da parte degli avvocati devono essere di massima finalizzate a motivi alti, cioè alla denuncia di disfunzioni organizzative del sistema giudiziario oppure alla proposta o alla censura di riforme in atto.

Signor Sottosegretario, per anni ho fatto parte del sindacato degli avvocati e procuratori di Varese e faccio ancora parte della camera penale. Ho partecipato a molte manifestazioni e insieme ai miei colleghi ho sempre perso dei soldi: ogni volta che i privati si astengono dal lavoro subiscono una perdita di carattere finanziario; è notorio che quando gli avvocati si astengono dal lavoro non esiste lo Stato che fa recuperare i compensi relativi ai processi perduti.

Non capisco dove intenda andare a parare l'aggiunta delle parole «di massima», a meno che non si sostenga che dietro le manifestazioni promosse dalla camera penale o dal sindacato degli avvocati ci sia un sottile disegno volto a chissà quale scopo.

Mi sembra di sentire le dichiarazioni di una certa frangia di certa magistratura – ecco perché sono ancora più preoccupato – che regolarmente attacca gli avvocati quando le camere penali promuovono manifestazioni, accusandoli se non altro di favorire la prescrizione, quando è noto a tutti ormai che i termini di prescrizione durante il periodo di astensione dal lavoro vengono sospesi.

Vorrei inoltre rispondere al senatore Preioni. Non si sta facendo del lobbismo; si sta parlando degli avvocati perché questi liberi professionisti esercitano un mestiere di pubblica necessità e utilità e il loro ruolo è riconosciuto dalla Costituzione come base della difesa del cittadino; la professione di avvocato è infatti diversa da quella di un pittore o di chi gestisce case di piacere private. È chiaro quindi che ha una valenza sotto il profilo del pubblico servizio.

L'ordine del giorno presentato dal senatore Calvi quindi può essere accolto perché rispecchia in larga parte la mia opinione e, in generale, anche quella del mio Gruppo, ma l'espressione «di massima», signor Sottosegretario, suona veramente come una inutile e sottile (ma non troppo) offesa nei confronti delle categorie dei lavoratori autonomi che svolgono il proprio dovere e che quando hanno manifestato hanno aiutato anche questo Parlamento a varare riforme, come quella del giusto processo o quella relativa alla tutela dei diritti della difesa.

Le camere penali hanno fatto molto e senza il loro apporto probabilmente sarebbe prevalso un concetto del diritto da garitta sostenuto da alcuni ben noti pubblici ministeri aderenti a ben note correnti. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore Castelli risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori mediante il procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori, identico all'emendamento 2.4, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori, e all'emendamento 2.5, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.



I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4539 e 4181**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 2.900 è decaduto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.800.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché ritengo sia importante avere un chiarimento dal Governo prima di esprimere il voto. La norma in esame fa riferimento ai «piccoli imprenditori» e non semplicemente agli imprenditori. Non riesco a capire le ragioni di tale differenza. Sarei favorevole ad abolire interamente la norma, ma ritengo che una volta che sia introdotta, essa debba avere una sua razionalità.

Credo che prevedere una norma riguardante i piccoli imprenditori e non gli imprenditori *tout court* sia una scelta del tutto opinabile, sulla quale il Governo non ha fornito alcuna spiegazione, né in Commissione né in Assemblea: auspico pertanto che colga quest'ultima occasione per pronunciarsi in proposito.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il sottosegretario Cananzi. Ne ha facoltà.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, desidero chiarire al senatore Pastore che la formulazione del disegno di legge è quella adottata dalla Corte costituzionale e da noi esattamente ripresa come legislatori.

Il piccolo imprenditore è equiparato alle cosiddette categorie autonome, mentre nel caso dell'imprenditoria di grandi dimensioni il rapporto si instaura con i sindacati interni. Questa è la differenza di fondo.

D'altra parte, l'articolo 14 del disegno di legge prevede che «Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori i soggetti indicati all'articolo 2083 del codice civile»: vi è quindi una spiegazione concreta

di chi è compreso nella categoria dei piccoli imprenditori, già designata dal codice civile.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole all'emendamento in esame, domando al Governo quale sia la misura oltre la quale una cooperativa si considera piccola, media o grande; è solo per avere un riferimento ai fini dell'interpretazione della norma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.800, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.801.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, approfitto della mia dichiarazione di voto sull'emendamento 2.801 per riprendere gli argomenti che sono stati affrontati dai colleghi sull'articolo 2. Mi sembra che, con la mancata approvazione dell'emendamento presentato dal senatore Gubert, abbiamo realizzato un piccolo capolavoro.

Vorrei sbagliarmi e spero che il Governo o il relatore intervengano per affermare, appunto, che è stato compiuto un errore, però mi sembra proprio che sia stata introdotta una discriminazione nei confronti dei cittadini, a mio modesto parere – non sono infatti un costituzionalista – del tutto contraria alla Costituzione. Il testo del comma 1 dell'articolo 2, così com'è scritto, indipendentemente da interpretazioni (perché in quest'Assemblea troppe volte, dopo aver approvato determinate norme, si sostiene che ciò che è scritto va interpretato in altro modo), prevede che i piccoli imprenditori non potranno scioperare se non nei termini previsti dalla legge, mentre nessun limite è stabilito per i grandi imprenditori. Potrebbe, dunque, avvenire che, per esempio, i petrolieri interrompano legittimamente l'erogazione di petrolio alle centrali elettriche e noi dovremo fare affidamento semplicemente sulla produzione delle centrali idroelettriche e nucleari, che come sappiamo non copre assolutamente i fabbisogni della nazione: potranno metterci in ginocchio, lasciandoci al buio; invece, ad esempio, la categoria dei trasportatori, che consegnano quello stesso petrolio alle centrali, non potrà scioperare perché composta da piccoli imprenditori.

Desidero capire qual è la *ratio* di questa odiosa discriminazione: vorrei che il Governo veramente ce la spiegasse. Ritengo che sia dettata da due fattori. Il Governo si è trovato di fronte ad un problema: da un lato doveva soddisfare l'opinione pubblica, ormai stanca di tutti gli scioperi selvaggi che ha dovuto subire in 50 anni di Repubblica, con la complicità e il sostegno della sinistra, e dall'altro, però, non poteva smentire tutti i sindacati e i lavoratori che ha sempre appoggiato in questi scioperi.

Pertanto, ha messo un paletto anche agli odiati lavoratori autonomi, che sono considerati tutti evasori fiscali, gente che vive sulle spalle degli altri, che guadagna senza pagare le tasse, che mette il bastone tra le ruote all'ordinato sistema civile italiano. Questa è, nella cultura di sinistra, la concezione dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori.

Perché considerare solo i piccoli imprenditori e non anche i grandi imprenditori? Si trattava di pagare il solito prezzo, il solito dazio alla grande industria, alla quale – abbiamo verificato – i sindacati sono legati intimamente.

È venuto fuori un mostro: mi chiedo veramente con quale animo, con quale spirito i tanti lavoratori autonomi qui presenti e che militano nelle file della sinistra potranno votare questo articolo perpetrando un vero e proprio tradimento ai danni della categoria. Mi domando anche come si potrà discriminare, in futuro, discriminare tra chi sciopera e chi articola in maniera del tutto autonoma il proprio lavoro.

Si tratta di questioni che vorrei riuscire a capire. La *ratio* di questo articolo mi sfugge, se non è quella di fare un po' di propaganda, di mettere un po' di fumo negli occhi all'opinione pubblica, ma soprattutto ai sindacati: da un lato, si limita la loro competenza perché si è vicini alle elezioni e bisogna dimostrare di aver fatto qualcosa e cercare di soddisfare l'elettorato moderato; dall'altro lato, si colpiscono i cattivi, i lavoratori autonomi, che – come si sa – secondo il «Viscopensiero» sono sempre stati la rovina dell'Italia.

Questo a me non sembra un modo serio di legiferare. Non solo il provvedimento non risolve i problemi e non è scritto in italiano corretto (lo abbiamo detto questa mattina), ma la maggioranza arrogante su tali questioni non va nel senso di un ravvedimento, che sarebbe semplicemente di buon senso.

Voteremo pertanto a favore dell'emendamento presentato dal senatore Gubert: Ci sembra infatti che, anche se in maniera molto ridotta, esso migliori il testo del provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.801, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.600.

### Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4539 e 4181

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.600, presentato dal senatore Peruzzotti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6.

### Verifica del numero legale

MULAS. Signor Presidente, data l'importanza di questo emendamento, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

*(Il senatore segretario indica che vi sono alcune luci accese alle quali non corrispondono senatori).*

PRESIDENTE. Colleghi, restate ai vostri posti, consentite alla Presidenza di rispettare i tempi.

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4539 e 4181**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'ordine del giorno n. 300, nella nuova formulazione comprendente le modifiche proposte dal rappresentante del Governo e accolte dai presentatori: i punti da 1 a 4 rimangono invariati; al punto 5, al posto delle parole «ordine degli avvocati» si intende la parola «Avvocatura»; al posto della parola «connotato» si intende la parola «connotata»; al posto della parola «dalle» s'intende la parola «delle»; dopo la parola «volte» vanno aggiunte le parole «di massima»; vengono soppresse le parole «, in linea di principio,»; al posto della parola «economico» si intende la parola «economici»; la restante parte del punto 5 rimane invariata, così come tutto il punto 6; al punto 7, al posto della parola «garantire» si intendono le parole «tener conto» e al posto della parola «il» si intende la parola «del».

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, chiedo che venga diffuso il nuovo testo dell'ordine del giorno n. 300 e che vengano concessi cinque minuti di tempo per poterlo leggere. Chiedo pertanto una brevissima sospensione dei lavori e la diffusione del testo: abbiamo il diritto di prendere visione del testo scritto prima di votarlo, per evitare di doverci basare solo sulle parole confuse e «leggiucchiate», dalle quali non è possibile capire alcunché.

PRESIDENTE. In accoglimento della richiesta avanzata dal senatore Preioni, in attesa della distribuzione in Aula del testo, propongo di accan-

tonare momentaneamente l'esame dell'ordine del giorno n. 300, nella nuova formulazione, e conseguentemente la votazione dell'articolo 2.

Se non si fanno osservazioni così resta stabilito.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.0.1 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Signor Presidente, l'emendamento 3.9 si illustra da sé.

Con l'emendamento 3.8 abbiamo inteso riformulare integralmente l'articolo 3 e in particolare stabilire quali sono i comportamenti delle imprese erogatrici dei servizi, dei lavoratori e dei loro sindacati che devono essere valutati negativamente con riferimento ad alcune fattispecie chiaramente delineate.

Per quanto riguarda le imprese erogatrici dei servizi, i comportamenti soggetti alla valutazione negativa sono sostanzialmente quattro. Il primo è la «mancata o tardiva comunicazione all'utenza» della data e della durata dello sciopero; il secondo è la «violazione delle norme previste dai codici di autoregolamentazione» stessi; il terzo è la «mancata partecipazione ai tentativi di composizione del conflitto», che anche noi abbiamo previsto in altra parte del testo di legge; infine c'è la «violazione delle disposizioni», che noi abbiamo sancito all'articolo 5, laddove proponiamo l'introduzione del divieto della sostituzione dei lavoratori in sciopero con personale assunto appositamente con contratto a tempo determinato.

In genere questo meccanismo si realizza assumendo personale esterno agli enti e alle amministrazioni che erogano il servizio o anche personale di altri settori della stessa amministrazione.

Per quanto concerne invece i comportamenti soggetti a valutazione negativa da parte dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali, introduciamo due precise fattispecie. La prima riguarda il mancato rispetto della durata dello sciopero, così come è stata indicata nell'atto di indizione; la seconda riguarda il rifiuto di fornire le prestazioni indispensabili stabilite nei codici di autoregolamentazione che devono rispettare quei criteri che ho illustrato relativamente ad uno specifico emendamento all'articolo 2. (*Applausi dal Gruppo Misto-RCP*).

LAURO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.12, nonché i successivi emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Pastore, riservandomi di intervenire in dichiarazione di voto.

GUBERT. Signor Presidente, è solamente una la questione posta dai miei emendamenti. Con questo disegno di legge si introducono dei limiti minimi e massimi relativamente alle sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni. L'introduzione di limiti minimi non molto bassi penalizza quelle organizzazioni sindacali che non dispongono di grandi contributi, di comandi gratuiti e di permessi sindacali. Si vuole, cioè, aumentare

una sanzione che in ogni caso sarebbe limitata penalizzando i piccoli sindacati.

L'introduzione di limiti massimi porta invece al risultato che laddove il sindacato è grande, quindi dispone di molti contributi, di molti partecipanti agli scioperi e di molti permessi sindacali, più di tanto non viene colpito da tali disposizioni.

In sostanza, l'innovazione che si introduce con questa legge va a danno dei piccoli sindacati ed a vantaggio dei grandi.

C'è poi il caso di quei sindacati che non partecipano alle procedure di negoziazione (che quindi non hanno, ad esempio, trattenute sulla busta paga per i contributi sindacali e che non dispongono di permessi sindacali gratuiti) per i quali le sanzioni sono previste in egual misura a quelle degli altri sindacati. Tenete presente che in caso di inosservanza dell'invito della Commissione di garanzia a non scioperare queste penalità vengono raddoppiate.

Poiché credo sia opportuno garantire la libertà sindacale e non favorire comportamenti difformi delle grandi confederazioni come delle piccole, gli emendamenti da me presentati tendono ad eliminare questo tipo di parzialità nell'irrogare le sanzioni.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, prima di intervenire vorrei un chiarimento. Noi abbiamo quasi esaurito il tempo a nostra disposizione. Vorrei sapere se la dichiarazione di voto finale è inclusa nel tempo che ci era stato destinato o se è conteggiata a parte.

PRESIDENTE. Dipende, senatore Peruzzotti. Comunque, un minimo di tolleranza ci sarà per una brevissima dichiarazione di voto finale.

PERUZZOTTI. La ringrazio, Presidente. Do allora per illustrati gli emendamenti da me presentati e mi riservo di intervenire in dichiarazione di voto.

MULAS. Signor Presidente, l'emendamento che abbiamo proposto vuole sanzionare il comportamento omissivo e discriminatorio dei responsabili delle amministrazioni pubbliche e dei legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici, i quali, a nostro parere, sono talvolta la causa che determina lo sciopero, o per la loro inefficienza o per la loro incapacità. Gli esempi di responsabili di amministrazioni pubbliche investiti di tanta responsabilità, non per indubbie e dimostrate capacità ma solo ed esclusivamente perché hanno in tasca una tessera politica, non sono un'eccezione ma spesso, purtroppo, la regola.

Causa del tutto può essere non solo l'incapacità, ma anche la vendetta. Questo è un punto sul quale dobbiamo meditare. È possibile, infatti, che questi rappresentanti tentino di danneggiare i sindacati piccoli, quelli che non fanno parte della scuderia della maggioranza, o che non sono graditi in quel momento a quella dirigenza; oppure tale azione può essere condotta per favorire altri sindacati. In questo modo si creano le condi-

zioni che spingono quel determinato sindacato non firmatario di accordi – perché, essendo stato discriminato, non è stato nemmeno invitato – a proclamare lo sciopero. Abbiamo poi visto che non solo questi sindacati sono discriminati prima, ma li si esclude e li si ghettizza portandoli in pratica all'exasperazione, contribuendo a creare ulteriori momenti di conflittualità piuttosto che momenti di collaborazione che, a nostro parere, sarebbero doverosi nel mondo del lavoro. Se mancano questi strumenti di collaborazione è logico che i servizi continueranno a peggiorare.

Lo scopo dell'emendamento è quello di fare in modo che non ci siano dirigenze che utilizzino il proprio ruolo per favorire o discriminare i sindacati che in quel momento a loro sono o meno graditi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ANDREOLLI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'ordine del giorno n. 300 (Nuovo testo), che essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, l'ordine del giorno è stato accolto, ma vorrei comunque svolgere alcune considerazioni.

Non siamo convinti del percorso che si sta seguendo, perché presso la Commissione giustizia del Senato giace fin dal 1996 il disegno di legge n. 1268, presentato dall'allora ministro Flick; non sappiamo, o non abbiamo afferrato ancora, se il Governo intenda ritirarlo, oppure se esso rimarrà all'ordine del giorno per essere discusso. Si tratta di un provvedimento che riguarda l'attività lavorativa degli avvocati.

Questo modo di legiferare che ci lascia perplessi, perché, da una parte, il Governo interviene in un modo, lasciando agli atti del Parlamento delle cose, dall'altro, accoglie – e sembra quasi una presa in giro – quest'ordine del giorno sul quale il nostro Gruppo avrebbe espresso, se posto in votazione, un voto favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2, precedentemente accantonato.



ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* ROTELLI. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo Forza Italia sull'articolo 2.

Sono indotto a questa esplicita dichiarazione di voto dalle argomentazioni che il sottosegretario di Stato, onorevole Cananzi, ha utilizzato nel rispondere agli argomenti a sostegno degli emendamenti soppressivi dell'articolo 2.

Faccio questa dichiarazione con un certo imbarazzo perché devo contestare il sottosegretario Cananzi, che – come si dice – è stato mio compagno di scuola, ha fatto l'università nel mio stesso collegio universitario e ha sostenuto gli stessi esami di giurisprudenza con i medesimi professori. Ma vi è una diversità di interpretazione, che non è di poco conto.

Il sottosegretario Cananzi ricorderà che, nel corso di diritto privato, il professor Barbero dava questo fondamento al diritto di sciopero: «se chi non lavora non mangia, chi lavora deve poter mangiare». Un'affermazione che vale per il diritto di sciopero, ma non per ciò che non è diritto di sciopero.

Qui si parla di contemperamento tra il diritto previsto dall'articolo 40 della Costituzione e gli altri diritti costituzionali. Tuttavia, se non si tratta di lavoro dipendente, non si rientra nell'articolo 40 della Costituzione. Quindi, non vi è necessità di contemperamento. Non si tratta della stessa materia.

Il fatto che la Corte costituzionale abbia dichiarato che l'astensione da attività di lavoro autonomo debba avvenire con determinate modalità non fa rientrare tale astensione nel diritto di sciopero.

Lo stesso testo del provvedimento, che ci accingiamo a votare, non ricorre all'espressione «diritto di sciopero». Fa riferimento, nel primo comma dell'articolo 2, all'«astensione collettiva», guardandosi bene dal parlare di diritto di sciopero.

Oltre a ciò, le considerazioni espresse non possono essere condivise perché il diritto di sciopero ha una dignità costituzionale e, prima ancora che costituzionale, una dignità morale, che le altre astensioni dal lavoro assolutamente non hanno. Pertanto, equiparare il diritto di sciopero alle altre astensioni dal lavoro è offensivo nei confronti del diritto di sciopero.

Poiché il sottosegretario Cananzi – come prima ho sottolineato – ha fatto la mia stessa università, mi asterrò dal pronunciarmi sul diritto del lavoro che ci è stato insegnato, in quegli anni, dai docenti di tale materia, tra i quali, comune ad entrambi, il professor Mengoni.

Mi riferirò, invece, a un collega dell'università di Bologna – che è la mia università –, il professor Franco Carinci, allievo di un altro illustre giuslavorista, il professor Federico Mancini, da poco tempo mancato. Riferisco quello che ha scritto, non più tardi di qualche settimana fa, il notissimo giuslavorista, Franco Carinci. A proposito di tale distinzione le sue

considerazioni sono l'esatto contrario di quanto ha qui sostenuto il sottosegretario Cananzi.

Il professor Carinci ha sottolineato che occorre tenere ben conto delle differenze, sì da non arrivare (ossia non bisogna arrivare) ad una sorta di equiparazione o corrispondenza fra organizzazioni sindacali dei lavoratori e organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi: gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi non sono sindacati e, pertanto, non rientrano nel diritto sindacale.

Occorre tenere una distinzione netta fra i contratti collettivi e i codici di autoregolamentazione: i contratti collettivi valgono per i lavoratori dipendenti, che hanno il diritto di sciopero; i codici di autoregolamentazione valgono per gli altri, che non sono lavoratori dipendenti.

Occorre tenere ben distinte le sanzioni sindacali, cioè le mancate entrate conseguenti al blocco dei contributi sindacali e dei permessi retribuiti, dalle sanzioni pecuniarie che rappresentano le uscite «secche» derivanti dall'astensione dal lavoro autonomo.

Non è una distinzione astratta, di dottrina, perché questo provvedimento, modificativo della precedente legge n. 146 del 1990, stabilisce che l'una e l'altra cosa siano valutate dalla commissione di garanzia. È del tutto evidente che tale commissione sarà portata, naturalmente, a valutare l'una cosa come l'altra, cioè a valutare il diritto di sciopero e l'astensione collettiva dal lavoro autonomo allo stesso modo.

Ma c'è di più. E questo di più corrisponde a qualcosa di meno, qualcosa che manca nel provvedimento. La commissione di garanzia, chiamata a valutare sia l'esercizio del diritto di sciopero sia l'astensione dal lavoro autonomo, rimane composta nel modo in cui lo era prima.

Ora, noi non siamo – e qui citerò di nuovo il professor Carinci – in un ordinamento nel quale il colore politico del Presidente del Senato e quello del Presidente della Camera siano due diversi. Siamo in una situazione – che si protrae – nella quale il Presidente della Camera e il Presidente del Senato hanno lo stesso colore politico. Ciò è rilevante ai fini della composizione della commissione di garanzia, la quale, così composta, intoccata, valuta contemporaneamente sia l'astensione collettiva del lavoro autonomo sia l'esercizio del diritto di sciopero da parte dei lavoratori dipendenti.

Non era opportuno, quindi, che continuassero ad essere trattate paritariamente, nella stessa sede le due forme di astensione dal lavoro. Le materie sono completamente diverse; al contrario di quanto il sottosegretario Cananzi ha sostenuto (guarda cosa bisogna fare per campare...). Lo faccio riallacciandomi ad un'opinione di diritto del lavoro di una corrente e di un'ispirazione storicamente determinata, qual è quella del collega professor Carinci dell'Università di Bologna. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Riprendiamo l'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.8.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, intervengo semplicemente per significare all'Assemblea che è accaduto quello che avevamo previsto. Mi riferisce un nostro elettore che nel TG1 delle 13 è stata riportata, in un'intervista sull'esame parlamentare del provvedimento sul diritto di sciopero, l'opinione della sola maggioranza, la quale ovviamente ha strumentalizzato la questione contro di noi.

È la solita violazione delle regole da parte della RAI, il solito modo vergognoso di portare avanti l'informazione; quindi, intendo denunciare questo fatto all'opinione pubblica che ci ascolta e alla Camera.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.12.

PICCIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONI. Signor Presidente, per conferire maggiore efficacia alle misure sanzionatorie è necessario prevedere a carico dei soggetti che violino la disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali esclusivamente sanzioni amministrative irrogate ad opera della Commissione di garanzia. Sono infatti venute meno le esigenze di funzionalità applicativa che spinsero nel 1990 il legislatore a prevedere un coinvolgimento dell'azienda nell'irrogazione delle sanzioni nei riguardi delle organizzazioni sindacali che violino la disciplina della materia.

Del resto, l'emendamento non fa che conferire portata generale alla previsione contenuta nel disegno di legge n. 5857, attualmente in discussione presso questo ramo del Parlamento, che mantiene in vita il regime sanzionatorio previsto dalla legge n. 146 del 1990 ma attribuisce alla Commissione di garanzia la potestà di applicare ed esigere le sanzioni amministrative, ancorché limitatamente alle organizzazioni sindacali che non

fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale e/o non partecipano alle trattative. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.800, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.801, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Russo Spina e da altri senatori, fino alle parole: «lire 50.000.000».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 3.3 e gli emendamenti 3.2 e 3.1.

Metto ai voti l'emendamento 3.802, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.600, presentato dal senatore Peruzzotti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.601, presentato dal senatore Peruzzotti.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.15.

### **Verifica del numero legale**

MULAS. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

Per favore spegnete le luci cui non corrisponde la presenza di un senatore.

PAGANO. Siamo tutti qui, signor Presidente!

PRESIDENTE. Sarete tutti qui, ma state ai vostri posti!

PAGANO. Signor Presidente, non abbiamo la sua stessa resistenza.  
(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4539 e 4181**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.15, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.10, identico all'emendamento 3.16.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, il tempo a disposizione del Gruppo Forza Italia è terminato, si procuri un po' di tempo.

PAGANO. Signor Presidente, si può fare un'eccezione.

PRESIDENTE. Una sola eccezione per lei, senatore Lauro, però deve trovarsi un po' di tempo.

LAURO. Signor Presidente, bisognerebbe prendere atto che evidentemente il tempo concesso al Gruppo Forza Italia è troppo scarso rispetto alle nostre esigenze. Comunque, vorrei fare una breve dichiarazione di voto.

Noi siamo d'accordo che è necessario seguire, senza tentennamenti, una politica di repressione degli illeciti, predisponendo – come nel testo – un *corpus* sanzionatorio più efficiente dell'attuale, a garanzia del cittadino utente ma anche della funzionalità delle imprese. Però, in questo caso, va realizzato quel processo di armonizzazione che, anche sul versante delle regole del conflitto, il nostro ingresso in Europa in qualche modo sollecita, in una prospettiva che, coniugando efficienza ed equità sociale, vada verso lo sviluppo di una rete di servizi all'altezza della situazione.

Per questo motivo, il Gruppo Forza Italia voterà a favore della soppressione del secondo periodo del comma 4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori, identico all'emendamento 3.16, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.803, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.7, presentato dal senatore Russo Spina e da altri senatori, fino alle parole: «lire 50.000.000».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 3.7 e gli emendamenti 3.6, 3.5 e 3.4.

Metto ai voti l'emendamento 3.804, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.805, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.17, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori, identico all'emendamento 3.806, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.807, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.808, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, per quanto riguarda i tempi, se i Gruppi della maggioranza ritengono di non utilizzare tutto il tempo a loro disposizione, chiedo ufficialmente e formalmente che esso venga ceduto alle opposizioni. (*Proteste dal Gruppo DS*). Evidentemente, se non lo utilizzano, significa che è stato concesso del tempo in più a chi non ne ha bisogno e in meno a chi ne ha necessità.

FALOMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, anche se mi pare che lei non abbia tempo a sua disposizione.

FALOMI. Signor Presidente, è esatto, ma volevo evidenziare che già in sede di Conferenza dei Capigruppo abbiamo limitato il tempo a disposizione di tutte le forze della maggioranza ad un quarto d'ora per consentire alle forze di opposizione di potersi esprimere nel modo più ampio possibile.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MULAS. Signor Presidente, l'emendamento 4.2 tende a sopprimere l'articolo 4, per cui si illustra da sé.

CÒ. Signor Presidente, l'emendamento 4.1 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ANDREOLLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 6.800 richiama un tipo di organizzazione cresciuta in Italia ed organizzatasi in un *Forum* e in altre realtà.

Pertanto, oltre al riconoscimento dei sindacati degli utenti, la cui natura risale ad una tradizione diversa, potrebbe essere utile riconoscere anche le associazioni sindacali delle famiglie.

MULAS. Signor Presidente, l'emendamento 6.3 intende responsabilizzare l'emittente pubblica qualora non adempia all'obbligo di comunicare tempestivamente le notizie riguardanti uno sciopero.

Ritengo necessaria una riflessione sull'emendamento in esame. Tutti gli italiani pagano un canone alla televisione la quale dovrebbe rispettare, quindi, le esigenze di tutto la popolazione e, in particolare, garantire la trasparenza e l'informazione corretta di ciò che accade nella nazione.

Tale esigenza, a nostro avviso, si manifesta maggiormente quando si tratta di annunciare scioperi, di fornire notizie sul loro evolversi e sulla loro conclusione e quando si deve avvertire la popolazione degli eventuali disagi determinati dagli scioperi stessi.

Anche poco fa abbiamo appreso che la televisione continua a trasmettere le notizie in base alla volontà della maggioranza che poi, in pratica, è quella che procede alle nomine della dirigenza di certi enti.

Nell'ambito di questa legge stiamo trattando un problema molto delicato relativo alla tutela del comune cittadino che si reca alla stazione o al porto per intraprendere un viaggio e si trova di fronte ad un improvviso sciopero del quale non è stato avvisato. Il cittadino, inoltre, deve essere tutelato anche quando si trova nella situazione opposta, quando cioè lo sciopero è stato revocato, e quindi deve essere informato della possibilità di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico per ricominciare il suo viaggio.

Tale esigenza si avverte maggiormente nelle zone meno favorite, quelle decentrate, che non dispongono di collegamenti adeguati, come la



terra dalla quale provengo, che è priva di continuità territoriale e in cui non è possibile muoversi liberamente. Esistono infatti orari precisi e bisogna rispettarli. In questo caso, disporre di un'informazione corretta, esatta e costante da parte della televisione di Stato rappresenta un'esigenza cui non è possibile rinunciare.

Per questi motivi, ritengo che l'emendamento 6.3 debba essere oggetto di attenta riflessione e richiediamo quindi l'appoggio da parte di tutta l'Aula, in modo tale che i cittadini non vengano ulteriormente penalizzati, quando intendono muoversi non soltanto per motivi turistici ma – come nel nostro caso – anche per motivi di lavoro, da situazioni che comportano gravi disfunzioni nel caso in cui il lavoro non venga portato a termine.

LAURO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PELELLA, *relatore*. Signor Presidente, faccio osservare al senatore Gubert che le associazioni sindacali delle famiglie in fondo sono costituite da utenti e, quindi, ricadono nell'ambito della legge n. 281 del 1998. Pertanto, l'emendamento 6.800 risulta totalmente inutile.

Al senatore Mulas, inoltre, faccio rilevare che la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 6 fa riferimento in maniera generalizzata ad amministrazioni, ad enti e ad imprese. Questo spigolare e scegliere la Radiotelevisione italiana appare singolare; infatti, il principio dovrebbe essere applicato a tutte le emittenti televisive. Poiché, però, nell'articolo, come ho detto, si fa riferimento a un insieme di amministrazioni, di enti e di imprese in senso lato, l'emendamento 6.3 deve essere respinto, così come non meritevole di approvazione risulta l'emendamento 6.1 presentato dal senatore Lauro.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.800.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, credo che il Governo potrebbe accogliere un ordine del giorno che agevoli la qualifica delle associazioni di cui tratta l'emendamento in esame come associazioni di tutela degli utenti. Se questa ipotesi non è gradita, sono comunque disponibile a ritirare l'e-

emendamento 6.800, facendo affidamento sull'interpretazione testé data dal relatore.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo desidera replicare alle proposte del senatore Gubert?

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, un ordine del giorno mi sembra oggettivamente inutile, perché il senso dell'emendamento è già compreso nel testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, cosa intende fare?

GUBERT. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.800.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Signor Presidente, mi limito ad illustrare brevemente gli emendamenti 7.1, soppressivo dell'articolo, e 7.2, volto a sostituire l'articolo stesso.

Ritengo che con quest'ultima proposta si introduca un elemento importante, in quanto si attribuisce alle associazioni degli utenti, riconosciute ai sensi della legge n. 281 del 1998 ed anche ai comitati di utenti organizzati la facoltà di promuovere forme di protesta che possono essere assimilate allo sciopero. Lo scopo è dare rilievo ai problemi relativi alla qualità, quantità e sicurezza dei servizi.

Tali forme di protesta, che possono prevedere sia il mancato pagamento di servizi e prestazioni sia l'interruzione del servizio, vengono regolamentate esattamente con le stesse modalità stabilite per il diritto di sciopero. Ciò è volto a segnalare un elemento che noi riteniamo abbia una valenza strategica, ossia la convergenza di obiettivi tra i lavoratori dei settori essenziali di pubblico servizio e l'utenza, per migliorare il servizio stesso. (*Applausi dal Gruppo Misto-RCP. Congratulazioni*).

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 7.801 è volto ad incidere sull'attuale disposto di legge, che assegna all'autorità politica la possibilità di derogare a quanto deciso dalla Commissione di garanzia. Ritengo infatti che della Commissione ci si debba fidare, altrimenti, se un'autorità politica può stravolgere quanto essa ha deciso, si determina un'involuzione autoritaria.

L'emendamento 7.802 richiama l'esigenza, più volte sottolineata, di valorizzare il ruolo delle regioni.

L'emendamento 7.803 è volto a precisare che se si intende far riferimento ad un'altra data, questa non deve essere decisa da chi rinvia lo sciopero, ma deve essere concordata, in qualche misura, con le organizzazioni sindacali, anche nei casi in cui è necessario unificare le iniziative, in quanto uno sciopero non si organizza certo in un giorno per decisione altrui, ma è frutto di una decisione propria delle organizzazioni sindacali.

I tempi a nostra disposizione sono talmente limitati che do per illustrati i restanti emendamenti.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 7.600 e 7.601.

PRESIDENTE. Gli emendamenti a firma del senatore Lauro si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ANDREOLLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Russo Spina e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.2 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.800.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, però il suo Gruppo non dispone più di molto tempo.

PASTORE. Signor Presidente, ho ottenuto un grazioso prestito di tempo da parte del Gruppo Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Non è che sia molto ricco!

PASTORE. Desidero richiamare l'attenzione del Governo per invitarlo a rileggere l'articolo 8 della legge n. 146, come sostituito dall'articolo 7 del disegno di legge, soffermandosi in particolare sulla presenza dell'aggettivo «piccoli» riferito agli imprenditori. Ricordo che tale articolo disciplina le ordinanze di sospensione degli scioperi e quindi è estremamente delicato.

Ebbene, leggendo l'articolo nella nuova formulazione, nel caso di serrata (questo è il termine giusto) da parte di un imprenditore che non sia piccolo, quindi un imprenditore normale o un grande imprenditore, l'articolo 8 non sarà applicabile. Questa è la conseguenza dell'inserimento dell'aggettivo «piccolo» vicino al sostantivo «imprenditore».

Invito il Governo a riflettere su tale questione anche alla luce della precedente formulazione. I fatti ci daranno ragione di questa osservazione, per me è sufficiente che essa resti agli atti e che risulti che abbiamo invitato il Governo a rimediare ad un grossissimo svarione di carattere legislativo. Il Sottosegretario, per correttezza e per rispetto del suo ruolo, dovrebbe riflettere qualche secondo su tale problema.

Voteremo pertanto a favore dell'emendamento 7.800. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.800, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.801, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.802, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.600, presentato dal senatore Peruzzotti.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.3 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 7.8, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.601, presentato dal senatore Peruzzotti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.803, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Russo Spina e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.804, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Russo Spina e da altri senatori, di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 7.805, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.806, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

MULAS. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'articolo 7.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3 e 8.800 si intendono illustrati.

MULAS. Signor Presidente, illustro brevemente l'emendamento 8.4. Questo argomento è stato trattato numerose volte presso la Commissione lavoro: si tratta di tutelare gli ispettori del lavoro. Noi chiediamo di aggiungere, alla fine del comma 2 dell'articolo 8, le parole: «per quanto riguarda i lavoratori dipendenti e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per quanto riguarda le altre categorie».

Ogni volta che è necessario fare un controllo ci rivolgiamo agli ispettori del lavoro; abbiamo constatato che essi sono in numero inadeguato, poiché gli organici sono incompleti e sottodimensionati, ma continuiamo a sovraccargarli di lavoro. Vorremmo pertanto attribuire al Ministero del lavoro e agli altri Ministeri le competenze che rispettivamente spettano loro, in modo tale che i controlli possano avvenire seriamente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PELELLA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8. Faccio solo osservare al senatore Mulas, con riferimento all'emendamento 8.4, che qui non sono in discussione aspetti relativi a politiche industriali o al commercio e all'artigianato, ma aspetti di pertinenza esclusiva del Ministero del lavoro, che attengono a rapporti di lavoro e che riguardano scelte e decisioni di astenersi dall'erogazione di pubblici servizi.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Russo Spina e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Russo Spina e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.800, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.4.

### **Verifica del numero legale**

MULAS. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4539 e 4181**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, li do per illustrati.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 9.800 vorrebbe dare la possibilità alle regioni di istituire proprie Commissioni di garanzia: non ha molto senso, infatti, che per uno sciopero locale si debba andare fino a Roma per stabilire quali sono le regole e così via.

L'emendamento 9.801 deriva dal fatto che non si capisce perché, se c'è del personale in servizio presso la Commissione comandato o comunque preso da altre amministrazioni, il pagamento dei relativi emolumenti debba rimanere a carico di queste ultime, che pure subiscono l'esodo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ANDREOLLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.800, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.801.

GUBERT. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.801.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 9.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.



RUSSO SPENA. Signor Presidente, li do per illustrati.

GUBERT. Signor Presidente, anch'io li do per illustrati.

MULAS. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 10.10.

LAURO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 10, riservando i cinque minuti rimasti a mia disposizione per la dichiarazione di voto finale.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, anch'io do per illustrato l'emendamento 10.600.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ANDREOLLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

**Non è approvato.**

GUBERT. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 10.800 e 10.801.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.10, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.7, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.600, presentato dal senatore Peruzzotti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.6, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.8, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Russo Spina e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 10.4 è improcedibile.

Metto ai voti l'articolo 10.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RUSSO SPINA. Signor Presidente, li do per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ANDREOLLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 11.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Russo Spina e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal senatore Russo Spina e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 11.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

ANDREOLLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 12.1 e quindi sono favorevole al mantenimento dell'articolo.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 12 altri emendamenti oltre quello soppressivo 12.1, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 13.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 14, al quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento a mia firma.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento da me presentato si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ANDREOLLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario ad entrambi gli emendamenti e quindi sono favorevole al mantenimento dell'articolo.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 14 altri emendamenti oltre quelli soppressivi 14.1, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori, e 14.800, presentato dal senatore Gubert, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 15.  
Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT. Signor Presidente, si afferma che le sanzioni previste dalla legge n. 146 del 1990 sono troppo esigue e che quindi debbono essere aumentate. Poi, all'articolo 16 del testo al nostro esame, si stabilisce che le sanzioni stesse non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999.

Mi domando allora dov'è la serietà dello Stato: prima si fanno leggi e si prevedono sanzioni, dopodiché si sostiene che queste ultime sono poco severe e che vanno inasprite, ma nel frattempo si eliminano quelle già comminate. Signori, con questo modo di procedere proprio non ritengo di aver niente a che spartire.

MULAS. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

RUSSO SPENA. Anch'io, signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ANDREOLLI, *relatore*. Signor Presidente, il relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 16.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.800, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 16.4, fino alle parole «al 31 dicembre 1999».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 16.4 e gli emendamenti 16.3 e 16.2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.1.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare il senatore Tarolli e il Gruppo del CCD per averci dato ulteriori sette minuti che vorrei utilizzare per il mio intervento, riservando il tempo a mia disposizione per la dichiarazione di voto finale.

Signor Presidente, noi abbiamo chiesto in Commissione – e ribadiamo tale richiesta ora in Aula – di conoscere quali siano le sanzioni applicate alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999. Il testo al nostro esame prevede infatti un condono per chi ha avuto comminate delle sanzioni anteriormente al 31 dicembre, ma non abbiamo capito perché si è stabilito il 31 e non il 30 dicembre, o il 10 gennaio 2000. Abbiamo chiesto anche quali sanzioni sono state applicate dal 31 dicembre ad oggi. Ci sembrava una richiesta oggettivamente valida e meritevole di risposta. Non vorremmo, infatti (e con ciò esprimiamo un nostro forte dubbio al riguardo), che in tal modo si possa dare adito a trattamenti ingiustificatamente differenziati tra sigle diverse.

È possibile conoscere quali sono le sanzioni che sono state applicate e perché si è scelta la data del 31 dicembre? Forse per favorire la ricca confederazione della CGIL? Sono questioni e domande che ci poniamo poiché non abbiamo risposte.

Appena avremo approvato il provvedimento mi riservo di presentare sul punto un'adeguata e articolata interrogazione parlamentare. Visto però che si parla di scioperi e nell'articolo 16 di questo provvedimento il Governo prevede un condono, vorremmo almeno una risposta.

Per tali motivi voteremo a favore dell'emendamento 16.1. Gradiremmo però – lo ripeto ancora –, su questa problematica che in parte è stata affrontata da tutti i Gruppi, una risposta chiara, che riteniamo dovuta, da parte del Governo.

PRESIDENTE. Il sottosegretario Cananzi intende rispondere ai quesiti posti dal senatore Lauro?

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, vorrei far presente al senatore Lauro che il Governo su questo problema si è già espresso in Commissione ed anche in Aula: basta leggere gli atti.

Ieri sera ho parlato dell'articolo 16. Ribadisco adesso che questa disposizione sancisce sostanzialmente un condono fino al 30 dicembre, perché la dizione è: «anteriormente al 31 dicembre». L'importante era sancire una data nella quale ancora non si parlasse nelle Aule parlamentari del condono. Come si usa, infatti, in tutti i condoni, la data di riferimento deve essere anteriore al momento in cui si comincia a discutere del condono stesso al fine di evitare che chi si pone in una situazione di violazione della legge sappia già in anticipo di avere la pena condonata. Questa è la ragione della previsione della data del 30 dicembre 1999, perché a quell'epoca sia al Senato che alla Camera dei deputati di questo condono non si parlava ancora.

Ho già spiegato che le sanzioni comminate dal 31 dicembre ad oggi sono quelle previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, che rimarranno vigenti fino a quando non verranno superate dalle sanzioni previste dai nuovi articoli 4 e 9 contemplati in questo disegno di legge. La situazione è estremamente chiara e non solleva problemi: i comportamenti in violazione della legge n. 146 che si sono verificati dal 31 dicembre ad oggi sono sanzionati a norma degli articoli 4 e 9 di quella legge; quelle che si verificheranno in epoca successiva all'entrata in vigore di questa legge saranno sanzionati dalle nuove norme in essa previste. (*Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR e DS*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Russo Spina e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 16.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 16.0.1, sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ANDREOLLI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.0.1, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

**Non è approvato.**

### Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, vorrei precisare all'Assemblea – altrimenti mi prendo il rimprovero mormorato della senatrice Pagano – che dovevamo terminare alle ore 21, mentre in questo modo termineremo alle ore 19 e non mi sembra giusto. Dovremmo dare ai Gruppi maggiori dieci minuti per le dichiarazioni di voto e al senatore Gubert, considerato che è stato molto parco nel richiedere la parola, cinque minuti.

Chiedo ai colleghi senatori se presumibilmente dopo le ore 20, approvato questo disegno di legge, possiamo passare all'esame almeno di un decreto-legge, altrimenti dovremmo aggiornarci a domani mattina, ma così ci troveremo con una seduta molto affollata di provvedimenti. (*Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR e DS*).

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, faccio presente che i miei colleghi che si dovevano occupare di questi decreti-legge non sono ancora preparati e addirittura sono assenti perché ritenevano di dover intervenire domani mattina.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, i decreti-legge sono tre, poi c'è un disegno di legge di carattere elettorale, per cui abbiamo tutto il tempo.

CASTELLI. Le chiedo, signor Presidente, di darci la possibilità di intervenire come speravamo.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, lei che ha anche spirito organizzativo chiami i colleghi, se è possibile, per le ore 20.

### Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4539 e 4181

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, è fuor di dubbio che si debba contemperare il diritto di sciopero e la fruizione dei servizi pubblici essenziali.

Non è, invece, fuor di dubbio che per realizzare tale contemperamento si centralizzi la gestione di ogni vertenza, anche di quelle locali e aziendali di imprese che offrono servizi pubblici, per quanto concerne le funzioni di sospensione, dilazione o riduzione degli scioperi, in un'unica Commissione nazionale di garanzia, e che si centralizzino le stesse procedure di conciliazione dei conflitti anche quando essi non siano locali ma interessino una sola regione, mentre per i conflitti locali è sempre competente un prefetto e, quindi, il Ministero dell'interno.

Non è fuor di dubbio che per realizzare tale contemperamento si conceda alla Commissione di garanzia di superare norme di tutela degli utenti fissate dai contratti collettivi che, trattandosi di servizi pubblici, sono stati sottoscritti dalla rappresentanza pubblica nella contrattazione.

Non è ancora fuor di dubbio che si conceda all'autorità politica centrale o alla sua rappresentanza locale (i prefetti) di superare le valutazioni prodotte dalla Commissione di garanzia (organo tendenzialmente tecnico, nominato dai Presidenti delle Camere), di sospendere qualsiasi sciopero, qualora tale autorità politica lo giudichi pregiudizievole.

Non è fuor di dubbio che per realizzare tale contemperamento si aumentino le sanzioni minime per colpire i sindacati piccoli e si limitino le sanzioni massime per non colpire troppo i sindacati grandi che sostengono, di fatto, politicamente il Governo.

Inoltre, non è fuor di dubbio che si affermi che le sanzioni attuali sono troppo deboli e poi si eliminino tutte le sanzioni a tutto il 1999. La maggioranza e il Governo, in occasione dell'anno giubilare, vogliono pur essi somministrare le loro indulgenze stavolta ai sindacati che non hanno seguito le regole: evviva la serietà delle Istituzioni!

Mentre per la contrattazione delle condizioni di lavoro si riconosce, sempre più, la pluralità dei livelli (nazionale, regionale, aziendale), moltiplicando e diversificando, quindi, anche le occasioni di conflitto di interessi e di contenzioso interpretativo e di applicazione dei contratti, per la regolarizzazione dello sciopero non solo – come potrebbe essere comprensibile – i criteri normativi sono uniformi sul territorio nazionale ma centralizzata e unicamente statale è la struttura che valuta i singoli casi.

Mentre la struttura dello Stato, almeno a parole, dovrebbe essere interessata a processi di crescita dell'autonomia per quanto riguarda anche le competenze circa i servizi pubblici, per la valutazione delle iniziative di sciopero rimane, sola e unica, la competenza statale, sia per l'organo indipendente di garanzia sia per l'autorità politica responsabile dei servizi pubblici di fronte ai cittadini. Una collettività senza regole – abbandonata, per aspetti importanti del suo funzionamento quali la fruibilità dei servizi pubblici, ad ogni arbitraria interpretazione degli interessi – rischia di scomporsi in modo anarchico.



## Presidenza della vice presidente SALVATO

(Segue GUBERT). Ma una collettività che consegna le chiavi della legittimità di ogni azione di sciopero al potere esecutivo, come fa questa legge all'articolo 7, leva ogni argine alla degenerazione autoritaria.

L'equilibrio tra libertà e ordine viene, con questa legge, spostato pericolosamente sul versante dell'ordine, dando al Capo dell'Esecutivo o a un suo delegato o a un prefetto la possibilità di decidere, al di là delle pronunce dell'organo di garanzia, se e quando ricorrano condizioni di necessità e d'urgenza, se e quando ricorra la compromissione del diritto dei cittadini ai servizi pubblici (non importa di quali servizi si tratti), vietando l'estrinsecarsi del diritto costituzionale della libertà di sciopero a tutela dei lavoratori.

Tutti gli Esecutivi hanno interesse a mantenere se stessi e generalmente ad evitare perturbazioni all'ordinato funzionamento dei servizi. Ciò è ritenuto elemento di mantenimento del consenso all'Esecutivo. Tuttavia, storicamente sono sempre stati i Governi di destra e di sinistra a spostare l'equilibrio tra ordine e libertà a favore dell'ordine.

Il comportamento dell'attuale Governo, guidato dalla sinistra *post* comunista, conferma la regola. Prima si minaccia di limitare il diritto di sciopero per decreto-legge, poi si pretende che una legge venga votata in Senato in pochissimi giorni senza alcun cambiamento, costringendo moralmente perfino il Presidente del Senato ad invitare a fare presto, minacciando restrizioni regolamentari se non si vuole l'intervento autoritario del Governo in materia di diritti costituzionali.

Solo una cultura politica di centro non sacrifica la libertà all'ordine, senza cedere ad impulsi anarchici. Solo una cultura politica di centro ha una concezione dell'ordine che rispetta il pluralismo che le diverse formazioni sociali esprimono, senza far pesare, come mannaia, il potere di avocazione a sè delle decisioni da parte del potere politico.

Si tratta di un'involuzione autoritaria in risposta alle difficoltà di governabilità di una società non solo strutturalmente più complessa di un tempo, ma anche sempre più privata della sua base «valoriale» comune, su cui si fonda la convivenza.

Si è cominciato con il privilegiare le intenzioni, la rapidità decisionale rispetto alla rappresentatività nelle istituzioni parlamentari, dando tutto il potere non alla maggioranza ma alla maggiore delle minoranze. Si prosegue ora con l'introduzione di meccanismi di controllo di tipo autoritario della libertà di sciopero.

Onorevole Presidente, conto meno di un trecentesimo del Senato, ma in coscienza sento di dovermi opporre a questa deriva autoritaria e per questo, a nome del Centro-Unione Popolare Democratica, dichiaro il mio voto contrario al provvedimento.

FIORILLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORILLO. Signora Presidente, mi permetta di esprimere il voto favorevole dei senatori di Rinnovamento italiano, perché, se è cambiato il concetto di lavoro, non può non cambiare il diritto di scioperare.

Le nuove forme del lavoro non hanno di sicuro intaccato il concetto di lavoro come fondamento su cui si basa la nostra società. Chiara la prima conseguenza: cambiare le regole dello sciopero non significa indebolire la sua forza di diritto.

Allora, legiferare per evitare i continui fenomeni di caos nei settori primari del Paese, non vuol dire diminuire la libertà di sciopero o intaccare una conquista per cui generazioni di lavoratori hanno combattuto.

Noi senatori di Rinnovamento italiano crediamo invece che significhi anche restituire dignità allo sciopero, che è stato prima di tutto mobilitazione sociale, evento collettivo e di massa, prima ancora di diventare strumento di lotta oppure arma nelle mani di categorie o piccoli gruppi.

Forse la funzione storica degli scioperi del Novecento è venuta meno. Forse la nuova epoca, quella dell'individualismo, non consente più lotte a sfondo sociale o grandi mobilitazioni. Se questo è vero, è quasi ovvio che lo sciopero oggi sia diventato solamente arma contrattuale, una specie di rituale obbligato in ogni fase della concertazione sindacale. Nulla di male, è il mondo del lavoro che è cambiato e chiaramente anche il modo di scioperare. È la legge che fino ad oggi è stata in ritardo; è la legge che non si era ancora preoccupata di aggiornarsi e di riconsiderare il concetto di sciopero.

Ripensare l'astensione dal lavoro significa anche rivedere il diritto dello sciopero in una chiave sicuramente più europea, confrontandoci con un universo del lavoro che non è più soltanto nazionale ma continentale.

Questo disegno di legge, inoltre, introduce finalmente l'altra parte del diritto, quella degli utenti, perché se era evidente la necessità di salvaguardare i servizi pubblici essenziali e i diritti della persona, ovviamente tutelati dalla Costituzione, meno chiaro appariva dal punto di vista della regolamentazione dello sciopero, proprio perché la legge mancava.

Questo disegno di legge, allora, non solo non impoverisce il diritto di sciopero, ma gli restituisce dignità. Infatti, pone al centro la necessità di dare vita a procedure di raffreddamento e di conciliazione che diventerebbero obbligatorie per lavoratori ed imprese, procedure che devono essere messe in piedi prima della proclamazione di uno sciopero.

Non si tocca lo sciopero, si lavora per evitarlo; non si opera per impedirlo, ma per prevenirlo. Si può anche dire che uno dei concetti centrali del disegno di legge che intende regolamentare il diritto di sciopero è quello di ampliare lo spazio della trattativa e della concertazione tra le parti, evitando anche quell'impoverimento del diritto di sciopero, il famoso giochetto degli scioperi annunciati che poi si ritirano all'ultimo mi-

nuto, forme di sola pressione, specie di arma impropria durante le stesse trattative.

Colleghe e colleghi, la salvaguardia del diritto dei lavoratori e degli utenti, del concetto di rappresentanza sindacale diventa anche intervento per tentare con ogni mezzo di evitare il blocco dei servizi, rimettendosi a discutere al tavolo delle trattative, davanti a prefetti, sindaci o ministri, a seconda della portata dell'agitazione.

Non solo: si va finalmente a garantire almeno la metà dei servizi erogati normalmente evitando che il disagio, ovviamente implicito nell'idea dello sciopero, diventi apertamente un danno che intacca il diritto di altri lavoratori ed utenti.

Un diritto perde forza quando degenera: questo è accaduto anche al diritto di sciopero, almeno nei molti casi in cui si vanno creando vere e proprie ragnatele dell'astensione dal lavoro, coinvolgendo sigle diverse nei più differenti settori dei nodi nevralgici (l'esempio dei trasporti è lampante).

Appare infatti del tutto evidente, colleghe e colleghi, che la costante specializzazione del lavoro comporta la nascita di settori sempre più differenti, a loro volta rappresentati sindacalmente in maniera altrettanto specializzata e frammentaria.

Diventa allora doveroso che la legge si impegni a vietare gli scioperi proclamati da sigle diverse che vanno a concentrarsi nello stesso periodo. Al riguardo, crediamo che in futuro sarà importante trattare anche la questione della rappresentanza sindacale, argomento delicato, da valutare in modo scrupoloso ed attento, ma che dovrà essere affrontato.

Semplice, invece, è la questione relativa alla necessità di regolamentare il diritto di sciopero anche per i lavoratori autonomi: è impensabile dividere il lavoro autonomo ed indipendente dei privati da quello legato ai cosiddetti servizi essenziali pubblici, dal momento che riteniamo che anche il lavoro autonomo sia essenziale.

È assurdo allora pensare a pesi e a misure diversi, se parliamo di astensione dal lavoro o dell'esercizio dei propri diritti attraverso lo sciopero, spaccando in due il mondo del lavoro e, per di più, perpetuando l'equivoco che crea differenza tra chi lavora nel pubblico e chi nel privato.

Non possiamo regolamentare un diritto creando fratture e divisioni proprio nel cuore che va a fondare quello stesso diritto, il diritto del lavoro. Il disegno di legge in esame va in questa direzione: rafforzare il diritto di scioperare, evitando quelle degenerazioni che lo hanno indebolito e salvaguardando invece gli altri diritti, quelli che appartengono tanto ai lavoratori quanto agli utenti di ogni lavoro e di ogni servizio.

Per queste ragioni, i senatori di Rinnovamento Italiano voteranno favorevolmente al disegno di legge in titolo. (*Applausi dai Gruppi Misto, DS e PPI. Congratulazioni*).

CAPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signora Presidente, desidero soltanto annunziare il voto a favore del Gruppo dei Comunisti Italiani rimandando, per le motivazioni, all'intervento svolto in Aula dal senatore Manzi e ricordando l'esigenza, da noi fortemente proposta, che sia approvato immediatamente il disegno di legge sulle rappresentanze sindacali unitarie. (*Applausi dal Gruppo Misto-Com*).

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signora Presidente, Rifondazione Comunista voterà contro un disegno di legge che ritiene iniquo e pericoloso. Esso attiene infatti all'esercizio di un diritto costituzionale di primaria importanza, come il diritto di sciopero, che è un discrimine, nella nostra Costituzione, di libertà, di garanzie e dello stesso Stato di diritto. È quindi una materia da trattare anche normativamente con grande sobrietà e con grande compostezza.

Rifondazione Comunista si è impegnata a fondo, come si è visto, sia alla Camera dei deputati che al Senato, per evitare che il diritto costituzionale allo sciopero fosse ulteriormente indebolito, sfibrato e oppresso. Abbiamo ottenuto, alla Camera dei deputati, risultati che riteniamo importanti, anche se insufficienti, e tale insufficienza sarà, ovviamente, il tema del nostro impegno futuro.

Anche qui in Senato, con il collega Cò, avevamo tentato, prima in Commissione e poi in Aula, di impostare un confronto serio, con emendamenti di qualità, punte avanzate di miglioramento. Si è voluto, invece, tagliare i tempi del confronto e lasciarsi mal consigliare dalla fretta, dall'ossessione propagandistica e forse elettoralistica.

Mentre da un lato, infatti, si è giunti ad un grado insopportabile di strumentalizzazione del disagio e del malcontento degli utenti, dall'altro vengono completamente oscurate le ragioni delle lavoratrici e dei lavoratori.

Abbiamo tentato di costruire una legge che contemperasse la piena espansione dei diritti dei lavoratori con i diritti degli utenti, sfuggendo al paradosso per cui le aziende danno agli utenti un pessimo servizio tutto l'anno e pretendono di erogare ad essi un buon servizio solo il giorno in cui è stato proclamato lo sciopero.

Gli utenti, invece, a nostro avviso devono poter pretendere servizi efficienti tutti i giorni, soprattutto nelle fasce orarie del pendolarismo e delle utenze più popolari.

Vogliamo evitare, infatti, che venga alimentata un'ipocrita e strumentale guerra fra poveri, fra lavoratori e utenti, perdendo di vista la vera controparte di entrambi (sia dei lavoratori sia degli utenti), costituita dalle politiche liberiste che stanno devastando servizi e Stato sociale, trasformando in merci i beni, i mezzi di trasporto, le strutture sociali, di modo che tutto viene indegnamente mercificato. Si pretende in tal modo di giungere al

ridimensionamento delle libertà dei lavoratori, riproponendo un nuovo patto sociale che limiti fortemente il conflitto.

È diventato addirittura retorica fastidiosa – lo sappiamo – ricordare, da parte dei maestri del pensiero unico del mercato, che siamo in Europa. Bene, ma io a questo punto lancia una sfida: perché allora su questo tema non guardiamo alla situazione strutturale ed alle politiche governative che sono in atto in Francia e in Germania? Qui siamo di fronte veramente ad un'anomalia tutta italiana; un'anomalia ipocrita e un po' irresponsabile, che però ci porta in coda all'Europa, in posizione arretrata rispetto agli altri Paesi europei.

Insomma, qual è, in definitiva, il punto politico che poniamo? Vogliamo semplicemente impedire che si usi l'alibi del diritto degli utenti per impedire il conflitto sindacale di fronte ad aziende che ristrutturano, lasciano marcire le vertenze, negano la contrattazione, prevedono migliaia e migliaia di licenziamenti e a volte l'abbattimento dei salari. Sono in verità le privatizzazioni e le liberalizzazioni che alimentano insicurezze ed inefficienze e che danneggiano non solo le lavoratrici e i lavoratori, ma anche gli utenti, perché caricano sui servizi anche le inefficienze, i peggiori funzionamenti dovuti alle privatizzazioni. Basti guardare anche in Europa come sono ridotte le ferrovie della Gran Bretagna (le ferrovie prima della Thatcher e oggi di Blair) dopo le privatizzazioni: sono diventate inservibili agli occhi dei cittadini e delle cittadine della Gran Bretagna, e ormai anche ad avviso dei giornali: basta leggerli.

Tanta fretta in questi giorni e in queste ore per approvare il disegno di legge in esame, mentre da quasi due anni è ferma alla Camera dei deputati la legge sulla rappresentanza sindacale, perché Confindustria, ma anche settori della maggioranza, oltre che il centrodestra, non vogliono che venga approvata. È veramente una clamorosa dimostrazione dei due pesi e delle due misure. C'è il rischio che in questo Parlamento – lo dico con amarezza – passino soltanto le leggi favorevoli alla Confindustria, in questa fase, e mai quelle a favore delle lavoratrici e dei lavoratori.

Nessuno comunque si illuda: il conflitto sindacale è incomprimibile, come sappiamo storicamente, e nemmeno questa volta si lascerà imbavagliare, anzi produrrà una critica costante, con un'iniziativa politica determinata, che eviti restringimenti ulteriori degli spazi democratici e rilanci la partecipazione ed il protagonismo sociale. Ovviamente, Rifondazione Comunista sarà da questa parte, dalla parte dei lavoratori e delle lavoratrici e insieme degli utenti. (*Applausi dal Gruppo Misto-RCP. Congratulazioni*).

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, abbiamo esaminato un disegno di legge che affronta una questione vera, un problema spinoso e complesso, dando però una ri-

sposta non dico sbagliata ma senz'altro, ad avviso del Centro Cristiano Democratico, parziale, che non darà i frutti e il risultato che i cittadini, non le forze politiche italiane, si aspettano.

Abbiamo ancora sotto gli occhi lo spettacolo di quindici giorni fa, quando migliaia e migliaia di cittadini italiani e stranieri sono state vittime di un improvviso sciopero. In quelle immagini abbiamo registrato sorpresa e *caos*; abbiamo letto tanta rabbia, tanta insofferenza, tanta insoddisfazione non solo verso i responsabili dei servizi aeroportuali, ferroviari o portuali, ma verso il sistema Italia, un'esasperazione verso l'organizzazione e verso i governanti del nostro Paese.

Un Paese che è retto ormai da più di sei anni da Governi di centro-sinistra, uno schieramento che per quarant'anni aveva impedito una regolamentazione seria e che oggi dimostra ancora una volta di essere vittima delle proprie contraddizioni e dei propri massimalismi.

È facilmente comprensibile come argomenti quali quelli trattati in questi giorni presentino oggettive difficoltà che comportano, a volte, la palese impossibilità di individuare un punto di equilibrio. È un obiettivo impegnativo, il cui raggiungimento risulta essere ancora più difficile, signora Presidente, se si pensa alla eterogeneità dei partiti che lo sostengono in quest'Aula.

Noi avvertiamo l'esigenza non più procrastinabile di individuare un punto di sintesi tra il diritto di sciopero costituzionalmente garantito e il diritto del cittadino, costituzionalmente altrettanto garantito, di disporre di servizi essenziali.

Noi avvertiamo l'esigenza di regolamentare tale materia, di disciplinare non solo lo sciopero ma anche la prevenzione dello stesso e le forme di risoluzione dei conflitti alternativi allo sciopero, quale il cosiddetto effetto annuncio che provoca alla collettività danni sproporzionati anche rispetto al numero degli aderenti allo sciopero stesso.

Da parte di tanti colleghi del Polo per le libertà, così come da parte dei colleghi della Lega e del senatore Gubert, sono state avanzate proposte emendative per migliorare il testo finale del disegno di legge, ma la maggioranza si è attestata sulla linea della blindatura del testo.

Così come è stato fatto per il disegno di legge sulla *par condicio* o per una riforma importante quale quella dell'organizzazione dei cicli scolastici nella scuola italiana, questa maggioranza non è stata in grado di reggere il confronto con l'opposizione e si è attestata sull'intransigente linea del «qui non si modifica niente».

Questo è diventato un Parlamento metallico, signora Presidente; non più il luogo del confronto e della discussione fervida, ma quello del monologo e della finzione. Si pensa: «lasciamoli dire quelli dell'opposizione; tanto facciamo ciò che la maggioranza ha deciso in sedi diverse da questa».

Signora Presidente, mi consenta allora una riflessione. Questo è un pessimo metodo che modifica e rende arida la democrazia. È strano poi che artefice di tale metodo sia la sinistra italiana.

Sono convinto che la competizione globale impone un Paese fortemente coeso. Non si vince questa sfida in un contesto di mercato globale perpetuando le divisioni; si vince se siamo in grado di coinvolgere le rappresentanze economiche, sociali e sindacali per un obiettivo comune. Il disegno di legge in esame non persegue questo obiettivo; discrimina fra rappresentanza e rappresentanza, tra forze di serie A e forze di serie B. Lavorando in questo modo si rende un pessimo servizio all'Italia.

È un atto di arroganza e di debolezza democratica l'aver voluto discutere ed approvare questo disegno di legge, senza consentire il minimo apporto costruttivo da parte dell'opposizione. Questo metodo la dice lunga non solo sulla coesione e sulla solidità della maggioranza ma anche sull'autorevolezza del suo ruolo.

Si è evitato il confronto; ci si è sottratti al dibattito migliorativo. Dopo avere beffato il cittadino italiano dandoci un Presidente del Consiglio diverso da quello indicato dal popolo, ora ci vietate anche di discutere su questioni che interessano non solo le singole parti politiche ma l'intera comunità nazionale. (*Applausi del senatore Gubert*).

Noi non facciamo fatica a sostenere che il disegno di legge in discussione segna un passo in avanti nella scrittura delle regole, ma ci si consenta di dire che esso si presenta ancora farraginoso, incompleto e che non salvaguarda, come avrebbe dovuto e potuto, il diritto dei cittadini.

Predomina la preoccupazione delle imminenti elezioni regionali. Il presidente Andreotti – me lo consentirà – ci ha consegnato una massima: pensare male è peccato, ma quasi mai si sbaglia. Si vuole affrettare l'approvazione di questo testo non tanto per risolvere una questione ma, a mio avviso, signora Presidente, per paura di perdere consensi. Allora, lasciatemi dire che la paura è un pessimo consigliere, una pessima compagna di viaggio, soprattutto per la maggioranza di centro-sinistra.

Per queste ragioni, signora Presidente, il CCD si asterrà dalla votazione su questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Gubert*).

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signora Presidente, desidero dichiarare il voto favorevole al disegno di legge in esame, con alcune considerazioni, a nome dei senatori della componente A.P.E., Autonomisti per l'Europa, del Gruppo Misto.

Ho già avuto modo di rivolgere, in qualche modo, congratulazioni alla sinistra per aver accolto una legge difficile come quella in discussione: la posizione di Rifondazione Comunista, che ha dichiarato il suo voto contrario, è significativa, infatti, della problematicità del provvedimento, soprattutto in termini storici. È singolare, comunque, che si arrivi all'approvazione di una legge che disciplina gli scioperi anche a seguito della recente ondata degli stessi, che hanno subito un'*escalation* in questi

ultimi giorni. Mi sono domandato se ciò non sia accaduto proprio per forzare il Parlamento all'approvazione di questa legge, dato che avvengono cose strane, e questa potrebbe essere una di esse.

Al di là di tali considerazioni, resta il fatto che indubbiamente il provvedimento in esame presenta diversi elementi positivi, anche se è ancora carente sotto alcuni aspetti, primo fra tutti quello relativo alla rappresentanza sindacale – che noi riteniamo debba essere più propriamente collocata in ambito aziendale e a livello locale – che dovrà essere affrontato con l'esame di un altro disegno di legge.

Per uno Stato che non è ancora federale, indubbiamente questo passaggio è importante, però ci auguriamo che possa preludere a qualcosa di meglio. Sicuramente, il disegno di legge in esame sferra un forte attacco a quello che definisco «plagio di sciopero». Si tratta di un concetto forse difficile da tradurre in poche parole: in sostanza consiste nell'effetto trainante di chi, in qualche modo, riesce ad avere più forza, potere persuasivo e capacità di porre certe rivendicazioni, trasferendoli anche ad altri.

Mi auguro che da tutto ciò possa venire fuori qualcosa di più: ossia il concetto che sia più proficuo fare meglio per avere di più, anziché operare un contrasto forte per avere la forza di ottenere maggiori risultati.

A questo proposito, desidero ricordare un episodio molto grave, accaduto cinque anni fa, sul quale ho presentato un'interrogazione il 14 settembre 1995. Tale atto recitava: «Premesso che il potere contrattuale dei piloti si è rivelato sproporzionatamente elevato e che il loro ricatto, esercitato con conseguenze drammatiche sia sugli utenti più indifesi che sul bilancio della nostra compagnia di bandiera, ha scandalosamente funzionato, da esso ha poi tratto incoraggiamento anche quello, indubbiamente molto più legittimo, dei controllori di volo. In tale contesto non si può evitare un confronto con gli ingegneri spaziali che abbiamo mandato in cassa integrazione e neppure di chiedersi come mai i piloti responsabili di "Aquila selvaggia" non siano, invece, stati licenziati in tronco». Ho voluto leggere questa mia vecchia interrogazione perché quel giorno di cinque anni fa mi sono trovato all'aeroporto di Fiumicino e vi assicuro che ho assistito ad una scena veramente drammatica, che sicuramente non si sarebbe verificata se questa legge fosse stata già operativa.

Per tutte queste ragioni, i senatori della componente A.P.E. del Gruppo Misto voteranno a favore del disegno di legge in esame. (*Applausi dal Gruppo Misto-APE e del senatore Follieri*).

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signora Presidente, nessuno mette in dubbio che era necessaria una legge per la regolamentazione del diritto di sciopero nel Paese. Tuttavia, mi sia consentito contestare alcuni punti della legge che stiamo per approvare, anche perché ci rendiamo conto che essa è stata



fatta come al solito in fretta e furia, soprattutto impedendo al Senato di proporre emendamenti migliorativi.

Siamo contrari a questo provvedimento, signora Presidente, perché riteniamo non sia accettabile che in caso di scioperi nei servizi pubblici a livello provinciale la figura che deve svolgere una mediazione con chi sciopera debba essere ancora una volta il prefetto. Vi è un presidente della provincia eletto direttamente dai cittadini e quindi riteniamo sia quella la figura più idonea; si parla sempre di federalismo: quindi, chi più del presidente della provincia può essere idoneo a fare da interlocutore e da mediatore tra le parti?

Quando si parla di federalismo si dovrebbe tendere a diminuire i poteri centrali; questo Governo invece continua ad aumentarli, facendo addirittura diventare il prefetto arbitro di situazioni sindacali, cosa per noi inaccettabile.

Un'altra questione sulla quale non siamo d'accordo è che la Commissione di garanzia, in alcuni casi possa erogare sanzioni fino ad arrivare addirittura alla sospensione di due mesi dalle trattative per un sindacato che abbia indetto uno sciopero in maniera non regolare, a giudizio della Commissione stessa. Noi riteniamo che quando si sciopera per i rinnovi contrattuali non debba esistere una punizione tale da configurare l'esclusione di un'organizzazione sindacale dalla trattativa per due mesi.

Sottolineo che la Lega, tra l'altro, con propri emendamenti, aveva previsto che la sanzione di due mesi potesse essere erogata solo nei casi più gravi. Il disegno di legge invece non parla di casi più gravi e la Commissione di garanzia può addirittura decidere di sospendere per due mesi un sindacato dalla trattativa senza infliggergli alcuna sanzione pecuniaria. Sarebbe stato meglio prevedere quest'ultima sanzione piuttosto che impedire ad un sindacato di partecipare ad una trattativa per il rinnovo contrattuale.

Vi è poi la questione dell'effetto raffreddamento nel caso di vertenze contrattuali, che tanto ha fatto discutere quest'Aula. Nel caso di specie si prevede che la parte che va a mediare può essere il Ministro ma anche il prefetto: ancora una volta lui. Anche in questo caso abbiamo ritenuto corretta la previsione, anche se sarebbe stato opportuno prevedere che ciò potesse avvenire una sola volta. Infatti c'è un paradosso, ma la legge lo consente: il prefetto può sospendere uno sciopero per due o tre mesi adducendo che, a suo modo di vedere, vi sarebbe uno spiraglio. Noi riteniamo che dopo quindici giorni dalla sospensione, se la parte sociale lo ritiene opportuno, possa indire lo sciopero. Il testo attuale invece non prevede alcuna regolamentazione né la libertà di sciopero, anche se si rispettano le norme che abbiamo introdotto.

Un'altra parte del disegno di legge che non ci piace riguarda l'inserimento della regolamentazione del diritto di sciopero anche per i lavoratori autonomi, per i professionisti e per gli artigiani. Devo dire onestamente che non si ricordano, a mia memoria, scioperi di artigiani o di liberi professionisti, se escludiamo gli avvocati. In quest'ultimo caso, cioè,

quando si tratta di avvocati che seguono processi penali, è comunque prevista una regolamentazione.

È una forzatura che non comprendiamo, anche perché tale regolamentazione era già prevista dalla legge precedente. Si è voluto forse introdurre un principio di equità tra associazioni sindacali e associazioni imprenditoriali. Noi comunque non comprendiamo, sinceramente, questa scelta. Poiché abbiamo constatato che sono pochi gli artigiani e i lavoratori autonomi che fanno sciopero e poiché quella previsione vale soltanto nel caso che a fare sciopero siano operatori privati, che svolgono comunque servizi pubblici essenziali (perciò la questione è altamente limitata), riteniamo questo un fatto da sottolineare, ma non gravissimo.

Nel complesso, riteniamo che il provvedimento darà sì la possibilità a tutti i cittadini che usufruiscono di servizi pubblici di vivere meglio, però riteniamo anche, sinceramente, che esso vada contro gli interessi e gli scopi per cui sono nate tante organizzazioni sindacali minori. Soprattutto, crediamo che il provvedimento soddisfi l'interesse della triplice sindacale, che ancora una volta l'ha fatta da padrona, complice questo Governo del Paese. Peraltro, ho sotto mano articoli di giornali che non sono certamente di sinistra ma molto vicini alla Confindustria. Evidentemente, anche questa volta l'accordo sindacati-Confindustria ha colpito e ha costretto il Parlamento a legiferare, secondo me contro l'interesse dei lavoratori: quei lavoratori tanto cari alla sinistra di qualche tempo fa (un tempo neanche troppo lontano) e di cui la sinistra si è dimenticata troppo presto.

Per queste motivazioni voteremo contro questo provvedimento. (*Applausi dai Gruppi LFNP, FI, AN, CCD e del senatore Gubert*).

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS. Signora Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, nella mia dichiarazione di voto potrei limitarmi a leggere quanto ha affermato il ministro Bersani su questo provvedimento, intervenendo ad Ancona sul tema degli scioperi: «Ho detto mille volte che questa legge non sarà risolutiva di tutto». Questa è la realtà.

Ma dire solo questo sarebbe troppo semplicistico. Nel nostro intervento in discussione generale avevamo posto tante domande e quesiti, sollevando alcuni dubbi sulla validità di questo provvedimento. Non ci eravamo chiesti solo se sarebbe riuscito a dare una risposta definitiva, a curare il grave problema creato dagli scioperi nei servizi pubblici essenziali, ma anche se sarebbe potuto servire a frenare lo sciopero intersindacale, cioè il conflitto, la competizione tra le varie sigle sindacali, che nasce dalla loro necessità di avere un numero maggiore di iscritti e che porta spesso, appunto, alla dichiarazione di sciopero. Ci eravamo anche chiesti se il provvedimento portato all'approvazione del Senato sarebbe servito solo a favorire le grandi organizzazioni sindacali, quelle che sono in maggiore difficoltà per il calo degli iscritti; questo è un altro problema che

sorge e che ci è stato posto soprattutto dalle piccole e medie organizzazioni sindacali, che pure svolgono una funzione seria di tutela dei diritti dei lavoratori. Ci eravamo inoltre posti la domanda se questo provvedimento sarebbe stato approvato senza apporvi alcuna modifica, in tutta fretta, prima delle prossime elezioni regionali, per poterlo utilizzare e strumentalizzare per evidenti motivi propagandistici: ed è successo proprio questo.

È una legge di pura facciata, una legge-annuncio, che contiene troppi elementi di confusione, che porta evidenti i segni della fretta e del pressapochismo; una legge che è stata prima dimenticata, che ha avuto un *iter* lunghissimo alla Camera e che poi, arrivata in Senato, è stata improvvisamente accelerata, senza consultare alcuna delle parti sociali, i sindacati e le associazioni degli utenti: nella nostra Commissione non era mai successo che un provvedimento venisse approvato senza fare delle audizioni. Chissà perché in questo momento e su un provvedimento così importante ciò è successo. Non soltanto, quindi, si è dimenticata l'importanza della Commissione e dell'Assemblea, non consentendo che fosse approvato alcun emendamento; questa legge ha subito anche l'onta di non essere esaminata bene prima (neppure si è fatto finta di esaminarla) sentendo le parti sociali. Essa mostra lacune e contraddizioni evidenti, che nascono dal fatto che è stata confezionata da chi fino a poco tempo fa osteggiava i principi che la ispirano. È stata confezionata dalle sinistre, che finora hanno permesso ai sindacati di sinistra di fare e disfare quello che volevano, senza mai preoccuparsi degli utenti e dei cittadini, in particolare di quelli meno tutelati.

Quando all'inizio se ne parlava, ero convinto che questa sarebbe diventata una legge buona; partivo infatti dalla convinzione che, se è vero che i bracconieri, una volta che ottengono un posto di lavoro, magari in una tenuta di caccia, diventano i migliori guardiacaccia, se è vero che gli scassinatori e i ladri, una volta che si pentono, sono quelli che brevettano i migliori congegni antifurto, anche la sinistra, se si fosse realmente pentita di quanto aveva fatto, avrebbe prodotto una legge perfetta, una legge ottima.

Invece così non è stato. Evidentemente il pentimento non c'è stato; questa non era una legge che dovevate fare voi, oppure la dovevate fare bene. La mia parte politica in varie occasioni ha ripetutamente affermato che un provvedimento quale quello in esame, che intende disciplinare il diritto di sciopero, e contemporaneamente salvaguardare le garanzie di diritti costituzionalmente riconosciuti dagli utenti, avrebbe richiesto una grande saggezza, una grande opera di mediazione, un confronto serio con le opposizioni e con le categorie degli utenti e del mondo del lavoro. Le due esigenze sono chiaramente in contrasto tra loro, sono divergenti, direi esattamente collidenti.

Una legge come questa avrebbe dovuto essere confezionata con il cesello, avrebbe dovuto richiedere grande mediazione e grande intelligenza. Invece quella che sta per nascere è una legge fatta con la scure, con l'accetta, una legge che ha solo tagliato ed ha pensato soltanto ad inasprire e

che però non ha dato e non potrà dare risoluzione ai problemi, una risoluzione che tutti si aspettano in modo tale da rendere il nostro Paese competitivo con gli altri: non più il Paese degli scioperi, ma nemmeno il Paese che punisce e penalizza chi deve utilizzare lo sciopero come strumento per difendere i suoi diritti.

Per questo motivo siamo del parere che questa legge non potrà sicuramente risolvere i problemi che si era prefissa e per tale motivo Alleanza Nazionale esprimerà un voto di astensione. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

MONTAGNINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO. Signora Presidente, sono profondamente convinto del grande valore del diritto allo sciopero come diritto costituzionalmente garantito ma anche come strumento di emancipazione di quanti vedevano negati i propri diritti e che con lo sciopero e le lotte sono riusciti ad affermarli.

Sono convinto comunque che in uno Stato di diritto, in una moderna democrazia, per avere un riconoscimento della sacralità del diritto allo sciopero non debbano essere negati altri diritti, cioè che il diritto allo sciopero non prevarichi i diritti di altre persone, che tra l'altro sono destinatarie di servizi pubblici e incolpevoli rispetto alla rivendicazione e all'esercizio dell'azione di sciopero.

Credo che la legge che andiamo ad approvare riesca a contemperare il diritto allo sciopero costituzionalmente garantito con il diritto dei cittadini ad avere garantita la possibilità di usufruire dei servizi pubblici; del resto, anche questo è un diritto costituzionalmente garantito.

Sono del parere che questa legge rappresenti un punto di equilibrio. Come ogni legge, non è perfetta ed è sicuramente perfezionabile. Mi meravigliano i ragionamenti di coloro che si mostrano molto rigorosi rispetto ad altri problemi che turbano i cittadini e poi, per contrastare questo disegno di legge, diventano improvvisamente garanti di un diritto anche se prevarica i diritti di altri cittadini.

Credo che in questo provvedimento ci sia non solo il tentativo di correggere i limiti della legge n. 146, ma soprattutto il valore di affermare la prevenzione, il raffreddamento dei conflitti, il tentativo di conciliazione e non l'elemento sanzionatorio. Spetterà poi agli organi preposti far valere i contenuti di questa normativa. Spetterà alle parti sociali, ai datori di lavoro, il compito di garantire i diritti di tutti e soprattutto di quanti rappresentano la parte più debole.

Per queste ragioni, per il rispetto dei diritti di tutti e dei diritti di cittadinanza, il Gruppo del Partito Popolare è favorevole in modo convinto all'approvazione di questo disegno di legge. (*Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR e DS*).

MUNDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNDI. Signora Presidente, il Gruppo dell'UDEUR voterà a favore del provvedimento, che servirà a conciliare e a contemperare il diritto allo sciopero e il diritto degli utenti.

Con questa breve dichiarazione di voto intendo sottolineare il voto favorevole di tutti i componenti del Gruppo dell'UDEUR. (*Applausi dai Gruppi UDEUR, PPI, DS e del senatore D'Urso*).

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signora Presidente, la situazione italiana in materia di sciopero presenta un degrado del tutto ignoto ad altri Paesi dell'Unione europea; è un degrado che trae le sue origini anche dall'incompetenza delle persone chiamate a dirigere le aziende che gestiscono i servizi pubblici, provenienti il più delle volte dalla sinistra sindacale, scelte in base a criteri unicamente politici e del tutto privi delle competenze necessarie. Non a caso si parla di circa 100.000 esuberanti nelle Ferrovie dello Stato, frutto di una logica di gestione che non sa andare oltre il ridimensionamento degli organici.

Diversamente da quel che accade in altri Paesi europei e da quel che è accaduto in Italia durante il Governo Berlusconi, l'inefficienza e l'insufficienza assoluta dei servizi pubblici produce scioperi e disagi per gli utenti. È allarmante anche quello che succede a Roma: il Governo era intervenuto per porre un freno in occasione del Giubileo, ma non c'è riuscito.

La Camera ha approvato con il provvedimento in oggetto la riforma della legge n. 146 del 1990 sullo sciopero nei servizi pubblici con due modifiche dell'ultima ora: una di sanatoria delle violazioni commesse prima del 31 dicembre 1999, l'altra, sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero. Le due novità, frutto entrambe – a quanto si è compreso – di uno scambio politico fra la maggioranza e Rifondazione Comunista, che ha sì mantenuto una posizione contraria, ma ha ritirato gli emendamenti, agevolando così il fulmineo *rush* finale alla Camera e che in un certo senso, con molta accondiscendenza, è intervenuta in Aula in Senato, meriterebbero un commento.

La sanatoria cancella le sanzioni applicate o applicabili a tutte le violazioni che – si badi bene – restano tali e quali – così come diceva il Sottosegretario – secondo la legge di riforma. È dunque il nostro un legisla-

tore burlone, all'insegna del motto: «con lo sciopero per un decennio abbiamo scherzato», anzi, abbiamo scherzato fino al 30 dicembre 1999, e non si capisce ancora perché proprio fino a questa data. Esprimiamo il dubbio che tale disposizione possa dare adito a trattamenti ingiustificatamente differenziati. Anche perché, signor Sottosegretario, il disegno di legge del Governo è «targato» molto anteriormente al 30 dicembre: se c'era questo motivo, l'intervento si sarebbe dovuto fare in maniera più adeguata.

Tuttavia, non ricordiamo altri esempi di azzeramento di sanzioni per violazioni di regole poste a tutela dell'interesse pubblico, senza esclusione almeno per gli illeciti più gravi e senza ipotizzabili giustificazioni.

È divertente poi la soluzione immaginata per le sanzioni già applicate. In questo caso, lo scambio frettoloso ha fatto la legge cieca. L'articolo 19 prevede che i giudizi in corso siano estinti e che in nessun caso si faccia luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni: in nessun caso, quindi, neppure nel caso in cui il giudizio sia già stato promosso, ad esempio, da un sindacato che sosteneva, a ragione, l'illegittimità della sanzione, chiedendo il relativo rimborso. Insomma, vale l'undicesimo comandamento: «chi ha avuto ha avuto e chi ha pagato è un gran cervo!»

Più seria e più grave è la seconda novità. Sinora le prestazioni indispensabili erano configurate come minimo di servizio garantito a tutela degli utenti, stabilito senza tetti massimi dagli accordi sindacali ovvero da una proposta della stessa Commissione in mancanza di un accordo idoneo. Secondo il nuovo testo, invece, le prestazioni indispensabili devono essere mantenute entro un tetto massimo a tutela dell'efficacia dello sciopero, rispettando due limiti: la fornitura del servizio soltanto in misura non eccedente rigidamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate o l'utilizzazione solo di quote nettamente necessarie di personale non superiori, mediamente, ad un terzo del personale utilizzato.

Tale tetto massimo si impone anche agli accordi sindacali la cui idoneità dovrà essere valutata dalla Commissione di garanzia, come dispone l'articolo 13, assumendo quali parametri di riferimento i medesimi criteri del duplice limite massimo: il 60 per cento delle prestazioni e un terzo del personale. Ciò significa che i sindacati e le aziende erogatrici del pubblico servizio non potranno, anche volendo, stabilire che, in caso di sciopero, un determinato servizio debba funzionare al 60 o al 70 per cento, né potranno chiamare in servizio più di un terzo del personale. Ciò, con tanti cari saluti al principio dell'autonomia delle parti sociali come pilastro della disciplina limitativa dello sciopero.

Poiché una parte notevole degli accordi sindacali vigenti prevede prestazioni indispensabili superiori ai limiti del 50 per cento del servizio e un terzo del personale, il meraviglioso risultato dell'applicazione della nuova regola, che tra poco entrerà in vigore, sarà la cancellazione di una parte consistente dell'attuale disciplina dei servizi minimi, da sostituire con accordi sindacali che abbassino il livello dei servizi garantiti in caso di sciopero.

Eppure, signori del Governo, signori relatori, vi avevamo indicato soluzioni idonee; avevamo parlato degli altri Paesi e degli interventi che sono stati realizzati, onde adeguarci a norme già efficaci. È vero, abbiamo incassato alcuni ordini del giorno concernenti l'INPS; tuttavia, poiché non ci fidiamo, state tranquilli che scriveremo alla Corte dei conti affinché chi ha eventualmente sbagliato possa pagare.

Finalmente, approveremo, anche in quest'Aula, la legge di trasparenza, evitando che siano soltanto le organizzazioni sindacali ad avere questo paradiso fiscale e, tra qualche giorno, ci attiveremo anche affinché qualcosa sia realizzato.

Signori del Governo, onorevoli relatori, con questi annunci non si risolvono i problemi del Paese. Gli indicatori ci indicano come ultimi in Europa e sono il segno del disagio e del fallimento del Governo D'Alema. I lavoratori delle poste, delle Ferrovie dello Stato e dell'ENAV sono preoccupati perché sono in mano a *manager* non del tutto qualificati.

### **Presidenza del presidente MANCINO**

(*Segue LAURO*). Anche la limitazione del diritto di sciopero per i piccoli imprenditori, per gli artigiani e per i professionisti ci lascia perplessi e non sappiamo neanche se il disegno di legge (Atto Senato n. 1268), presentato dal professor Flick – che giace all'esame della Commissione giustizia dal 22 ottobre 1996 – sarà o meno ritirato, a seguito dell'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

Con queste leggi di compromesso, così farraginose, che affrontano problemi importanti senza però risolvere quelli che li generano, con queste leggi-annuncio non si salvaguardano i diritti dei cittadini né il diritto allo sciopero. Quella al nostro esame rappresenta un inutile compromesso.

Per questi motivi, per quelli che abbiamo espresso durante la discussione generale e durante l'illustrazione e la votazione degli emendamenti, a nome del Gruppo di Forza Italia, dichiaro il nostro voto di astensione. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni*).

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Come intende votare, senatore Pastore?

PASTORE. Voterò contro il provvedimento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PASTORE. Signor Presidente, alle argomentazioni dei colleghi dell'opposizione che hanno dichiarato di astenersi dalla votazione sul provvedimento, voglio solo aggiungere alcune notazioni brevissime.

Innanzitutto confermo che si tratta di un provvedimento caratterizzato da grande ipocrisia. Se si volesse veramente disciplinare il diritto di sciopero, non ci troveremmo nella necessità di introdurre una normativa che lo prevede solo in caso di interruzione di pubblici servizi.

Se decidessimo di dare attuazione all'articolo 40 della Costituzione, non ci troveremmo a discutere di questo provvedimento; per dare attuazione a tale articolo, è necessario dare attuazione anche all'articolo 39 e quindi procedere alla registrazione dei sindacati, cioè realizzare quella trasparenza che invece è assolutamente carente.

Il secondo motivo della mia contrarietà dipende dall'inclusione in questo provvedimento della disciplina della materia dell'astensione dal lavoro da parte dei lavoratori autonomi, non perché tali lavoratori non debbano essere compresi in una disciplina siffatta, ma perché gli strumenti legislativi, per le ragioni dette in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti, devono essere assolutamente diversi.

Per illustrare l'ultimo motivo della mia contrarietà, richiamo il Governo al «pasticcio» che ha fatto con il nuovo articolo 8. Infatti, l'articolo 8 precedente in materia di ordinanze di sospensione si applicava a tutte le astensioni collettive dal lavoro, senza ulteriore qualificazione, quindi anche a quelle dei lavoratori autonomi; oggi invece la riscrittura del Governo, dovuta forse alla fretta, limita l'applicazione solo ad alcune categorie, escludendo gli imprenditori non piccoli.

È una riflessione che mi permetto di fare perché credo che, quando si tratterà di applicare la legge, probabilmente qualcuno si accorgerà dello svarione che è stato realizzato. Però questo svarione, insieme agli altri certifica, in maniera inequivocabile la volontà politica di proseguire sulla strada della «blindatura» del provvedimento, che avrebbe potuto essere senz'altro migliorato, ove si fosse venuti incontro alla disponibilità, dell'opposizione ad introdurre emendamenti limitati e, nello stesso tempo di consentire l'abolizione della *vacatio legis*, con una norma sull'entrata in vigore, recuperando per la seconda lettura della Camera dei deputati i quindici giorni di *vacatio*. Al riguardo non c'è stata apertura da parte della maggioranza e per questo personalmente voterò contro il provvedimento. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Gubert).

SMURAGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Signor Presidente, colleghi, sono lieto di vedere che la conclusione di questo dibattito, anche nella diversità delle opinioni, è più serena rispetto ad alcune estremizzazioni che si erano registrate inizialmente.



Si tratta di un argomento delicato e complesso, sul quale si possono avere opinioni divergenti (che anche in quest'Aula sono state manifestate), ma che va avvicinato con rispetto ed attenzione.

Proprio per questo non posso non ricordare che un anno fa è stato ucciso, per aver lavorato anche a questa legge, Massimo D'Antona (*Vivi applausi dai Gruppi DS, Verdi, PPI, UDEUR, Misto-DU, Misto-SDI, Misto-Com, Misto e dai banchi del Governo*), da parte di alcuni folli che pensavano si potesse in questo modo interrompere il cammino del confronto pacifico, anche nella diversità delle opinioni.

È un ricordo che propongo con commozione e che serve a tutti noi, anche per lasciare da parte qualcosa delle mille che ci verrebbe voglia di dire a proposito di questo provvedimento.

L'aver cercato di arrivare ad approvare questo provvedimento in termini rapidi e soprattutto conclusivi è manifestazione non di arroganza ma del fatto che, quando una legge ha avuto un *iter* così complesso, una gestazione di ben quindici mesi ed è stata esaminata in tutti i suoi risvolti, non ha sonnecchiato, è stata discussa e confrontata, viene un momento in cui anche chi penserebbe di poterla ancora migliorare ha il desiderio di veder concludere la partita per non riaprirla ancora una volta. Mi sembra paradossale che, a proposito di un provvedimento che viene da quindici mesi di elaborazione parlamentare, si possa dire che si tratta di un atto che ha un connotato e un colorito di carattere elettorale. Davvero mi sembra un paradosso e che sia troppo.

Questo disegno di legge, così come verrà approvato tra poco da noi, ha bisogno soprattutto di non essere caricato di troppe aspettative (né in senso positivo né in senso negativo) né di troppo disprezzo. E non vedo perché il collega Mulas abbia ritenuto di trovare in questo una contraddizione. Non è pensabile che esso risolva alla radice tutti i problemi dello sciopero, per la semplice ragione che uno sciopero nei servizi pubblici un qualche sacrificio lo comporta sempre e necessariamente, in qualunque paese e con qualunque legge. Lo si potrebbe eliminare soltanto se si decidesse di eliminare il diritto di sciopero; il ché, deve essere ben chiaro, non è possibile, dal momento che si tratta di un diritto scritto nella Costituzione e, per tutti noi, assolutamente ineliminabile.

Ciò che invece si ritiene di combattere con questo provvedimento è l'abuso di un diritto, è la compressione dei diritti dei cittadini, i quali, a loro volta, hanno interessi da tutelare che debbono essere rispettati.

Si tratta di un discorso sostanzialmente diverso che comporta di non caricare una legge di questo genere di aspettative eccessive e di valutarla con raziocinio: non credo che ci sia nulla di liberticida in una legge come questa, non credo che essa sfiori nemmeno lontanamente il diritto di sciopero per ciò che è intangibile: il contenuto, la soggettività e la titolarità; credo che affronti – vedremo nel tempo se lo avrà fatto in termini definitivi o no – il problema del contemperamento di diritti ugualmente meritevoli di rispetto. D'altra parte, metter mano a quest'opera dopo dieci anni di sperimentazione di una legge che era stata molto tormentata e tribolata, mi sembra che sia un dovere a cui tutti noi dovevamo attendere.

Non un carico eccessivo, quindi, ma una logica aspettativa che questa legge funzioni meglio di quella del 1990, che lenisca i fastidi, i disagi, la sofferenza e la compressione dei diritti degli utenti, per quanto possibile senza calpestare e ledere minimamente il fondamentale diritto di sciopero di chi lo usa in termini corretti e nel rispetto delle norme e dei diritti altrui.

Tuttavia, ritengo anche ingiusto caricare questo provvedimento negativamente di aspetti che non gli competono. Mi è francamente dispiaciuto leggere su un giornale della sinistra un titolo in cui qualcuno dubitava che si trattasse di «aria fritta»: non è così. Sospetto che chi ha scritto l'articolo non abbia letto questo disegno di legge, perché in effetti in esso vi sono alcuni elementi importanti come lo scoraggiare lo sciopero attuato in maniera concomitante in più settori e nello stesso momento, con grave danno per gli utenti. Nel disegno di legge in esame vi è, è vero, un rafforzamento delle sanzioni, ma a tutela delle regole; vi è un potenziamento delle funzioni della Commissione di garanzia, ma, ancora una volta, nell'ambito di regole che è giusto che siano rispettate.

Inoltre, vi è un punto che personalmente trovo fondamentale e che consiste nel rafforzamento di un aspetto troppo trascurato nel passato, vale a dire l'obbligo di informazione agli utenti sulle cause, sui motivi e sulle rivendicazioni di uno sciopero. Si può anche chiedere ai cittadini un sacrificio, ma non è giusto non spiegare loro le ragioni per le quali li si sottopone a tale sacrificio.

Pertanto, credo che si tratti di una legge equilibrata che sperimentremo e vedremo come potrà funzionare.

Voglio aggiungere soltanto una considerazione per quanto riguarda l'articolo 2. Come molti avevano previsto, in questi anni vi è stato un processo di espansione dello sciopero, inteso come astensione legittima collettiva da una prestazione lavorativa; tale diritto si è conquistato una dignità costituzionale anche al di là dell'articolo 40 della Costituzione e si è esteso anche ai lavoratori autonomi; ma, se è così, non si può pretendere che questi ultimi non siano sottoposti a regole e a principi che anch'essi debbono rispettare.

Questa è la logica dell'articolo 2 del provvedimento in esame, che con molta cautela affronta il problema anche nei confronti dei lavoratori autonomi, tant'è che non impone una regola, ma prevede che ci sia un invito all'autoregolamentazione. Poi però prevede delle sanzioni se l'autoregolamentazione non viene rispettata; ciò è giusto perché non ci si può affidare soltanto a delle giurisdizioni domestiche. Deve essere ben chiaro, sotto questo profilo, che c'è, ci sarà e dovrà esserci soltanto un unico sistema, soltanto un'unica Commissione di garanzia, perché non sarebbero ammissibili spinte centrifughe riguardanti una sola categoria, che inevitabilmente trascinerebbero dietro tutte le altre.

In questo ambito, è giusto però che si tenga conto dei connotati dei singoli settori, delle singole categorie, delle loro esigenze e anche del loro rilievo costituzionale. Bisogna ancora una volta usare l'arma del temperamento, della comprensione, della saggezza. Questo è un punto che io

ritengo fondamentale anche per coloro che hanno criticato questa norma e che si sono espressi contro di essa.

Voglio concludere il mio intervento con una battuta molto amichevole, se il collega Lauro me lo consente. Egli ha affermato in molte occasioni che, assieme a quella in esame, bisogna approvare anche la legge sui bilanci sindacali. Quest'ultima è all'esame dell'Aula, ma ritengo che con il provvedimento in questione non abbia niente a che fare. Bisognerà rispettare anche i termini di «anzianità». La Commissione lavoro è in attesa di esaminare ben dieci disegni di legge: quello sui bilanci sindacali è il numero otto in ordine di «anzianità» e avrà la precedenza che gli spetterà, come tutti gli altri. Semmai, dovremmo parlare di un altro provvedimento che può interessare il disegno di legge in esame, ossia la legge sulla rappresentanza, da molti evocata giustamente. Ciò non perché essa possa risolversi a sua volta in una compressione del diritto di sciopero, ma perché un criterio di misurazione della rappresentatività dovremo pur introdurlo in questo sistema, in cui altrimenti tutti sono uguali e chiunque può svolgere la medesima attività sedendosi allo stesso tavolo. Si deve consentire da parte di tutti che la rappresentatività venga misurata in concreto. A questo mira il provvedimento il cui esame è da troppo tempo fermo alla Camera, e che, quando arriverà in Senato, certamente esamineremo con la dovuta attenzione, in quanto rappresenta una misura necessaria anche per completare la legge che oggi ci accingiamo ad approvare.

In tal senso e in questa direzione, credo che il Gruppo DS, con tranquilla serenità e coscienza, come accadrà tra un momento, possa approvare il disegno di legge in esame, nella certezza di aver realizzato un'opera serena e convinta nell'interesse dei cittadini. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI, UDEUR, Misto-Com, Misto-DU, Misto-SDI e Misto. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 4539, nel suo complesso.

**È approvato.**

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 4181.

#### **Rinvio della discussione del documento:**

**(Doc. IV-bis, n. 29) Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità pro tempore, nonché dei signori Giovanni Marone, Eugenio Paolo Marino e Luigi Saggiomo**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-bis, n. 29, recante: «Domanda di autorizzazione a procedere

in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, nonché dei signori Giovanni Marone, Eugenio Paolo Marino e Luigi Saggiomo, per i reati di cui agli articoli 110, 319 e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 110, 319 e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)».

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha ascoltato oggi il dottor De Lorenzo e non è ancora arrivata ad una decisione in merito alla questione dell'autorizzazione a procedere per reati ministeriali. Chiedo, pertanto, che venga fissata un'altra data per poter riferire all'Assemblea la decisione della Giunta e trasmettere una relazione scritta come solitamente accade.

Quindi, prego la Presidenza di concordare con i Capigruppo un'altra data per affrontare tale argomento.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

### **Disegni di legge, termine per l'espressione del parere**

PRESIDENTE. In relazione all'andamento dei lavori, il termine per l'espressione dei pareri sul disegno di legge: Deputati Furio COLOMBO ed altri. - «Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti» (4557) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - deferito, in sede deliberante, alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente - è fissato per le ore 14 di domani, mercoledì 5 aprile.

MACERATINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signor Presidente, quanto avvenuto alla Camera dei deputati ha rappresentato uno sgarbo forte nei confronti del Senato.

Come è noto, era stato raggiunto un accordo in merito ad un testo relativo alla istituzione del «Giorno della memoria» in corso di elaborazione in questo ramo del Parlamento.

L'azione della Camera dei deputati per il momento mi obbliga a dichiarare la volontà del Gruppo di Alleanza Nazionale di revocare l'appoggio alla sede deliberante per l'esame del disegno di legge n. 4557 in discussione presso la 1<sup>a</sup> Commissione permanente. Verificheremo poi se

l'accordo unanime raggiunto in Commissione potrà essere ricostituito. Al momento, però, questa possibilità non sussiste.

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, ero in procinto di intervenire ma sono stato battuto sul tempo dal collega Maceratini che ha preso la parola per esporre le mie stesse ragioni: o si decide che si corrono i 100 metri piani, e allora ci attrezziamo – ai miei tempi ero un ottimo scattista – oppure dobbiamo regolamentare le situazioni.

Più volte è stato impedito al Senato di discutere un argomento perché lo stesso era contemporaneamente trattato in fase più avanzata dalla Camera dei deputati. In questo ramo del Parlamento l'esame del disegno di legge in merito alla istituzione del «Giorno della memoria» era quasi concluso e sarebbero state sufficienti solo poche ore, e non giorni, per approvarlo.

Noi vogliamo lavorare e lavorare bene e credo che il Senato abbia il diritto di essere rispettato. Mi associo, quindi, alla volontà espressa dal collega Maceratini.

PRESIDENTE. Senatore Maceratini, senatore La Loggia, registro soltanto che il Senato, anziché affrettare l'esame dei disegni di legge, per ragioni addebitabili ai rapporti tra i due rami del Parlamento discuterà in sede referente presso la 1<sup>a</sup> Commissione permanente il provvedimento relativo alla istituzione del «Giorno della memoria». Mi auguro solo che per tale esame non si prospetti la stessa stagione registrata per il provvedimento già pendente presso la suddetta Commissione.

CUSIMANO. Signor Presidente, non è questo il problema.

PRESIDENTE. Certo che è questo. (*Applausi dal Gruppo DS e Misto-Com*).

E certamente non mi ha messo di buon umore l'aver appreso – per caso – che la Camera dei deputati aveva approvato questo disegno di legge.

### **Sui lavori del Senato**

PRESIDENTE. Dovremmo ora procedere alla discussione del disegno di legge di conversione n. 4524, relativo all'autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, dando la parola al senatore Pinto perché svolga la relazione orale e procedendo quindi alla discussione generale per rinviare il suo seguito alla giornata di domani.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, il Regolamento, cui siamo tanto ligi, stabilisce che il Senato lavori addirittura per sessioni bimestrali. Qui però non si lavora neanche più in termini di ore, ma di minuti.

Il mio Gruppo non è pronto per la discussione generale sul disegno di legge n. 4524 perché questa era stata programmata per la mattinata di domani.

Pertanto, a malincuore, e solo per ragioni organizzative al nostro interno, sono costretto ad oppormi alla sua proposta che lei ha comunque facoltà di sottoporre al giudizio dell'Aula.

Probabilmente il nostro parere sarà ignorato ma io, soprattutto per difendere il lavoro dei miei colleghi, mi sento in dovere di dissentire dalla sua proposta proprio perché avevamo preventivato di intervenire in discussione generale domani mattina. In poche ore, infatti, non siamo riusciti ad organizzarci.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, se si invoca il Regolamento, allora anche la Presidenza ha diritto ad utilizzarlo.

Il Regolamento non stabilisce che l'Aula necessariamente deve procedere all'esame del disegno di legge domani mattina perché quest'ultimo è già all'ordine del giorno di oggi.

Senatore Castelli, nella giornata di domani si dovrà consentire all'Aula di convertire in legge – se lo ritiene – i tre decreti-legge all'ordine del giorno ma su sollecitazione di alcuni Gruppi parlamentari, previa convocazione della Conferenza dei Capigruppo, la Presidenza dovrà inserire all'ordine del giorno anche un disegno di legge relativo alla cosiddetta ripulitura delle liste elettorali.

Si può condividere o meno tale impostazione ma questi problemi esistono e io ho il dovere di porli all'attenzione della Conferenza dei Capigruppo, affinché questa valuti se inserire o meno all'ordine del giorno anche il nuovo argomento.

Questo è il problema.

Vorrei quindi pregarlo, senatore Castelli, di non far constare agli atti la sua opposizione, anche perché a termini di Regolamento non ci dovrebbe essere, trattandosi piuttosto di una preghiera.

Se facessimo svolgere al senatore Pinto la sua relazione, guadagneremo mezz'ora di lavoro e potremmo cominciare alle ore 9,30 la seduta di domani, considerato anche che l'orario di inizio fissato alle 9 mette in difficoltà alcuni senatori; tale decisione gioverebbe, dunque, in particolare ad alcuni, ma varrebbe anche per i senatori del Gruppo della Lega.

CASTELLI. Signor Presidente, la Conferenza dei Capigruppo di questa mattina aveva concordato una determinata cadenza per i nostri lavori, adesso questa decisione viene variata e ne prendo atto.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, se pone la questione in termini formali, riprenderemo i nostri lavori domani mattina alle ore 9.

Ho ascoltato tante dichiarazioni ostili ad un disegno di legge sul quale poi si sono registrate molte astensioni: sembrava che tutti volessero votare contro, invece si trattava solo di un'astensione, che è un atteggiamento più benevolo rispetto ad un voto contrario.

A me sembra che ci si attenga soltanto ad un formalismo esasperato, probabilmente anche perché siamo in campagna elettorale, ma mi domando a chi giovi il formalismo a fronte della semplice proposta di concedere la parola al relatore, senatore Pinto, così da poter cominciare i nostri lavori domani alle ore 9,30. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e UDEUR*).

La Conferenza dei Capigruppo, inoltre, aveva deciso che la seduta sarebbe terminata alle ore 21: se si invoca la lealtà nei confronti di quelle decisioni, bisogna ricordare che questo avevamo stabilito e non posso non prenderne atto. Analogamente, prendo atto, per l'ennesima volta, che vi è un irrigidimento formalistico (molto spesso neppure formale) e, se me lo consentite, testardo; ritengo che tale atteggiamento sia contrario anche a quel *fair play* parlamentare che dovrebbe valere fra di noi.

Ricordo altresì che domani, alle ore 18,30, il Senato ospiterà il Segretario generale delle Nazioni Unite, al quale i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rivolgeranno un saluto; seguiranno un'allocuzione del Segretario generale delle Nazioni Unite ai parlamentari e gli interventi del deputato Pietro Melograni e del senatore Andrea Manzella; in conclusione interverrà il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Come stabilito, la seduta notturna prevista per oggi, non avrà luogo.

### **Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

*BRIENZA, segretario, dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

### **Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 5 aprile 2000**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 5 aprile, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 18,30

Saluto del Presidente del Senato e del Presidente della Camera dei deputati al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Allocuzione del Segretario Generale delle Nazioni Unite ai Senatori e ai Deputati.

Interventi del deputato Piero Melograni e del senatore Andrea Manzella.

Intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

ALLE ORE 9

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, recante autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado (4524) (*Relazione orale*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 2000, n. 46, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria (4517) (*Relazione orale*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2000, n. 18, recante disposizioni urgenti per assicurare le prestazioni sanitarie della S.r.l. «Case di cura riunite» di Bari (4519) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

3. Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari (4336-bis) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 20,16*).



Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (4539)**

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

**Approvato**

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: «e con l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonchè le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12».

2. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: «in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza» sono inserite le seguenti: «, nonchè alla salvaguardia dell'integrità degli impianti».

3. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: «di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93» fino a: «sentite le organizzazioni degli utenti» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonchè nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993».

4. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: «possono disporre forme di erogazione periodica» sono aggiunte le seguenti: «e devono altresì indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di

scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con le finalità del comma 3».

5. All'articolo 2, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: «di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93» fino a: «di cui all'articolo 25 della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonchè nei regolamenti di servizio da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della presente legge».

6. All'articolo 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: «quando l'astensione dal lavoro sia terminata.» è inserito il seguente periodo: «Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti dall'articolo 4, commi da 2 a 4-bis».

7. All'articolo 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonchè le cause di insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all'articolo 4, comma 4-sexies».

## EMENDAMENTI

*Al comma 6, sostituire le parole:* «dopo che è stata data informazione all'utenza ai sensi del presente comma», *con le seguenti:* «meno di 48 ore prima dell'inizio previsto dello sciopero».

1.609

GUBERT

*Al comma 6, sostituire le parole da:* «costituisce forma sleale», *alla fine del comma con le seguenti:* «equivale alla rinuncia all'ulteriore indizione di sciopero da parte delle organizzazioni sindacali che lo avevano indetto per gli stessi motivi e per un periodo successivo di 90 giorni».

1.800

GUBERT

*Al comma 6, sostituire la parola:* «sleale» *con le altre:* «non ammessa».

1.610

GUBERT

*Al comma 6, sostituire la parola:* «valutata» *con la seguente:* «rilevata».

1.16

LAURO, NOVI, PICCIONI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «tenendo comunque conto delle eventuali giustificate motivazioni che hanno indotto alla revoca».

1.611

GUBERT

*Al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo:* «La Radiotelevisione Italiana RAI è tenuta a dare immediata e ripetuta informazione all'utenza sulla revoca degli scioperi proclamati per qualsiasi ragione intervenuti, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare di vigilanza RAI».

1.30

MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «qualora il danno agli utenti derivante dal ritardo della revoca sia maggiore del vantaggio ad essi derivante dalla revoca stessa».

1.801

GUBERT

**Ritirato e  
trasformato  
nell'odg n. 302**

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 5, capoverso 4-sexies, primo periodo, sopprimere le parole: «, ovvero che non forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6».*

1.17

LAURO, NOVI, PICCIONI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 7.*

1.802

GUBERT

**Respinto**

*Al comma 7, sostituire le parole da: «le informazioni» fino a: «insorgenza dei conflitti.» con le seguenti: «le informazioni che siano a conoscenza delle amministrazioni o delle imprese erogatrici dei servizi riguardanti le cause di insorgenza dei conflitti.»*

1.23

LAURO, NOVI, PICCIONI, MULAS, PASQUALI

**Respinto**

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: «riguardanti gli scioperi» fino a: «nonchè» con le seguenti: «che siano a conoscenza delle amministrazioni o delle imprese erogatrici dei servizi riguardanti».*

1.18

LAURO, NOVI, PICCIONI

## ORDINI DEL GIORNO

**Non posto  
in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4539, considerato che esiste uno stretto rapporto tra il disegno di legge in esame e la proposta di legge atto Senato n. 4159 «Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale d'esercizio dei sindacati e delle loro associazioni,

impegna il Governo

a intraprendere tutte le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare per la proposta di legge n. 4159, al fine di giungere ad una rapida approvazione della stessa.

9.4539.301 (già em. 1.16)

LAURO, NOVI, PICCIONI

(\*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

**Ritirato**

in sede di esame del disegno di legge n. 4539,

considerato che esiste uno stretto rapporto tra il disegno di legge in esame e la proposta di legge Atto Senato n. 4458, avente ad oggetto «Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azione», primo firmatario il senatore Vegas,

impegna il Governo

a intraprendere tutte le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare per il disegno di legge n. 4458, al fine di giungere a una rapida approvazione dello stesso.

9.4539.302 (già em. 1.17)

LAURO, NOVI, PICCIONI

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 1

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**Respinto**

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "tutela della libertà di circolazione" sono sostituite con le seguenti: "le esigenze di mobilità"».

1.0.1

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**Respinto**

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: "contenuto essenziale" sono aggiunte le seguenti: "tenuto conto che il diritto di sciopero è agibile solo nel tempo di svolgimento dello sciopero medesimo"».

1.0.2

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

**Respinto**      *Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Le norme dirette a garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 si applicano ai soli lavoratori le cui mansioni sono direttamente collegate all'erogazione dei servizi aventi effetti immediati sulla mobilità dell'utenza".».

1.0.3

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

**Respinto**      *Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Tutta la procedura che precede l'effettuazione della protesta contribuisce a temperare il diritto di sciopero con i diritti della persona".».

1.0.4

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

## ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Approvato**

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - *I.* L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, è esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo. A tale fine la Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il temperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1. Se tali codici

mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera *a*), delibera la provvisoria regolamentazione. I codici di autoregolamentazione devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5 dell'articolo 2, l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1. In caso di violazione dei codici di autoregolamentazione, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2, la Commissione di garanzia valuta i comportamenti e adotta le sanzioni di cui all'articolo 4».

2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-*bis* della legge 12 giugno 1990, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non siano ancora stati adottati, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera *a*), della predetta legge n. 146 del 1990, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, delibera la provvisoria regolamentazione.

#### EMENDAMENTI

- |     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
|     | <i>Sopprimere l'articolo.</i>  | <b>Respinto</b>    |
| 2.1 | RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA  |                    |
|     | <i>Sopprimere l'articolo.</i>  | <b>Id. em. 2.1</b> |
| 2.4 | PASTORE, LAURO, NOVI, PICCIONI   |                    |
|     | <i>Sopprimere l'articolo.</i>  | <b>Id. em. 2.1</b> |
| 2.5 | MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ  |                    |
|     | <i>Sostituire l'articolo 2 con il seguente:</i>  | <b>Respinto</b>    |
|     | «Art. 2. - 1. Le prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera <i>b</i> ), della legge 12 giugno 1990, n. 146 devono rispettare i seguenti criteri: |                    |
|     | <i>a</i> ) tutela del trasporto dei pendolari;   |                    |
|     | <i>b</i> ) tutela dei cittadini residenti nelle isole.   |                    |

2. L'individuazione delle prestazioni indispensabili di cui agli articoli 3 e 10 deve tenere conto degli effetti del processo di liberalizzazione che determina un regime di concorrenza fra imprese tale da fornire agli utenti più collegamenti per la stessa destinazione.

3. Le norme dirette a garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 si applicano ai soli lavoratori del settore dei trasporti le cui mansioni sono direttamente collegate all'erogazione dei servizi aventi effetti immediati sulla mobilità dell'utenza.

4. I servizi indispensabili non comprendono quelli relativi alla movimentazione delle merci salvo quanto previsto all'articolo 6.

5. L'intera procedura di indizione dello sciopero concorre a garantire l'utenza».

2.2

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

**Decaduto** *Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente:» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti articoli 2-bis e 2-ter»; inserire, dopo il capoverso 1, il seguente articolo:*

«Art. 2-ter - 1. Nel caso in cui lo sciopero, di cui sia stato dato preavviso ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sia revocato o rinviato ad altra data nelle 12 ore che precedono quella comunicata, al lavoratore che abbia dichiarato con le modalità prescritte da norme, regolamenti e contratti collettivi la propria intenzione di astenersi dal lavoro è trattenuto un terzo di quanto sarebbe stato trattenuto nel caso di effettiva astensione dal lavoro.

2. Gli importi trattenuti ai sensi del comma precedente sono versati dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria».

2.900

ZANOLETTI

**Respinto** *Al comma 1, nell'articolo 2-bis, capoverso 1, primo periodo, sopprimere la parola: «piccoli».*

2.800

GUBERT

**Respinto** *Al comma 1, nell'articolo 2-bis richiamato, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: «incida sulla funzionalità» con le seguenti: «comprometta in modo diretto la prestazione».*

2.801

GUBERT

**Respinto** *Al comma 1, all'articolo 2-bis richiamato, primo periodo, dopo le parole: «che incida» aggiungere la seguente: «direttamente».*

2.600

PERUZZOTTI



*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate», inserire le seguenti: «o delle organizzazioni sindacali per i lavoratori dipendenti».* **Respinto**

2.3 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il terzo periodo».* **Respinto**

2.6 MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.* **Respinto**

2.7 MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».* **Respinto**

2.8 MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

## ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,  
premessò che:

**V. nuovo testo**

1. con sentenza n. 171 del 1996 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1 e 5 della legge 12 giugno 1990, n. 146 nella parte in cui non è previsto, nel caso di astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede altresì gli strumenti idonei ad individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza;

2. l'ordinamento repubblicano, argomenta la sentenza, si fonda sul pieno riconoscimento della libertà di associazione e dell'attività sindacale e sulla espressa garanzia del diritto di sciopero entro i limiti indispensabili alla salvaguardia di altri interessi costituzionalmente protetti. È quindi accordata una generale tutela alle iniziative che possono esprimersi anche mediante l'astensione collettiva dal lavoro purchè volte a difendere peculiari interessi di categoria non soltanto economici e a garantire un corretto esercizio della libera professione;

3. le carenze della legge n. 146 del 1990 hanno quindi imposto una nuova e più ampia regolamentazione anche in riferimento all'astensione collettiva dal lavoro non qualificabile, per l'assenza dei suoi tratti tipici, come esercizio del diritto di sciopero;

4. il disegno di legge A.S. 4539 prevede all'articolo 2 che, per i lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, una commissione di garanzia promuova l'adozione di codici di autoregolamentazione, valuti le compatibilità tra le condotte assunte e le regole emanate, e adotti le eventuali sanzioni;

5. non vi è dubbio che l'Ordine degli avvocati sia connotato da peculiarità che appaiono più evidenti proprio in occasione delle astensioni dalle udienze. Infatti le astensioni non sono direttamente connesse ad interessi economici riconducibili all'avvocato. L'astensione è indetta per denunciare disfunzioni organizzative del sistema giudiziario ovvero per proporre o censurare riforme normative con la finalità di una più incisiva tutela dei diritti dei cittadini. Devono essere infine ricordate le forti peculiarità dell'avvocatura espresse in più parti della Carta costituzionale: nell'articolo 24 che garantisce la difesa tecnica quale momento essenziale ed esclusivo del diritto di agire in giudizio; negli articoli 104, quarto comma, e 135, secondo comma, che conferiscono agli avvocati la legittimazione sia per l'elezione al Consiglio della Magistratura sia per la nomina o elezione alla Corte Costituzionale, nell'articolo 106, terzo comma, di recente regolato con legge dal Parlamento, che prevede la possibilità di essere chiamato all'ufficio di Cassazione; ed infine nell'articolo 111 così come riformato dalla recente legge costituzionale che prevede una funzione essenziale dell'avvocato per l'esercizio delle garanzie processuali poste a tutela dei cittadini nel processo penale;

6. alla luce di tali considerazioni non può essere dimenticato che l'avvocatura ha già redatto da tempo un codice di autoregolamentazione. Il Consiglio nazionale forense e l'organismo unitario dell'avvocatura italiano con proposte del maggio 1999 inviate al ministero della Giustizia hanno provveduto ad integrare detto Codice per ottemperare a quanto indicato dalla Corte Costituzionale. Il 30.3.2000 è stata approvata su una proposta di mediazione delle camere penali una riforma che prevede l'istituzione di una commissione di garanzia. Tale commissione esercita il controllo di legittimità ed è organizzata con criteri di terzietà e indipendenza;

7. pertanto chiede che il Governo si impegni, nel dare attuazione alla legge di modifica e di attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, ad individuare una specifica commissione o autorità sulla base delle indicazioni proposte dal CNF e OUA del maggio 1999 e della proposta concordata anche con le Camere penali del 30 marzo 2000.

9.4539.300

CALVI

**Non posto  
in votazione (\*)**

Il Senato,  
premessò che:

1. con sentenza n. 171 del 1996 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1 e 5 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non è previsto, nel caso di

astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede altresì gli strumenti idonei ad individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza;

2. l'ordinamento repubblicano, argomenta la sentenza, si fonda sul pieno riconoscimento della libertà di associazione e dell'attività sindacale e sulla espressa garanzia del diritto di sciopero entro i limiti indispensabili alla salvaguardia di altri interessi costituzionalmente protetti. È quindi accordata una generale tutela alle iniziative che possono esprimersi anche mediante l'astensione collettiva dal lavoro purchè volte a difendere peculiari interessi di categoria non soltanto economici e a garantire un corretto esercizio della libera professione;

3. le carenze della legge n. 146 del 1990 hanno quindi imposto una nuova e più ampia regolamentazione anche in riferimento all'astensione collettiva dal lavoro non qualificabile, per l'assenza dei suoi tratti tipici, come esercizio del diritto di sciopero;

4. il disegno di legge Atto Senato 4539 prevede all'articolo 2 che, per i lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, una commissione di garanzia promuova l'adozione di codici di autoregolamentazione, valuti le compatibilità tra le condotte assunte e le regole emanate e adotti le eventuali sanzioni;

5. non vi è dubbio che l'Avvocatura sia connotata da peculiarità che appaiono più evidenti proprio in occasione delle astensioni dalle udienze, volte di massima non alla tutela di interessi economici dell'avvocato, ma alla denuncia di disfunzioni organizzative del sistema giudiziario per una più incisiva tutela dei diritti dei cittadini. Devono essere anche ricordate le forti peculiarità della funzione difensiva, espresse in più parti della Costituzione e messe in evidenza dalla Corte Costituzionale;

6. va dato atto che l'Avvocatura ha da tempo redatto un codice di autoregolamentazione, successivamente modificato e integrato, nell'intento di dare piena attuazione alle indicazioni della Corte Costituzionale;

7. alla luce delle considerazioni che precedono, chiede che il Governo si impegni a tener conto, nella strumentazione attuativa dell'articolo 2 della presente legge, del rilievo costituzionale della funzione difensiva.

9.4539.300 (Nuovo testo) CALVI, VALENTINO, CORTELLONI, MUNDI, PINTO,  
FOLLIERI, MELONI, DENTAMARO

---

(\*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE  
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

**Improcedibile**      *Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis. - 1. È fatto divieto alle amministrazioni o alle imprese erogatrici dei servizi di trasporto di procedere in alcun modo alla sostituzione dei lavoratori in sciopero con personale assunto a tale scopo, con personale di enti esterni all'amministrazione o impresa erogatrice o con personale interno alla medesima.

2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi non possono in alcun modo ricorrere al lavoro straordinario durante lo sciopero.

3. È fatto divieto alle amministrazioni e alle imprese erogatrici di inserire nei servizi indispensabili servizi diversi da quelli programmati.

4. Al fine di risarcire gli utenti dei disagi subiti, per astensioni superiori alle quattro ore, le tariffe vengono decurtate del 50 per cento per l'intero arco della giornata".».

2.0.1

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Approvato**

Art. 3.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: «, primo periodo,» sono soppresse.

2. All'articolo 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: «, per la durata dell'azione stessa» fino a: «pubblici dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonchè della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali

possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento».

3. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 3 è abrogato.

4. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro».

5. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 4, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili, perchè le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonchè della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.

4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h).

4-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e delle imprese interessate, ovvero delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui agli articoli 2 e 2-bis. L'apertura del procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il termine entro il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente.

4-quinquies. L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui al comma 2.

4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non applichino le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero che non forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto conto della gravità della violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per territorio».

## EMENDAMENTI

**Respinto**            *Sopprimere l'articolo.*

3.9

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

**Respinto**

«Art. 3. - 1. L'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito con il seguente:

"Art. 4. - 1. Qualora la Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, valuti negativamente il comportamento delle amministrazioni o delle imprese erogatrici del servizio, queste sono tenute al pagamento di sanzioni. Nel caso di amministrazioni o imprese erogatrici del servizio che operano a livello nazionale la sanzione sarà pari alle spese necessarie alla pubblicazione della valutazione negativa su tre quotidiani nazionali a grande tiratura in uno spazio pubblicitario di grandezza non inferiore a metà della pagina, e alla diffusione della valutazione negativa in uno *spot* pubblicitario della lunghezza di trenta secondi su tre reti televisive nazionali. Nel caso di amministrazioni o imprese erogatrici del servizio che operano a livello locale o regionale la sanzione sarà pari alle spese necessarie alla pubblicazione su un quotidiano a tiratura regionale in uno spazio pubblicitario di grandezza non inferiore a un ottavo di pagina e di uno *spot* pubblicitario della lunghezza di trenta secondi su una rete televisiva locale o regionale.

2. I comportamenti soggetti alla valutazione negativa di cui al comma 1 sono:

- a) mancata o tardiva comunicazione all'utenza;
- b) violazione delle norme previste dai codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 4 dell'articolo 10;
- c) mancata partecipazione ai tentativi di composizione del conflitto di cui all'articolo 7;
- d) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5;
- e) violazione del comma 2 dell'articolo 12.

3. I dirigenti responsabili e i legali rappresentanti delle amministrazioni o delle imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1, i quali adottino i comportamenti di cui al comma 2, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 3 per cento e non superiore al 10 per cento del loro reddito annuo, nonchè alla sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a sei mesi. Tale sanzione amministrativa pecuniaria è applicata in modo progressivo.

4. I soggetti di cui al comma 3 che non osservino gli obblighi loro derivanti dagli accordi firmati con le organizzazioni sindacali o dai contratti collettivi, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al medesimo comma 3.

5. Qualora la Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, valuti negativamente il comportamento dei lavoratori che aderiscono ad uno sciopero, questi sono passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 150 mila. Tale sanzione è applicata in modo progressivo.

6. I comportamenti soggetti alla valutazione negativa di cui al comma 1 sono:

a) non rispetto della durata dello sciopero indicata all'atto dell'indizione;

b) rifiuto di fornire le prestazioni indispensabili stabilite nei codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 4 dell'articolo 10.

7. Qualora la Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, valuti negativamente il comportamento dei soggetti organizzati che indicano e effettuano lo sciopero, questi sono passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 1 milione e non superiore a lire 5 milioni. Tale sanzione è applicata in modo progressivo.

8. I comportamenti soggetti alla valutazione negativa di cui al comma 1 sono:

a) non rispetto dei termini di preavviso di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 e al comma 3 dell'articolo 10;

b) non rispetto della durata dello sciopero indicata all'atto dell'indizione;

c) indizione di sciopero concomitante in violazione delle disposizioni dell'articolo 9;

d) violazione dei codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 4 dell'articolo 10.

9. Qualora i soggetti sanzionati in base a quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 della presente legge ritengano ingiustificate le sanzioni comminate dalla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, possono ricorrere al giudice del lavoro. Al ricorso è assegnata la procedura di urgenza.

10. I provvedimenti sanzionatori emanati e non ancora eseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati decaduti.

11. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 13, al comma 1 dell'articolo 14 e al comma 1 dell'articolo 15 sono versate dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria".».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.*

3.8

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

**Respinto**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: "sono sospesi" fino a: "assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria" sono sostituite dalle seguenti: "La Commissione



di garanzia delibera una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei promotori dello sciopero tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro".».

*Conseguentemente, al comma 5, sopprimere il capoverso 4-bis.*

3.12 LAURO, NOVI, PICCIONI, MULAS, PASQUALI

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi».* **Respinto**

3.800 GUBERT

*Al comma 2, sopprimere le parole: «e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000».* **Respinto**

3.801 GUBERT

*Al comma 2, sostituire le parole da: «non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000» con le seguenti: «non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 30.000.000».* **Le parole da: «Al comma 2» a: «lire 50.000.000» respinte; seconda parte preclusa**

3.3 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000» con le seguenti: «non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 35.000.000».* **Precluso**

3.2 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 2, sostituire le parole da: «non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000» con le seguenti: «non inferiore a lire 3.000.000 e non superiore a lire 40.000.000».* **Precluso**

3.1 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e non superiore a lire 50.000.000».* **Respinto**

3.802 GUBERT

**Respinto** *Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «nei casi più gravi».*

3.600

PERUZZOTTI

**Respinto** *Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La Commissione di garanzia è tenuta ad irrogare e far applicare le sanzioni previste al comma 2 entro tre mesi dall'accertamento della violazione, pena la decadenza della sanzione medesima"».

3.601

PERUZZOTTI

**Respinto** *Al comma 4, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o» inserire le seguenti: «rifiutino di incontrare i rappresentanti delle organizzazioni che hanno indetto uno sciopero, anche se non firmatarie degli accordi o contratti collettivi, al fine di risolvere la vertenza, o non rispettino la».*

*Conseguentemente, sopprimere la parola: «dalla».*

3.15

MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

**Respinto** *Al comma 4, capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

3.10

PASTORE, LAURO, NOVI, PICCIONI

**Id. em. 3.10** *Al comma 4, capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

3.16

MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

**Respinto** *Al comma 4, capoverso, secondo periodo, sopprimere ovunque ricorra la parola: «piccoli».*

3.803

GUBERT

**Le parole da:**  
**«Al comma 5»**  
**a: «lire 50.000.000»**  
**respinte; seconda**  
**parte preclusa**

*Al comma 5, capoverso 4-bis, sostituire le parole: «un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000.» con le seguenti: «un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 20.000.000.».*

3.7

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 5, capoverso 4-bis, sostituire le parole: «un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000.» con le seguenti: «un minimo di lire 2.000.000 ad un massimo di lire 30.000.000.»* **Precluso**

3.6 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 5, capoverso 4-bis, sostituire le parole: «un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000.» con le seguenti: «un minimo di lire 2.000.000 ad un massimo di lire 35.000.000.»* **Precluso**

3.5 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 5, capoverso 4-bis, sostituire le parole: «un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000.» con le seguenti: «un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 40.000.000.»* **Precluso**

3.4 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 5, capoverso 4-bis, sostituire la parola: «5.000.000» con l'altra: «1.000.000.»* **Respinto**

3.804 GUBERT

*Al comma 5, capoverso 4-bis, sostituire la parola: «50.000.000», con l'altra: «10.000.000.»* **Respinto**

3.805 GUBERT

*Al comma 5, sopprimere il capoverso «4-ter.»* **Respinto**

3.17 MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 5, sopprimere il capoverso 4-ter.* **Id. em. 3.17**

3.806 GUBERT

*Al comma 5, capoverso 4-ter, sostituire le parole: «lettere c), d) e) ed h)», con le altre: «lettera h)».* **Respinto**

3.807 GUBERT

**Respinto** *Al comma 5, capoverso 4-quater, sopprimere le parole: «ovvero delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori,» e: «e 2-bis».*

3.11

PASTORE, LAURO, NOVI, PICCIONI

**Respinto** *Al comma 5, capoverso 4-quater, sopprimere la parola: «piccoli».*

3.808

GUBERT

#### ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Approvato**

Art. 4.

1. I commi sesto e settimo dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, introdotti dall'articolo 6, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati.

#### EMENDAMENTI

**Respinto** *Sopprimere l'articolo.*

4.2

MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

**Respinto** *Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:*

«1-bis. Stante i diritti costituzionali in oggetto, al ricorso è assegnata la procedura d'urgenza».

4.1

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

#### ARTICOLI 5 E 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Approvato**

Art. 5.

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: «di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».

## Art. 6.

Approvato

1. Dopo l'articolo 7 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis - 1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, in deroga alla procedura di conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti, limitatamente ai casi seguenti:

a) nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, quando lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione all'utenza al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e quando venga effettuato nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia di differirlo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h), e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici;

b) nei confronti delle amministrazioni, degli enti o delle imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1, qualora non vengano fornite adeguate informazioni agli utenti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire dei servizi pubblici secondo *standard* di qualità e di efficienza».

## EMENDAMENTI

*Al comma 1, nell'articolo 7-bis, richiamato, capoverso 1, dopo le parole: «n. 281», inserire le seguenti: «nonchè le associazioni sindacali delle famiglie e loro associazioni di secondo grado».*

Ritirato

6.800

GUBERT

*Al comma 1, capoverso, lettera b), dopo le parole: «di cui all'articolo 1», inserire le seguenti: «e nei confronti della Radiotelevisione Italiana RAI».*

Respinto

6.3

MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 1, capoverso, alla lettera b), sostituire le parole da: «e da ciò consegua» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e da ciò consegua un grave pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire secondo livelli*

Respinto

di erogazione del servizio compatibili con l'applicazione delle misure previste dalla presente legge».

6.1

LAURO, NOVI, PICCIONI

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvato

Art. 7.

1. L'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - *1.* Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, conseguente all'esercizio dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1.

2. L'ordinanza può disporre il differimento dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive già proclamate, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti, l'autorità competente ne tiene conto. L'ordinanza è adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso il tentativo di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza,

e deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti.

3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuare, a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione.

4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere».

#### EMENDAMENTI

*Sopprimere l'articolo.*

**Respinto**

7.1

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**Improcedibile**

«Art. 2. – 1. Dopo l'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis. – 1. È data facoltà alle associazioni degli utenti riconosciute ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, e ai comitati di utenti organizzati di promuovere forme di protesta assimilabili allo sciopero al fine di dare rilievo ai problemi relativi alla qualità, alla quantità e alla sicurezza dei servizi. Sono previste:

a) forme di protesta dell'utenza che prevedano il mancato pagamento di servizi e prestazioni o altre infrazioni da parte degli aderenti alla protesta;

b) forme di protesta dell'utenza che prevedano l'interruzione del servizio.

2. Le iniziative di cui alla lettera a), comma 1, non sono punibili con multe o sanzioni di alcun tipo purché i soggetti promotori di cui al comma 1 rispettino le indicazioni previste ai commi 4 e 5. Le iniziative di cui alla lettera b), comma 1, devono essere indette dai soggetti indicati al medesimo comma 1 secondo le modalità previste ai commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo 1, il diritto di protesta dell'utenza è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2, dell'articolo 1.

4. I soggetti di cui al comma 1 che intendano avvalersi degli strumenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 1, devono provvedere a formulare opportuni codici di autoregolamentazione di esercizio della protesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali codici devono comunque prevedere un termine di preavviso non inferiore a dieci giorni, nonché contenere l'indicazione preventiva della durata e delle diverse modalità della protesta.

5. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dare comunicazione alle amministrazioni o imprese erogatrici dei servizi, alle organizzazioni sindacali, al Ministro competente, nonché alla Commissione di cui all'articolo 12, delle modalità e delle procedure utilizzate. Le forme di protesta di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 devono altresì essere pubblicizzate dai promotori, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio, specificando i tempi e i modi di svolgimento. Il servizio pubblico radio-televisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le eventuali misure alternative e le modalità nel corso di tutti i telegiornali e i giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato.

6. I soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità indicate dal comma 2 dell'articolo 1, e in relazione alla natura del servizio e alle esigenze della sicurezza, concordano, con le amministrazioni e con le imprese erogatrici dei servizi, nonché con il Ministro competente, le prestazioni indispensabili da assicurare. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a comunicare, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di protesta degli utenti di cui alla lettera *b)* del comma 1, e i relativi orari.

7. I soggetti promotori della protesta di cui alla lettera *b)* del comma 1 del presente articolo con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, e le amministrazioni e le imprese erogatrici del servizio sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al presente articolo.

8. I codici di autoregolamentazione, le regole di condotta, nonché le determinazioni pattizie vengono comunicati tempestivamente alla Commissione di cui all'articolo 12 a cura delle parti interessate.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al settore dei trasporti"».



*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori.»* **Respinto**

7.6 PASTORE, LAURO, NOVI, PICCIONI

*Al comma 1, nell'articolo 8 richiamato, al comma 1, sopprimere la parola: «piccoli.»* **Respinto**

7.800 GUBERT

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «su segnalazione della Commissione di garanzia», inserire le seguenti: «ovvero su segnalazione delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi pubblici di cui al comma 1».* **Respinto**

7.7 LAURO, NOVI, PICCIONI

*Al comma 1, nell'articolo 8 richiamato, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia.»* **Respinto**

7.801 GUBERT

*Al comma 1, nell'articolo 8 richiamato, capoverso 1, sostituire le parole: «il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano,» con le seguenti: «i Presidenti delle Regioni e i Presidenti delle Giunte delle Province Autonome.»* **Respinto**

7.802 GUBERT

*Al comma 1, nell'articolo 8 richiamato, capoverso 1, sostituire le parole: «il prefetto», con le seguenti: «il Presidente della Provincia.»* **Respinto**

7.600 PERUZZOTTI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:* **Improcedibile**

«1-bis. È data facoltà alle associazioni degli utenti e ai comitati degli utenti organizzati di promuovere forme di protesta assimilabili allo sciopero al fine di dare rilievo ai problemi relativi alla qualità, alla quantità e alla sicurezza dei servizi. A tale fine sono previste forme di protesta del-

l'utenza che prevedono il mancato pagamento dei servizi e delle prestazioni;

1-ter. I comitati si dotano di codici di autoregolamentazione. Tali codici sono valutati dalla Commissione di cui all'articolo 12».

7.3 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

**Respinto** *Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «il differimento dell'astensione collettiva ad altra data», con le seguenti: «la revoca dell'astensione collettiva».*

7.8 LAURO, NOVI, PICCIONI

**Respinto** *Al comma 1, nell'articolo 8 richiamato, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: «può disporre il differimento», aggiungere le seguenti: «una sola volta per la medesima questione».*

7.601 PERUZZOTTI

**Respinto** *Al comma 1, nell'articolo 8 richiamato, capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ad altra data».*

7.803 GUBERT

**Respinto** *Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «collettiva ad altra data», inserire le seguenti: «e comunque non oltre 15 giorni da quella prevista al fine di non distanziare il giorno della protesta dal periodo di insorgenza dei problemi alla base dell'azione sindacale».*

7.4 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

**Respinto** *Al comma 1, nell'articolo 8 richiamato, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: «ad altra data» inserire le seguenti: «da concordare con ciascuna organizzazione sindacale interessata».*

7.804 GUBERT

**Respinto** *Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: «anche unificando astensioni collettive già proclamate».*

7.5 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 1, nell'articolo 8 richiamato, capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: «anche unificando astensioni collettive già proclamate».* **Id. em. 7.5**

7.805

GUBERT

*Al comma 1, nell'articolo 8 richiamato, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: «già proclamate» inserire le parole seguenti: «ovvero, qualora le organizzazioni sindacali interessate lo preferiscano,».* **Respinto**

7.806

GUBERT

#### ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

##### Art. 8.

**Approvato**

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: «dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo» sono sostituite dalle seguenti: «dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori».

2. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: «da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro».

#### EMENDAMENTI

*Sopprimere l'articolo.*

**Respinto**

8.1

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

**Respinto** *Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dei trasporti e della navigazione da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero il presidente della regione o un assessore da lui delegato, negli altri casi, devono gestire direttamente i tentativi di composizione del conflitto. Al fine di verificare tutte le possibilità di composizione del conflitto le parti sono convocate presso il Ministero competente o presso la regione almeno cinque giorni prima del giorno dello sciopero.

2. Al fine di evitare gli effetti causati dall'annuncio di uno sciopero che non sarà effettuato l'autorità responsabile del tentativo di conciliazione deve tempestivamente dare notizia degli esiti degli incontri intercorsi e dell'eventuale raggiungimento di accordi tra le parti mediante adeguate forme di comunicazione. La revoca dello sciopero da parte delle organizzazioni sindacali deve essere comunicata nelle forme adeguate almeno quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro. Gli organi di stampa, nazionali o locali, e la radio e la televisione pubblica sono tenuti a diffondere tempestivamente la notizia.

3. L'ordinanza di precettazione dello sciopero può essere emanata dalle autorità competenti di cui al comma 1 dell'articolo 7, sentita la Commissione competente di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, solo in caso di mancata osservanza delle norme contenute nella presente legge.

4. Qualora le parti ritengano ingiustificati i provvedimenti di cui al comma 3, possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale. Al fine di pervenire ad una tempestiva risoluzione delle contestazioni, al ricorso viene assegnata la procedura d'urgenza».

8.2 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

**Respinto** *Sopprimere il comma 1.*

8.3 PASTORE, LAURO, NOVI, PICCIONI

**Respinto** *Al comma 1, sopprimere la parola: «piccoli».*

8.800 GUBERT

**Respinto** *Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «per quanto riguarda i lavoratori dipendenti e del Ministero dell'industria, commercio e artigianato per quanto riguarda le altre categorie».*

8.4 MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 9.

**Approvato**

1. All'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, i periodi secondo e terzo, introdotti dall'articolo 17, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono sostituiti dai seguenti: «La Commissione si avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi nel limite massimo di trenta unità. Il personale in servizio presso la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso personale spettano un'indennità nella misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché gli altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano sul fondo di cui al comma 5».

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a lire 108 milioni per il 2000 ed a lire 423 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## EMENDAMENTI

*Sopprimere l'articolo.***Respinto**

9.1

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

**Respinto** *Sostituire il comma 1, con i seguenti:*

«1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e aggiunto il seguente periodo: "Non possono altresì fare parte della Commissione persone che abbiano rivestito negli ultimi cinque anni cariche governative o cariche amministrative".

2. Dopo l'articolo 14 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:

"Art. 14-bis. – 1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza sulle decisioni adottate dalla Commissione di cui all'articolo 12, tutti gli incontri tra i membri della Commissione stessa e di questa con le parti devono essere verbalizzati e resi pubblici"».

9.2

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

**Respinto** *Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «All'articolo 12» inserire le parole seguenti: «comma 1»; al comma 1 aggiungere il seguente periodo: «È data facoltà alle regioni e alle province autonome di istituire, con legge, analoga Commissione di garanzia con le medesime prerogative ai fini di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona di cui al comma 1 dell'articolo 1 qualora l'azionamento del diritto di sciopero abbia conseguenze che non eccedano il territorio della regione o provincia autonoma; a far data dall'entrata in vigore di detta legge per le azioni di sciopero rientranti nella competenza della Commissione regionale di garanzia cessano nella regione o provincia autonoma interessata le funzioni della Commissione nazionale. Inoltre».*

9.800

GUBERT

**Ritirato** *Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «di queste ultime» con le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri».*

9.801

GUBERT

**Respinto** *Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto il seguente periodo: "Non possono altresì far parte della Commissione persone che abbiano rivestito negli ultimi cinque anni cariche governative o di emanazione del Governo o cariche amministrative"».

9.4

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

**Respinto**

«1-bis. In seguito alla approvazione della presente legge si procede al rinnovo della Commissione di garanzia».

9.3

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

**Approvato**

1. L'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *I.* La Commissione:

*a)* valuta, anche di propria iniziativa, sentite le organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che siano interessate ed operanti nel territorio di cui trattasi, le quali possono esprimere il loro parere entro il termine stabilito dalla Commissione medesima, l'idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 a garantire il contemporaneo esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee sulla base di specifica motivazione, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare indispensabili. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla notifica. Se non si pronunciano, la Commissione, dopo avere verificato, in seguito ad apposite audizioni da svolgere entro il termine di venti giorni, l'indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo, adotta con propria delibera la provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di contemporaneo, comunicandola alle parti interessate, che sono tenute ad osservarla agli effetti dell'articolo 2, comma 3, fino al raggiungimento di un accordo valutato idoneo. Nello stesso modo la Commissione valuta i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, e provvede nel caso in cui manchino o non siano idonei ai sensi della presente lettera. La Commissione, al fine della provvisoria regolamentazione di cui alla presente lettera, deve tenere conto delle previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o simili nonchè degli accordi sottoscritti nello stesso settore dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nella provvisoria regolamentazione, le prestazioni indispensabili devono essere individuate in modo da non compromettere, per la durata della regolamentazione stessa, le esigenze

fondamentali di cui all'articolo 1; salvo casi particolari, devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza. Si deve comunque tenere conto dell'utilizzabilità di servizi alternativi o forniti da imprese concorrenti. Quando, per le finalità di cui all'articolo 1, è necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi, questi ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano nella predetta percentuale del 50 per cento. Eventuali deroghe da parte della Commissione, per casi particolari, devono essere adeguatamente motivate con specifico riguardo alla necessità di garantire livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente occorrenti all'erogazione dei servizi, in modo da non compromettere le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1. I medesimi criteri previsti per la individuazione delle prestazioni indispensabili ai fini della provvisoria regolamentazione costituiscono parametri di riferimento per la valutazione, da parte della Commissione, dell'idoneità degli atti negoziali e di autoregolamentazione. Le delibere adottate dalla Commissione ai sensi della presente lettera sono immediatamente trasmesse ai Presidenti delle Camere;

*b)* esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 e all'articolo 2-*bis* per la parte di propria competenza su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa. Su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può inoltre emanare un lodo sul merito della controversia. Nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese la Commissione può convocare le amministrazioni e le imprese interessate, incluse quelle che erogano servizi strumentali, accessori o collaterali, e le rispettive organizzazioni sindacali, e formulare alle parti interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità;

*c)* ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, può assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e se vi sono le condizioni per una composizione della controversia, e nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale può invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione;

*d)* indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva, e può invitare, con apposita delibera, i soggetti inte-



ressati a riformulare la proclamazione in conformità alla legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione differendo l'astensione dal lavoro ad altra data;

e) rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate da soggetti sindacali diversi e può invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata successivamente in ordine di tempo a differire l'astensione collettiva ad altra data;

f) segnala all'autorità competente le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, e formula proposte in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza di cui all'articolo 8 per prevenire il predetto pregiudizio;

g) assume informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1, che sono tenute a fornirle nel termine loro indicato, circa l'applicazione delle delibere sulle sanzioni ai sensi dell'articolo 4, circa gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle medesime amministrazioni e imprese, e dalle altre parti interessate, i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, per accertare le cause di insorgenza dei conflitti, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti; può acquisire dall'INPS, che deve fornirli entro trenta giorni dalla richiesta, dati analitici relativamente alla devoluzione dei contributi sindacali per effetto dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4;

h) se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1 in evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi;

i) valuta, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 4-*quater*, il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi che derivano dalla presente legge, degli accordi o contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure di contenimento, o dei codici di autoregolamentazione, di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-*bis*, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste dall'articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4, prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari;

l) assicura forme adeguate e tempestive di pubblicità delle proprie delibere, con particolare riguardo alle delibere di invito di cui alle lettere

c) d), e) ed h), e può richiedere la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di comunicati contenenti gli accordi o i codici di autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei o le eventuali provvisorie regolamentazioni da essa deliberate in mancanza di accordi o codici idonei. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi hanno l'obbligo di rendere note le delibere della Commissione, nonchè gli accordi o contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 2, mediante affissione in luogo accessibile a tutti;

m) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili;

n) trasmette gli atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti delle Camere e al Governo, che ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione».

#### EMENDAMENTI

**Respinto** *Sopprimere l'articolo.*

10.1

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

**Respinto** *Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. – 1. Le funzioni della Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, per quanto concerne il settore dei trasporti sono le seguenti:

a) valutare la conformità alle norme indicate nella presente legge dei codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 4 dell'articolo 10;

b) valutare la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi e individuali, e dalle amministrazioni o dalle imprese erogatrici del servizio nelle procedure di indizione, di comunicazione e di svolgimento degli scioperi ai sensi della presente legge;

c) formulare la regolamentazione provvisoria del diritto di sciopero nel settore se i codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 4 dell'articolo 10, non sono presentati entro i termini indicati al medesimo comma 2 del citato articolo 3 o non sono valutati conformi alle norme previste dalla presente legge. Al fine di pervenire ad una risoluzione definitiva tale regolamentazione resta in vigore per un periodo non superiore a sei mesi entro il quale i rappresentanti dei lavoratori presentano una proposta sostitutiva alla Commissione. La proposta di regolamentazione transitoria della Commissione ha carattere defini-

tivo solo se confermata dalla maggioranza dei lavoratori della categoria che si esprimono attraverso un *referendum* entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) diffidare le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi che, adottando comportamenti in violazione di accordi o di contratti collettivi, determinino o facilitino l'insorgenza di conflitti;

e) trasmettere ai Presidenti delle Camere, che li portano a conoscenza del Parlamento e del Governo, e ne assicurano la divulgazione tramite i mezzi di informazione, gli atti e le pronunce di propria competenza.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"f-bis) valuta il rispetto delle procedure di cui all'articolo 2-bis"».

10.2

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 1, capoverso 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «n. 281», inserire le parole seguenti: «nonchè le associazioni sindacali delle famiglie o loro associazioni di secondo grado».*

**Ritirato**

10.800

GUBERT

*Al comma 1, capoverso 1, lettera a), primo e terzo periodo, sopprimere le parole: «di raffreddamento e».*

**Ritirato**

10.801

GUBERT

*Al comma 1, capoverso, lettera a), sopprimere alla fine del quinto periodo, le parole: «dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».*

**Respinto**

10.10

MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono fatte salve le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, previste dai contratti collettivi e dai codici di autoregolamentazione valutate idonee dalla Commissione di Garanzia antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge».*

**Respinto**

10.7

LAURO, NOVI, PICCIONI

**Respinto** *Al comma 1, nell'articolo 13 richiamato, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) redige e tiene aggiornato l'elenco dei lavoratori autonomi, delle professioni o delle attività e dei servizi le cui prestazioni sono considerati servizi pubblici essenziali».*

10.600

PERUZZOTTI

**Respinto** *Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera c).*

10.6

LAURO, NOVI, PICCIONI

**Respinto** *Al comma 1, capoverso, alla lettera d) sostituire le parole da: «e può invitare» fino alla fine del periodo e sostituirle con le seguenti: «e può revocare l'astensione dal lavoro illegittima».*

10.5

LAURO, NOVI, PICCIONI

**Respinto** *Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*«e) rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di attività, che interessano lo stesso servizio finale o il medesimo bacino di utenza per effetto di astensioni collettive anche proclamate da soggetti sindacali diversi e può revocare l'astensione dal lavoro proclamata successivamente».*

10.8

LAURO, NOVI, PICCIONI

**Respinto** *All'articolo 10, capoverso, lettera g), sostituire le parole: «dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi» con le seguenti: «dai soggetti promotori dello sciopero».*

10.3

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

**Improcedibile** *Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«1-bis. Presso la Commissione è istituito un osservatorio ove i soggetti promotori di astensioni collettive dal lavoro possono verificare, al fine di evitare la concomitanza, la situazione inerente la proclamazione degli scioperi. Non possono essere indetti scioperi qualora ai vari livelli, nazionali, regionali o territoriali, non sia rispettato un distanziamento di almeno 48 ore nel medesimo settore».*

10.4

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

**Approvato**

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: «può indire» sono sostituite dalla seguente: «indice».

EMENDAMENTI

*Sopprimere l'articolo.*

**Respinto**

11.1

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**Respinto**

«Art. 11. – 1. All'articolo 14, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppresse le parole: "sempre che valuti idonee"».

11.3

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**Respinto**

«Art. 11. – 1. All'articolo 14, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole "e particolarmente rilevante il numero dei lavoratori che ne fanno richiesta" sono sostituite con le seguenti "su richiesta di almeno il 5 per cento dei lavoratori interessati"».

11.2

RUSSO SPENA CÒ, CRIPPA

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

**Approvato**

1. L'articolo 17 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogato.

## EMENDAMENTO

**Non posto  
in votazione (\*)**

Sopprimere l'articolo.

12.1

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

(\*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLI 13 E 14 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Approvato**

Art. 13.

1. All'articolo 20, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nel secondo periodo, dopo le parole: «quanto previsto» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, nonchè».

**Approvato**

Art. 14.

1. All'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«I-bis. Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori i soggetti indicati all'articolo 2083 del codice civile».

## EMENDAMENTI

**Non posto  
in votazione (\*)**

Sopprimere l'articolo.

14.1

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

(\*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

**Id. em. 14.1**

*Sopprimere l'articolo.*

14.800

GUBERT

ARTICOLI 15 E 16 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

**Approvato**

1. Dopo l'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis. – 1. Contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni è ammesso ricorso al giudice del lavoro».

Art. 16.

**Approvato**

1. Le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999.

2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte.

3. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse anteriormente al 31 dicembre 1999, pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con compensazione delle spese.

4. In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni.

EMENDAMENTI

*Sopprimere l'articolo.*

**Respinto**

16.800

GUBERT

*Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 dicembre 1999» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge.»*

**Le parole da:  
«Al comma 1»  
a: «dicembre 1999»  
respinte;  
seconda parte  
preclusa**

16.4

MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 2, sostituire le parole: «al 31 dicembre 1999» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge.»*

**Precluso**

16.3

MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

**Precluso** *Al comma 2, sostituire le parole: «al 31 dicembre 1999» con le seguenti: «al 31 marzo 2000».*

16.2 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

**Respinto** *Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5. Qualora le sanzioni siano impugnate fino alla fine del procedimento, le stesse sono sospese».

16.1 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE  
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 16

**Respinto** *Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-bis.

1. Al fine di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi scelti tra vettori concorrenti nell'ambito della stessa modalità di trasporto o tra modalità diverse, è compito delle organizzazioni sindacali, prima di proclamare lo sciopero, verificare presso l'Osservatorio sui conflitti nei trasporti istituito dalla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, che non si realizzi la concomitanza di scioperi nel settore dei trasporti.

2. Tra l'effettuazione di uno sciopero e l'effettuazione di uno sciopero successivo in ogni singolo settore dei trasporti e distintamente per i livelli nazionale, regionale e territoriale devono trascorrere almeno quarantotto ore. Per i livelli regionale e territoriale l'intervallo è riferito a scioperi riguardanti la stessa entità regionale o territoriale.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei seguenti casi:

a) per gli scioperi nello stesso servizio in cui coincida la data, e purché la coincidenza non realizzi un prolungamento dell'azione di sciopero di maggiore durata tra quelli proclamati;

b) per gli scioperi generali di settore.

4. Tra l'effettuazione di uno sciopero e l'effettuazione di uno sciopero successivo proclamato dal medesimo soggetto, riguardante la medesima vertenza, incidente sul medesimo servizio di trasporto e riguardante il medesimo livello nazionale, regionale o territoriale, non può intercorrere un intervallo inferiore a sette giorni.



5. Tra uno sciopero generale di settore di cui all'articolo 10 e il successivo sciopero generale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta giorni.

6. Al fine di garantire tutti gli adempimenti del presente articolo i soggetti organizzati promotori di uno sciopero devono comunicare alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la data e le modalità dello sciopero nei termini previsti alla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 3 e al comma 3 dell'articolo 10 della presente legge».

16.0.1

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA



Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 4539. Em. 2.1, 2.4 e 2.5 (Russo Spena e altri) (Pastore e altri) (Mulas e altri)	172	171	000	038	133	086	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

**A = Astensione**

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto  
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0821 del 04-04-2000 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
AGNELLI GIOVANNI	M	
AGOSTINI GERARDO	C	
ALBERTINI RENATO	C	
ANDREOLLI TARCISIO	C	
ANDREOTTI GIULIO	C	
ANGIUS GAVINO	M	
AYALA GIUSEPPE MARIA	C	
BARBIERI SILVIA	C	
BARRILE DOMENICO	C	
BASSANINI FRANCO	M	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	
BATTAGLIA ANTONIO	F	
BEDIN TINO	C	
BERGONZI PIERGIORGIO	C	
BERNASCONI ANNA MARIA	C	
BERTONI RAFFAELE	M	
BESOSTRI FELICE CARLO	M	
BESSO CORDERO LIVIO	C	
BETTONI BRANDANI MONICA	C	
BIASCO FRANCESCO SAVERIO	F	
BISCARDI LUIGI	C	
BO CARLO	M	
BOBBIO NORBERTO	M	
BOCO STEFANO	C	
BONAVITA MASSIMO	C	
BONFIETTI DARIA	C	
BORRONI ROBERTO	C	
BORTOLOTTO FRANCESCO	C	
BRIENZA GIUSEPPE	F	
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	
BRUTTI MASSIMO	M	
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	

Seduta N. 0821 del 04-04-2000 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F) = Favorevole  
(M) = Cong/Gov/Miss(C) = Contrario  
(P) = Presidente(A) = Astenuto  
(R) = Richiedente

(V) = Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
BUCCIERO ETTORE	F	
CABRAS ANTONIO	C	
CADDEO ROSSANO	C	
CALVI GUIDO	C	
CAMERINI FULVIO	C	
CAMO GIUSEPPE	C	
CAPALDI ANTONIO	C	
CARELLA FRANCESCO	C	
CARPI UMBERTO	C	
CARPINELLI CARLO	C	
CARUSO ANTONINO	F	
CASTELLANI PIERLUIGI	C	
CASTELLI ROBERTO	F	
CAZZARO BRUNO	C	
CECCHI GORI VITTORIO	M	
CIONI GRAZIANO	C	
CIRAMI MELCHIORRE	C	
CONTESTABILE DOMENICO	F	
CORTELLONI AUGUSTO	F	
CORTIANA FIORELLO	M	
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	
COVIELLO ROMUALDO	C	
CRESCENZIO MARIO	C	
CUSIMANO VITO	F	
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	C	
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	
DEBENEDETTI FRANCO	C	
DE CAROLIS STELIO	M	
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	
DEL TURCO OTTAVIANO	C	
DE LUCA ATHOS	C	
DE LUCA MICHELE	C	

Seduta N. 0821 del 04-04-2000 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F) = Favorevole  
(M) = Cong/Gov/Miss(C) = Contrario  
(P) = Presidente(A) = Astenuto  
(R) = Richiedente

(V) = Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
DE MARTINO FRANCESCO	M	
DE MARTINO GUIDO	C	
DENTAMARO IDA	C	
DE ZULUETA TANA	C	
DIANA LINO	C	
DIANA LORENZO	C	
DI BENEDETTO DORIANO	C	
DI ORIO FERDINANDO	C	
DI PIETRO ANTONIO	M	
DOLAZZA MASSIMO	M	
DONISE EUGENIO MARIO	C	
D'URSO MARIO	C	
DUVA ANTONIO	M	
ELIA LEOPOLDO	C	
ERROI BRUNO	C	
FALOMI ANTONIO	C	
FASSONE ELVIO	C	
FERRANTE GIOVANNI	C	
FIGURELLI MICHELE	C	
FIORILLO BIANCA MARIA	C	
FISICHELLA DOMENICO	F	
FOLLIERI LUIGI	C	
FOLLONI GIAN GUIDO	C	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	M	
FUSILLO NICOLA	M	
GAMBINI SERGIO	C	
GERMANA' BASILIO	F	
GIARETTA PAOLO	C	
GIOVANELLI FAUSTO	C	
GRUOSSO VITO	C	
GUBERT RENZO	F	

Seduta N. 0821 del 04-04-2000 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
GUERZONI LUCIANO	C	
IULIANO GIOVANNI	C	
JACCHIA ENRICO	C	
LARIZZA ROCCO	C	
LASAGNA ROBERTO	F	
LAURIA BALDASSARE	C	
LAURICELLA ANGELO	M	
LAURO SALVATORE	F	
LAVAGNINI SEVERINO	C	
LEONE GIOVANNI	M	
LO CURZIO GIUSEPPE	C	
LOIERO AGAZIO	C	
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	C	
LORETO ROCCO VITO	M	
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	C	
MACERATINI GIULIO	F	
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	
MANCINO NICOLA	P	
MANCONI LUIGI	M	
MANIS ADOLFO	M	
MANZELLA ANDREA	M	
MANZI LUCIANO	C	
MARCHETTI FAUSTO	C	
MARINO LUIGI	C	
MARITATI ALBERTO GAETANO	M	
MARTELLI VALENTINO	M	
MASCIONI GIUSEPPE	C	
MASULLO ALDO	C	
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	C	
MELE GIORGIO	C	
MICELE SILVANO	C	
MIGNONE VALERIO	C	

Seduta N. 0821 del 04-04-2000 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F) = Favorevole  
(M) = Cong/Gov/Miss(C) = Contrario  
(P) = Presidente(A) = Astenuto  
(R) = Richiedente

(V) = Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
MIGONE GIAN GIACOMO	C	
MILIO PIETRO	F	
MINARDO RICCARDO	F	
MONTAGNA TULLIO	C	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C	
MONTELEONE ANTONINO	F	
MONTICONE ALBERTO	C	
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	
MORO FRANCESCO	F	
MULAS GIUSEPPE	F	
MUNDI VITTORIO	C	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	
NAVA DAVIDE	C	
NIEDDU GIANNI	C	
NOVI EMIDDIO	M	
OCCHIPINTI MARIO	C	
OSSICINI ADRIANO	M	
PACE LODOVICO	F	
PAGANO MARIA GRAZIA	C	
PALUMBO ANIELLO	C	
PAPPALARDO FERDINANDO	C	
PARDINI ALESSANDRO	C	
PAROLA VITTORIO	C	
PASQUINI GIANCARLO	C	
PASSIGLI STEFANO	M	
PASTORE ANDREA	F	
PEDRIZZI RICCARDO	F	
PELELLA ENRICO	C	
PELLEGRINO GIOVANNI	C	
PELLICINI PIERO	F	
PERUZZOTTI LUIGI	F	
PETRUCCI PATRIZIO	C	



Seduta N. 0821 del 04-04-2000 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F) = Favorevole  
(M) = Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario  
(P) = Presidente

(A) = Astenuto  
(R) = Richiedente

(V) = Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
PETRUCCIOLI CLAUDIO	C	
PETTINATO ROSARIO	C	
PIATTI GIANCARLO	C	
PICCIONI LORENZO	F	
PILONI ORNELLA	C	
PINGGERA ARMIN	M	
PINTO MICHELE	C	
PIZZINATO ANTONIO	C	
POLIDORO GIOVANNI	M	
PREDA ALDO	C	
PREIONI MARCO	F	
PROVERA FIORELLO	M	
RAGNO CRISAPULLI SALVATORE	F	
RECCIA FILIPPO	F	
RESCAGLIO ANGELO	C	
RIGO MARIO	M	
RIPAMONTI NATALE	C	
RIZZI ENRICO	M	
ROBOL ALBERTO	M	
ROCCHI CARLA	C	
ROGNONI CARLO	M	
RONCHI EDOARDO (EDO)	M	
ROTELLI ETTORE ANTONIO	F	
RUSSO GIOVANNI	C	
SALVI CESARE	M	
SARACCO GIOVANNI	C	
SARTO GIORGIO	C	
SARTORI MARIA ANTONIETTA	C	
SCIVOLETTO CONCETTO	C	
SELLA DI MONTELUCE NICOLO'	F	
SENESE SALVATORE	C	
SERVELLO FRANCESCO	F	

Seduta N. 0821 del 04-04-2000 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F) = Favorevole  
(M) = Cong/Gov/Miss(C) = Contrario  
(P) = Presidente(A) = Astenuto  
(R) = Richiedente

(V) = Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
SMURAGLIA CARLO	C	
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	M	
STANISCIÀ ANGELO	C	
STIFFONI PIERGIORGIO	F	
TAPPARO GIANCARLO	M	
TAROLLI IVO	F	
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	
TOIA PATRIZIA	C	
TRAVAGLIA SERGIO	F	
VEDOVATO SERGIO	C	
VEGAS GIUSEPPE	F	
VELTRI MASSIMO	C	
VENTUCCI COSIMO	F	
VERALDI DONATO TOMMASO	C	
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	C	
VIGEVANI FAUSTO	C	
VILLONE MASSIMO	C	
VISENTIN ROBERTO	M	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	
VIVIANI LUIGI	C	
VOLCIC DEMETRIO	C	
ZECCHINO ORTENSIO	M	
ZILIO GIANCARLO	C	

### **Disegni di legge, annunzio di presentazione**

È stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Ministro della giustizia:*

«Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura» (4563).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

GERMANÀ, AZZOLLINI, SCHIFANI e SCOPELLITI. – «Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, concernente depenalizzazione dei reati minori» (4564).

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, con lettera in data 3 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, la relazione della Commissione stessa sull'attività della Cassa depositi e prestiti e delle sue sezioni autonome per l'Edilizia residenziale ed ex Agensud, per l'esercizio 1997 (*Doc. X*, n. 4).

Detto documento sarà inviato alla 5<sup>a</sup> e alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Governo, deferimento a Commissioni permanenti di richieste di parere su documenti**

La richiesta di parere parlamentare n. 655, concernente «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 53, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», già annunciata in data 23 marzo 2000, è stata assegnata alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 24 aprile 2000. La 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

### **Regioni, trasmissione di relazioni**

Il Difensore civico della regione Piemonte, con lettera in data 23 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Ufficio nel corso del 1999 (*Doc. CXXVIII, n. 3/2*).

Detto documento sarà inviato alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

Il senatore Parola ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-18871, dei senatori Russo Spena ed altri.

### **Mozioni**

BRIGNONE, MONTICONE, NAVA, RESCAGLIO, GUBERT, LEONI, PERUZZOTTI, MORO, BORTOLOTTI, MELE, PREIONI. – Il Senato,

premessò:

che il progetto «Economia di comunione» rappresenta una svolta di carattere non solo economico ma anche culturale, poichè si propone di coniugare alla logica dell'impresa, cui è connaturale la ricerca del profitto, principi e comportamenti generalmente considerati tipici delle organizzazioni senza scopo di lucro;

che a tale progetto, nato nel 1991, aderiscono attualmente, in più di 30 paesi del mondo, circa 650 aziende e 90 attività produttive minori di diversi settori economici;

considerato che esso, pur nel pieno rispetto degli autentici valori dell'impresa e del mercato, ricerca in tutti gli aspetti dell'attività significati che vanno al di là del loro valore strumentale e pone in primo luogo al centro dell'attenzione le esigenze e le aspirazioni della persona e le istanze del bene comune, in particolare:

instaurando rapporti ideali e rispettosi, animati da sincero spirito di servizio e collaborazione, nei confronti di clienti, fornitori, pubblica amministrazione, come pure verso i concorrenti, astenendosi anzitutto dal mettere in luce negativa i prodotti o i servizi altrui;

valorizzando i dipendenti, informandoli, coinvolgendoli in varia misura nella gestione, prestando attenzione alla salute e al benessere di ogni membro dell'impresa, con speciale riguardo a chi ha particolari necessità;

mantenendo una linea di conduzione dell'impresa ispirata alla cultura della legalità e di correttezza nei confronti degli organi

di controllo, dei sindacati e delle istituzioni e al rispetto concreto delle istituzioni;

riservando grande attenzione all'ambiente di lavoro, al rispetto della natura, al risparmio di energia e risorse naturali con riferimento all'intero ciclo di vita del prodotto, affrontando gli opportuni investimenti;

osservando gli obblighi di contratto nella qualità dei propri prodotti e servizi e valutando altresì i riflessi oggettivi dei propri prodotti sul benessere delle persone a cui sono destinati;

cooperando con altre realtà aziendali e sociali presenti nel territorio;

atteso che occorre trovare nuovi parametri per il cosiddetto sviluppo sostenibile individuati non soltanto nei rapporti con le risorse del pianeta e l'ecologia, ma anche e soprattutto con la persona intesa quale produttore e consumatore di beni o servizi,

impegna il Governo:

a favorire la diffusione della conoscenza di questo nuovo modello di cultura economica, in particolare fra i giovani;

a studiare la possibilità di sostenere, attraverso opportuni provvedimenti, le aziende che aderiscono al progetto «Economia di comunione».

(1-00540)

### Interpellanze

FIGURELLI, CORRAO, DE ZULUETA, SCIVOLETTO, BARRILE, LAURICELLA, CIONI, VOLCIC, PETTINATO, MONTAGNINO, FERRANTE. – *Ai Ministri degli affari esteri e delle politiche agricole e forestali.* – Per conoscere:

quali siano le valutazioni e le determinazioni del Governo sul gravissimo episodio di violazione del diritto internazionale e delle leggi del mare perpetrata con l'atto di pirateria marittima compiuto il 16 marzo 2000, quando il peschereccio «Ittipesca III» di Mazara del Vallo, che si trovava in campagna di pesca oceanica nelle acque territoriali della Guinea Konakry (Lat. 10 23 79 N, Long. 16 00 00 W) con a bordo osservatori della Comunità europea, è stato attaccato e mitragliato da imbarcazioni armate appartenenti alle forze di sicurezza e di dogana della Guinea Bissau che si sono portate a bordo, hanno fatto prigioniero l'equipaggio, hanno rimorchiato l'imbarcazione nel loro porto di base e non la rilasciano, tenendo tuttora sequestrato (anzi, in condizioni di quasi confisca) il peschereccio e l'equipaggio di 27 uomini;

quali siano le valutazioni e le determinazioni del Governo sulla circostanza che vane si sono rivelate le proteste e le richieste assai tempestivamente notificate dalle autorità diplomatiche italiane (a tutt'oggi l'Ambasciatore e il Console non hanno ricevuto risposta!), in un contesto che ha visto, da un lato, un rapporto degli osservatori della Comunità europea dove si testimonia la posizione del tutto regolare del peschereccio «Ittispe-

sca III», e, dall'altro lato, una lettera di contestazione del Governo della Guinea Konakry nei confronti del Governo della Guinea Bissau;

quali iniziative siano state prese dalla rappresentanza dell'Unione europea a Bissau sia per ottenere la cessazione dell'atto di pirateria e la riparazione ad esso, sia per garantire assistenza, sicurezza e libertà all'equipaggio, privato di tutti i documenti, e tenuto prigioniero e senza viveri;

se non si ritenga che le violazioni del diritto internazionale, delle leggi del mare, delle leggi della Guinea Konakry, l'atto di pirateria, il sequestro del peschereccio e la cattura dell'equipaggio, la pretesa di cifre enormi per il riscatto, i comportamenti tenuti nei confronti delle autorità diplomatiche dell'Italia, mettano di fatto seriamente in discussione le relazioni economiche dell'Unione europea con la Guinea Bissau e compromettano la prospettiva della necessaria e possibile cooperazione dell'Unione europea e dell'Italia con la Guinea Bissau, in quanto la valutazione di ogni progetto di investimento e di sviluppo non può non avere come primo metro di misura la garanzia effettiva della sicurezza;

se il Governo non ritenga di dover intraprendere le iniziative più opportune e assumere i provvedimenti necessari affinché armatori e lavoratori dell'Ittipesca III» possano ricevere indennizzo adeguato per i gravissimi danni che, senza alcuna loro colpa o negligenza, hanno subito per il futuro del proprio lavoro e della propria impresa.

(2-01069)

### Interrogazioni

MELUZZI. – *Ai Ministri della sanità, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la provincia di Salerno è la seconda della Campania per numero di abitanti;

che la stessa ricade in un territorio particolarmente esteso, al punto che, ad esempio, gli abitanti della zona di Sapri per raggiungere Napoli impiegano almeno tre ore;

che per gli studenti della provincia di Salerno la facoltà di medicina e chirurgia più vicina si trova a Napoli, dove esistono ben due facoltà;

che da almeno un decennio è stata rilanciata la proposta di istituire la facoltà di medicina e chirurgia presso l'ateneo di Salerno, esigenza ormai inderogabile per gli studenti salernitani;

che l'istituzione avrebbe anche la funzione di riprendere l'antica tradizione che faceva della scuola medica eleatica ed in generale della scuola medica salernitana il motore propulsore delle conoscenze assolute in campo medico;

che come fasi propedeutiche all'istituzione della facoltà di medicina di Salerno potrebbero essere istituite scuole di specializzazione, costole degli esistenti atenei napoletani, allocati nel territorio della provincia di Salerno, e comunque la neonata facoltà potrebbe prendere i passi dal-

l'istituzione del biennio, che anche in termini di risorse e di organizzazione comporterebbe sforzi minori;

che con un impegno forte della regione Campania, delle province di Salerno e di Napoli, del Ministero della sanità e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si possono in sinergia trovare soluzioni alla vicenda,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per dare alla Salerno della cultura, ma non solo, la giusta risposta che merita.

(3-03602)

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per sapere:

se il Governo sia a conoscenza:

della ipotesi di riapertura del caso Lombardo da parte della procura di Palermo;

della esistenza di una seconda «relazione-bomba con le ultime devastanti confidenze del boss Badalamenti» («Il Giornale» di martedì 4 aprile 2000);

della consegna di valigette e documenti riservatissimi consegnati dal maresciallo Lombardo ai propri superiori prima del suicidio;

della esistenza di doppie e triple verità utilizzabili a fini squisitamente politici;

della scomparsa, totale e parziale, di documenti di grande rilievo che il maresciallo Lombardo avrebbe consegnato al tenente Ierfone prima di suicidarsi in seguito alle accuse mossegli in TV da Orlando;

se il Governo non ritenga al riguardo di dover riferire quanto più tempestivamente possibile in Parlamento.

(3-03603)

VENTUCCI, CENTARO. – *Ai Ministri della giustizia e delle finanze.*

– Premesso:

che gli uffici legislativi dei Ministeri in indirizzo hanno riconosciuto ai funzionari doganali la qualifica di ufficiali di polizia tributaria e di polizia giudiziaria, alla stregua della legislazione vigente;

che si sta verificando, malgrado quanto precede, un contrasto tra l'autorità giudiziaria e il Dipartimento delle dogane del Ministero delle finanze, relativo al riconoscimento della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai funzionari doganali, che ha condotto da parte di un giudice del tribunale di Roma all'annullamento di provvedimenti di arresto e di sequestro di sostanze stupefacenti redatti da funzionari doganali in servizio presso l'aeroporto di Fiumicino giacché sprovvisti della qualifica anzi citata e da parte della procura della Repubblica di Pisa alla richiesta di rinvio a giudizio di un funzionario doganale per falso ideologico per le medesime ragioni, mentre invece altra sezione del tribunale di Roma ha emesso una sentenza di condanna sulla scorta di provvedimenti analoghi

emessi da funzionari doganali senza negare loro la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria;

che conseguenza dell'indirizzo giurisprudenziale lamentato è la sostanziale impunità di pericolosi criminali, quali i trafficanti di droga, ed una diminuzione del contrasto al traffico di stupefacenti;

che l'attività dei funzionari doganali contestata deve ritenersi benemerita perché mira alla tutela della legge e si svolge a causa della frequente mancanza in loco di rappresentanti delle forze dell'ordine;

che notoriamente qualsiasi cittadino ed, in particolare, ogni pubblico ufficiale preposto al settore può provvedere al fermo ed alla denuncia di chi è scoperto in flagranza di reato;

che i funzionari di dogana effettuano i primi controlli sulle persone e le merci che entrano in Italia e che possono poi circolare liberamente sul territorio nazionale ed in quello dell'Unione europea;

che i contrasti giurisprudenziali e l'incriminazione accennati nella pregressa narrativa hanno originato un notevole sconcerto ed un'agitazione tra i funzionari doganali, che minacciano di astenersi dai controlli per evitare di essere incriminati,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro della giustizia intenda adottare al fine di evitare le diversità giurisprudenziali citate in premessa e i conseguenti effetti devastanti nell'attività di contrasto al traffico illegale di sostanze stupefacenti ed altro;

se i Ministri in indirizzo intendano, mediante lo strumento legislativo del decreto-legge, attesa l'urgenza di risolvere il contrasto e la problematica in oggetto, attribuire esplicitamente ai funzionari doganali le funzioni di polizia tributaria e di polizia giudiziaria.

(3-03604)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

BEVILACQUA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il sindaco di Oppido Mamertina (Reggio Calabria), avvocato Antonino Freno, attraverso una lettera aperta ha esposto la vicenda di cui sono stati sfortunati protagonisti cinque suoi concittadini, le signore Serafina Carrano, Domenica Sgrò, Mirella Chiodo, Luigina Grillo ed un polistene, il dottor Massimo Frana;

che gli stessi, invitati a partecipare al programma «I fatti vostri» in onda su RAI Due in data 27 marzo 2000, per trattare l'ormai noto argomento del trasferimento della residenza del vescovo della locale diocesi da Oppido a Palmi, giunti a Roma ed arrivati negli studi televisivi sembrerebbe siano stati tenuti dietro le quinte dagli addetti ai lavori per tutta la durata della trasmissione;

che, terminato il programma, di fronte alle loro legittime proteste, il regista della trasmissione o persona a lui somigliante si sarebbe



messa ad inveire in maniera ingiuriosa contro di loro e contro l'intera città di Oppido;

che la dignità di un paese non può essere minimamente scalfita da soggetti che adottano comportamenti contrari al rigoroso contegno con cui dovrebbe essere gestito un servizio pubblico quale è quello radiotelevisivo;

che tale servizio pubblico è appunto incompatibile con lo scarso riguardo portato a persone prima elette al rango di ospiti e poi rifiutate;

che nel bilancio della RAI si sarebbe allungata ulteriormente la lista, già sufficientemente lunga, delle spese inutili, visto e considerato che il viaggio e il soggiorno dei malcapitati erano naturalmente a carico della televisione di Stato,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno ed urgente acquisire le necessarie informazioni al fine di individuare le eventuali responsabilità perché tali intollerabili situazioni non abbiano più a verificarsi.

(4-18901)

CUSIMANO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che il Ministero ha compiti di sorveglianza mediante specifici rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) con sede in viale Corsica 20 a Milano, doveri che si sono ancor più accentuati a seguito delle dimissioni del consiglio il 1° marzo 2000 e dei poteri di gestione assunti *pro tempore* dal funzionario del Ministero dottor Francesco Scala in qualità di presidente del collegio sindacale, si chiede di sapere:

se si ritenga lecito che il commissario ingegner Francesco Fiore, nominato con decreto n. 32062 del 15 aprile 1999, permanga ancora in carica essendo per sua natura la gestione commissariale straordinaria e limitata nel tempo;

quali azioni abbia svolto in concreto il commissario Fiore per azzerare i motivi che avevano indotto il Ministro a nominarlo non esistendo a tutt'oggi alcuna relazione scritta fatta dal commissario stesso;

se il Ministro sia stato informato, anche tramite il suo rappresentante dottor Scala;

se le prestazioni dell'ingegner Fiore come commissario siano in bilancio complessivamente all'ente per soggiorni in albergo a quattro stelle e viaggi da Palermo, dove risiede, a Milano per oltre 80 milioni;

se il rappresentante del Ministero dottor Scala abbia informato il Ministro che il commissario Fiore sta predisponendo una lista di candidati al consiglio dell'ente in occasione delle imminenti elezioni, candidandosi egli stesso secondo una prassi che non può non essere giudicata negativamente dal Ministro e che potrebbe addirittura invalidare le elezioni stesse;

se quindi, a questo proposito, non si ritenga di invitare il commissario ad astenersi dal partecipare direttamente alla competizione elettorale e di far parte a qualsiasi titolo del prossimo consiglio e degli altri organismi che lo compongono (revisori dei conti, collegio sindacale, eccetera);

se non si intenda accertare anche tramite il dottor Scala e il direttore dell'ente Giuseppe Giani, se corrisponda a verità che il commissario indice riunioni di tipo elettorale presso l'ente o comunque continua ad approfittare del suo ruolo per cercare consensi.

(4-18902)

DE LUCA Athos. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente, della giustizia e delle finanze.* – Premesso:

che le province hanno compiti di controllo e di sanzione nei confronti del danno ambientale;

che il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successivi aggiornamenti, all'articolo 55 stabilisce che « ... all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie della presente normativa provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione...» e che all'articolo 55-bis dello stesso decreto è previsto che «i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale ...»;

che la legge regionale del Lazio 9 luglio 1998, n. 27, all'articolo 5 (Funzioni amministrative delle province), comma 1, lettera c), stabilisce che sono attribuite alle province «l'attività di controllo sulla corretta gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti nell'ambito del rispettivo territorio, ivi compreso il controllo in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione ed il controllo e la verifica degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle aree inquinate dai rifiuti, nonchè l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle relative disposizioni, previste di cui al titolo V, capo I, del decreto legislativo n. 22 del 1997»;

considerato:

che risultano giacenti presso la provincia di Roma sanzioni per un ammontare superiore ai 3 miliardi e che le prime di tali sanzioni cadono in prescrizione nel 2001;

che non è stato istituito nessun servizio e non è stato predisposto nessun tipo di regolamento necessario alla riscossione delle sanzioni,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere al fine di consentire il recupero delle somme evase ed effettuare i controlli ambientali previsti dalla normativa in vigore.

(4-18903)

MARRI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, recante «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», all'articolo 2, comma 1, stabilisce che le strade già appartenenti al demanio statale non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale individuata ai sensi dell'articolo 1 sono trasferite con decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998 citato;

che, sulla base delle disposizioni citate, vengono trasferiti alle regioni a statuto ordinario ed agli enti locali oltre 23.700 chilometri di strada;

che, tra gli altri, è previsto anche il passaggio dallo Stato alla regione Toscana di due importanti tratti di strada: la strada statale n. 71 Umbro-casentinese romagnola e la strada statale n. 208 «della Verna», che interessano in modo sostanziale il comune di Chiusi della Verna (Arezzo) e l'intera vallata sia del Casentino, sia della Valtiberina;

che, con ordine del giorno approvato all'unanimità nel corso della seduta del 2 febbraio 2000, il consiglio comunale di Chiusi della Verna ha manifestato la propria incertezza sul provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, considerato che il trasferimento alla regione Toscana delle competenze riguardanti le strade statali nn. 71 e 208 implicherebbe la necessità di finanziare opere di ammodernamento, al fine di poter fronteggiare la mole di traffico e il transito dei mezzi pesanti indispensabili per la produttività delle aziende della zona e per l'intenso afflusso turistico;

che vanno altresì tenute in considerazione le impervie condizioni meteorologiche invernali;

che non si comprendono, inoltre, i motivi per cui una strada come la strada statale n. 71, che collega le regioni Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna, venga frazionata con tre distinte gestioni,

l'interrogante chiede di sapere:

se, per le ragioni suesposte, non si ritenga di dover adottare opportune iniziative volte al mantenimento dei due tratti delle strade nn. 71 e 208 come strada statale;

ove ciò non si rendesse possibile, se non si ritenga di dover valutare l'opportunità di mantenere nella predetta qualità la strada statale n. 208, considerato che la stessa collega Pieve Santo Stefano con il Santuario della Verna e che tale viabilità consente il primo accesso in direzione del Santuario e il Parco delle Foreste casentinesi per coloro che provengono dalla Valtiberina e dalla E45.

(4-18904)

**RUSSO SPENA.** – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che l'avviso pubblico per la selezione relativa alla scelta del direttore generale dell'azienda universitaria Policlinico dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» pubblicato in data 30 giugno 1999 prevedeva tra l'altro, che, in base alle norme statutarie, «la scelta sarà effettuata dal rettore tra una rosa di tre nominativi proposti dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia»;

che il bando prevedeva altresì che la domanda indirizzata al Magnifico rettore doveva contenere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle

condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

che il comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni recita:

«Non possono essere nominati direttori generali:

1) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione;

2) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

che l'articolo 1 del decreto-legge 27 luglio 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 settembre 1994, n. 590, precisa ulteriormente che la domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevedendo altresì che «chiunque nella dichiarazione espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni... "(comma 1) e che "le nomine effettuate in difformità rispetto alle disposizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni sono nulle" ... Le Regioni ... revocano la nomina non appena diviene noto che il nominato si trova nelle condizioni in cui ai citati commi 9 e 11» (comma 2);

che il contratto di lavoro, sottoscritto in data 27 ottobre 1999 dal rettore e dal dottor Pirozzi, riporta la dichiarazione di «non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste al comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, tralasciando volutamente il benchè minimo riferimento al comma 11 del decreto legislativo n. 502 del 1992, previsto tra l'altro anche dal bando di selezione dell'Università Federico II, pubblicato il 30 giugno 1999;

che in data 3 novembre 1999 sul giornale «Il Mattino» di Napoli, sia in cronaca nazionale che locale, veniva pubblicata la notizia riguardante il direttore generale dell'azienda universitaria Policlinico dell'Università degli studi di Napoli «Federico II»: «Due anni chiesti (dal pubblico ministero) per l'ex segretario comunale Domenico Pirozzi (imputato per un episodio di corruzione), neomanager al secondo Policlinico di fresco insediamento» (data di insediamento 2 novembre 1999);

che il dottor Domenico Pirozzi, come si evince dagli organi di stampa, è stato escluso dall'albo ufficiale regionale degli idonei a direttore generale, redatto e pubblicato il 31 dicembre 1999, per la mancanza di un atto indispensabile per esaminare il suo *curriculum* nella documentazione fornita;

che la procura della Repubblica di Napoli in data 23 dicembre 1999 ha disposto il sequestro di tutti gli atti riguardanti la nomina del dot-

tor Pirozzi a direttore generale dell'azienda universitaria Policlinico, depositati presso gli uffici amministrativi dell'Università «Federico II»;

che in data 8 febbraio 2000 è stata presentata una interrogazione parlamentare ai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a firma dello scrivente,

si chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia ravvisi la opportunità, per la trasparenza ed il rispetto dei principi della legalità, di approfondire i rapporti tra istituzioni preposte (università, regione Campania, collegio dei revisori dei conti, Corte dei conti) e interessi economici di personaggi che nell'ambito delle stesse rivestono posizioni di vertice;

se non ritenga di esporre, nel pieno rispetto del segreto istruttorio, oramai a cinque mesi dalla nomina del dottor Pirozzi a direttore generale dell'azienda universitaria Policlinico, quale sia lo stato delle indagini della procura della Repubblica di Napoli e di esporre altresì anche alla Commissione Antimafia le motivazioni circa gli inspiegabili ritardi dopo il sequestro degli atti presso gli uffici amministrativi dell'Università «Federico II», promuovendo una opportuna e rapida inchiesta con le seguenti verifiche;

se l'Università degli studi di Napoli «Federico II» (rettore, consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e uffici amministrativi) e la regione Campania abbiano preso attentamente in esame la dichiarazione prevista dal bando secondo la normativa vigente;

se l'università e la regione Campania abbiano preso in esame la dichiarazione che il candidato era o non era sottoposto a procedimento penale;

se l'università e la regione Campania si siano rese conto che la nomina in difformità rispetto alle disposizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni era nulla;

se l'università e la regione Campania abbiano revocato la nomina non appena è divenuto noto che il nominato si trovava nelle condizioni di cui ai citati commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992;

se l'università di Napoli e la regione Campania all'atto della constatazione di una dichiarazione in cui si espongono fatti non conformi al vero, addirittura punibili con la reclusione da sei mesi a tre anni, abbiano avviato immediatamente una indagine amministrativa;

se il collegio dei revisori abbia ratificato la nomina effettuata in base ad una certificazione inadeguata e carente e non conforme alla legge;

se l'università e il collegio dei revisori abbiano effettuato una istruttoria rapida ed approfondita dopo la pubblicazione sul «Mattino» di Napoli della notizia che l'ex segretario comunale Domenico Pirozzi era imputato per un episodio di corruzione per il quale il pubblico ministero aveva chiesto due anni di reclusione.

(4-18905)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che da mesi nel quartiere di Cavalleggeri d'Aosta a Napoli vi è un insolito movimento di carico e di scarico di materiali di risulta provenienti dall'ex area industriale (ex insediamenti Italsider, Montedison, Cementir ed indotto);

che il materiale, in grandi volumi, viene poi accantonato in una vasta area vicino alle scuole del quartiere, in prossimità del centro universitario sportivo;

che i materiali sopracitati possono contenere sostanze come l'amianto e polveri di silicio;

che molti lavoratori dipendenti della Cementir, della Montedison e dell'Italsider hanno contratto gravi malattie a causa del contatto con sostanze pericolose;

che gli abitanti del quartiere sono allarmati dai rischi che queste sostanze potrebbero causare alla salute,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti e quali provvedimenti intenda intraprendere;

se non valuti che l'accantonamento, in grandi volumi, di materiale proveniente dagli ex stabilimenti di Bagnoli in un'area così vicina ad abitazioni, scuole e centri sportivi non rappresenti un grave rischio per la salute dei cittadini;

se sia a conoscenza dell'effettiva composizione del materiale accantonato nel quartiere di Cavalleggeri d'Aosta a Napoli;

se sia a conoscenza di quale sia stata la destinazione di sostanze nocive, quali l'amianto e il silicio, rinvenute nell'ex area industriale di Bagnoli;

se non valuti di intervenire per individuare una soluzione alternativa all'accantonamento del materiale di risulta nell'area del quartiere di Cavalleggeri d'Aosta.

(4-18906)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il 12 agosto 1999 il carabiniere ausiliario Matteo Bettarello, dopo aver concluso il 225° corso per allievi carabinieri ausiliari presso la Scuola allievi carabinieri ausiliari «Cernaia» di Torino, veniva trasferito presso il nucleo carabinieri del comando alleato interforze sud con sede a Verona presso la caserma «Busignani» con grado di carabiniere ausiliario;

che dopo una settimana di servizio effettivo egli segnalava al capo della sottosezione servizi e polizia militare maresciallo capo Michele Mariani che i neoarrivati erano oggetto di continui atti di prevaricazione e di subordinazione compiuti da parigrado (ex appartenenti al 224° corso allievi carabinieri ausiliari, già effettivi a tale reparto da circa due mesi e volontari in ferma breve provenienti da altri corsi allievi carabinieri ausiliari); segnalava, inoltre, la fatiscenza degli alloggi con letti a castello precari e camerate troppo affollate;

che il carabiniere ausiliario Bettarello descriveva dettagliatamente, il 16 novembre 1999, in un esposto inviato al procuratore militare di Padova, i soprusi subiti dai nuovi arrivati in caserma, l'intervento del maggiore Di Vita ed il consiglio, al carabiniere, di sottoporsi a visite psichiatriche in seguito alle quali gli veniva imposto di scegliere tra la riforma e l'inidoneità; la volontà del giovane era, invece, di riprendere al più presto il servizio, possibilmente in altra sede;

che al ricorso al provvedimento medico-legale non è mai stata data risposta e l'interessato è stato trasferito presso il battaglione «San Giusto» a Trieste come militare di leva;

che dalla visita di leva, dal profilo sanitario e dai riscontri di specialisti in psichiatria non sono emersi disturbi psicopatologici che giustifichino il provvedimento adottato,

si chiede di sapere:

se l'Arma dei carabinieri sia tenuta a rispettare le direttive impartite dal Ministero della difesa mirate a prevenire gli atti di nonnismo;

se non si ritenga necessario verificare se i superiori ed i medici, che hanno raccolto le testimonianze del carabiniere ausiliario Bettarello, siano correttamente intervenuti per appurare la veridicità dei fatti accaduti e se, conseguentemente, abbiano adottato i provvedimenti più idonei.

(4-18907)

CURTO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il prossimo 22 aprile, sabato di Pasqua, i lavoratori di quella che ormai può essere definita l'ex Standa daranno vita ad uno sciopero;

che lo sciopero del 22 aprile segue quello dello scorso 25 marzo;

che tali significative azioni di protesta trovano la loro origine nelle annunciate ristrutturazioni al Centro-Nord che inevitabilmente determineranno una ulteriore flessione dei livelli occupazionali;

che già più di mille lavoratori in Puglia, Calabria e Sicilia sono stati sostanzialmente «svenduti» nonostante gli impegni assunti dalla nuova proprietà subentrata alla Fininvest (famiglia Franchini e Mediocredito Lombardo);

che, fatto ancor più grave, non solo sono a rischio migliaia di posti di lavoro ma addirittura molto spesso le strutture dell'ex Standa finiscono nelle mani di operatori di scarsissima affidabilità non solo riguardo l'organizzazione aziendale ma anche rispetto al trattamento economico corrisposto al personale dipendente, nonché in rapporto alla puntuale osservanza, nella loro accezione più generale, dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

che a quanto richiamato vanno sommate le forti perplessità legate ad una strana fase che ormai caratterizza il settore, sulla quale probabilmente gli organi deputati dovranno soffermarsi: quella dei continui, vorticosi, anomali e «schizofrenici» avvicendamenti nella proprietà,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover assumere, su quanto denunciato col presente atto di sinda-

cato ispettivo, tutte le iniziative più opportune, comprese quelle relative all'attivazione degli organi di controllo in merito al rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, nonchè quelle relative alla provenienza degli ingenti capitali utilizzati per tali «schizofreniche» acquisizioni.

(4-18908)

FERRANTE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che è in corso una vertenza tra la maggior parte dei 138 inquilini degli immobili siti nella frazione di Centobuchi, comune di Montepandone (Ascoli Piceno) e l'Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti pubblici (INPDAP), proprietario di detti immobili, in relazione alla corresponsione da parte di detti inquilini di canoni arretrati;

che il Sindacato unitario nazionale inquilini ed assegnatari (SUNIA) della regione Marche e della provincia di Ascoli Piceno hanno da diverso tempo proposto una ipotesi di accordo per risolvere tale vertenza, basata sull'applicazione dei criteri previsti dalla legge sull'equo canone (legge n. 392 del 1978) per il calcolo dei canoni di locazione arretrati;

che nelle varie fasi della vertenza è costantemente intervenuto anche il sindaco del comune di Montepandone, il cui ultimo consiglio ha approvato un documento di sollecito all'INPDAP perché la controversia venga risolta immediatamente, anche a motivo dei rischi di ordine pubblico che da tale situazione possono derivare in considerazione delle precarie condizioni economiche in cui versano gli inquilini di Centobuchi;

che gli organi dell'INPDAP, locali e nazionali, non hanno inteso addivenire ad alcun accordo, proseguendo nel frattempo le relative azioni legali,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente promuovere ogni utile iniziativa perché la controversia in esame possa trovare una rapida soluzione al fine di garantire il fondamentale diritto all'abitazione per gli inquilini della frazione di Centobuchi e per evitare anche i reali rischi di turbativa dell'ordine pubblico.

(4-18909)

LORENZI. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la motorizzazione civile di Cuneo è nuovamente sprovvista delle targhe ripetitrici agricole;

che i tempi di evasione dell'ordine, da parte del Poligrafico di Stato, sono di almeno sei mesi;

che tale situazione genera disservizio per il mondo agricolo,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover sollecitare urgentemente il Poligrafico di Stato al fine di fornire alla motorizzazione civile di Cuneo le targhe ripetitrici agricole.

(4-18910)



**Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*12<sup>a</sup> Commissione permanente* (Igiene e sanità):

3-03602, del senatore Meluzzi, sull'istituzione della facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università di Salerno.













